

Principi e teorie della sostenibilità

Chiar.ma Prof.ssa A. FARANO

RELATORE

Chiar.mo Prof. A. PUNZI

CORRELATORE

Agnese PAPI - 151193

CANDIDATO

Anno Accademico 2022/2023

PRINCÌPI E TEORIE DELLA SOSTENIBILITÀ

Indice

<i>Introduzione</i>	5
---------------------------	---

CAPITOLO I

SOSTENIBILITÀ E RAPPORTO UOMO-AMBIENTE: L'APPROCCIO ETICO

1.2 Il dibattito sull'ambiente nei principi religiosi	8
1.2 La "natura" nelle teorie dei filosofi classici	23
1.3 Il rapporto uomo-ambiente nelle teorie antropocentriche	29
1.4 Le posizioni anti-antropocentriche	31
1.5 L'etica del rispetto dell'ambiente in Paul W. Taylor.....	33
1.6 L'etica ambientale come "valore intrinseco"	38
1.7 La Deep ecology di Arne Naess	41

CAPITOLO II

LA DIMENSIONE COSTITUZIONALE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE

2.1 La tutela dell'ambiente in Italia: la fase pre-costituente	46
2.2 Dalla fase costituente a quella normativa.....	51
2.3 Alla ricerca del fondamento teorico della politica a sostegno della sostenibilità	57
2.4 La tutela dell'ambiente: le basi giuridiche.....	59
2.4.1 Il formante legislativo	60
2.4.2 Il formante dottrinale	62
2.4.3 Il formante giurisprudenziale.....	66
2.5 La Costituzione ambientale e la sua premessa antropocentrica	67
2.6 Le proposte di revisione costituzionale	69
2.7 La legge 11 febbraio 2022 n.1: la revisione degli artt. 9 e 41	75

2.7.1 La protezione degli “umani” e degli “extra-umani”	79
2.7.2 La diffusione della giustizia climatica.....	81

CAPITOLO III

LA SOSTENIBILITÀ: APPROCCIO SCIENTIFICO ED EVOLUZIONE NORMATIVA

3.1 Lo sviluppo “sostenibile”: riferimenti scientifici ed implicazioni	84
3.2 La genesi e l’evoluzione normativa nell’UE.....	88
3.3 Il principio di “integrazione”	94
3.4 La politica europea per l’ambiente. Il rilievo economico e sociale	95
3.4.1 L’attenzione alla politica energetica.....	99
3.4.2 Il Green Deal	107
3.5 L’ambiente nelle Costituzioni estere.....	108
3.6 La Risoluzione ONU 76/300: il “diritto umano” all’ambiente salubre, pulito e sostenibile	116
<i>Conclusioni</i>	119
<i>Bibliografia</i>	123

Introduzione

La tutela dell'ambiente, da un punto di vista normativo, è un tema ricco di riflessioni. Travalica, in un certo senso, i limiti della specifica materia, attraversando ambiti che precedono il diritto positivo e che questo si limita a riconoscere. Tale tutela ha quindi avuto bisogno di fissare, propedeuticamente, dei principi rispetto ai quali costruire l'architettura volta a delineare una disciplina.

Oggi, in Europa, il processo di assimilazione dei principi che regolano tale ambito nel quadro della pluralità dei piani ordinamentali è di tipo discendente (dall'ordinamento sovranazionale e comunitario a quello nazionale) il che evidenzia che si tratta di una nozione che rimanda ad aspetti comuni, avvertiti dall'uomo in quanto tale, prescindendo dalla società specifica di appartenenza.

Il processo di progressiva affermazione dell'ambiente nel diritto costituzionale di diversi Paesi costituisce anch'esso un tema di riflessione in merito all'avvertita esigenza di regolare la materia. Stabilire dei principi guida è stato necessario affinché i dati scientifici, che rimandano alle attività che impattano sull'ambiente, si trasformino in orientamenti prescrittivi.

La questione ambientale è problema globale anche in virtù della trasversalità degli effetti delle attività antropiche che non possono essere risolti a livello nazionale, richiedendo un coordinamento tra i diversi governi. In ambito UE, la normativa avente ad oggetto il tema è sottoposta ad alcuni principi: precauzione, prevenzione ed integrazione. Quest'ultimo,

in particolare, prevede che la normativa emessa venga sempre integrata dall'attenzione al tema ambientale, con l'ovvia conseguenza che anche la legislazione statale ne venga condizionata.

L'attenzione all'ambiente in ambito normativo è riferibile alla fine del XX secolo, ma non è tema moderno in sede culturale e dottrinale.

Ve ne è traccia già tra i filosofi greci e in ambito religioso, e fino al post kantismo si caratterizza per la centralità dell'uomo nella sua concettualizzazione, limitandosi ad avvertire la natura come funzionale alle attività antropiche.

Finché l'antropocentrismo ha governato la cultura dominante, l'ambiente è stato considerato solo nella sua accezione di funzionalità alle attività dell'uomo. Successivamente, nuove riflessioni si sono allontanate dall'impostazione antropocentrica per dirigersi verso valutazioni sempre più biocentriche. Sarà l'evidenza dei danni provocati dalle emissioni a catturare l'opinione pubblica e a rafforzare le istanze verso una condivisione dei principi di tutela ambientale nelle Carte costituzionali. L'Italia nel 2022 ha provveduto ad inserire tra i principi fondamentali il rispetto degli animali e quello dell'ambiente anche in vista delle future generazioni, dimostrando, ancora, una idea antropocentrica, sebbene ispirata da principi di solidarietà.

Lo "sviluppo sostenibile" dunque, nella sua accezione tecnica di percorso che non comprometta le future generazioni, viene concepito oggi intriso di principi di solidarietà e di rispetto della natura e della biodiversità.

L'elaborato si compone di tre capitoli. Il primo è dedicato all'analisi dell'evoluzione del rapporto tra uomo e natura nella storia, approfondendo il pensiero dottrinale e quello religioso in materia. Il secondo ha ad oggetto

l'analisi delle basi giuridiche della tutela costituzionale del rapporto uomo-natura. Il terzo capitolo, infine, analizza la normativa unionale e i principi su cui essa si basa, per poi concludersi con un approfondimento dei contenuti del tema ambientale nelle Carte costituzionali di Paesi diversi dall'Italia.

CAPITOLO I

SOSTENIBILITÀ E RAPPORTO UOMO-AMBIENTE: L'APPROCCIO ETICO

1.1 Il dibattito sull'ambiente nei princìpi religiosi; 1.2 La "natura" nelle teorie dei filosofi classici; 1.3 Il rapporto uomo-ambiente nelle teorie antropocentriche; 1.3.1 Le posizioni anti-antropocentriche; 1.4 L'etica del rispetto dell'ambiente in Paul W. Taylor; 1.5 L'etica ambientale come "valore intrinseco"; 1.6 La *Deep ecology* di Arne Naess

1.2 Il dibattito sull'ambiente nei princìpi religiosi

Il rapporto tra sviluppo economico e impatto ambientale è divenuto un tema cruciale negli ultimi decenni, soprattutto a causa della globalità che permea la questione e che richiede che le soluzioni vengano affrontate e condivise tra i Paesi.

Il problema, sollevato in maniera sempre più insistente, è divenuto più complesso alla luce della trama che vede le questioni ambientali intessere un mosaico i cui effetti si teme possano sfuggire di mano, soprattutto se si considerano le future generazioni che ne subiranno le conseguenze.

I dibattiti politici hanno sintetizzato la questione come necessità di ricercare nello sviluppo economico una dimensione "sostenibile", ovvero una crescita basata sul non pregiudicare il benessere e le esigenze delle future generazioni, i cui bisogni vanno acquisiti già da oggi.

Seppure il focus sul tema appare sempre più centrale nelle agende politiche, una delle problematiche più dibattute rimane la ricerca di una determinazione oggettiva degli impatti che, spesso, è resa impossibile in

quanto questi vengono sovente valutati diversamente, ad esempio, riferendosi a dati non scientifici¹.

Nonostante le tensioni, esiste, però, un campo di intesa che rimanda alla volontà unanime di preservare l'ambiente ormai, oggettivamente sempre più affetto da deterioramenti che si teme possano divenire irreversibili.

Pur condividendo lo scopo, la questione principale rimanda alle soluzioni. Netto è, poi, il timore legato al futuro delle risorse che, laddove destinate a scarseggiare, potrebbero determinare crisi economiche e sociali di portata globale con ripercussioni demografiche il cui esito non potrà che essere legato a spostamenti di massa. È proprio la configurazione attuale delle interrelazioni economiche, sempre più globalizzate, a costituire un innegabile *vulnus* insito nel legame che unisce le varie economie e che comporta condizionamenti a catena. A ciò si aggiunga che gli effetti di *spillover*² impediscono soluzioni "domestiche" al problema del danno ambientale obbligando, piuttosto, a unirsi nella lotta che però non viene sostenuta con il medesimo vigore. Molti Paesi in crescita denunciano la situazione di svantaggio in cui incorrerebbero se costretti a rivedere i processi produttivi, evidenziando come i Paesi sviluppati abbiano più responsabilità storiche di quanto possa essere loro attribuito per cui si chiede loro di non pretendere rinunce che essi stessi non hanno fatto³.

Il quadro descritto preoccupa perché non offre spiragli di intesa globale e omogenea che, come si è detto, sono necessari a risolvere la questione

¹G. Filoramo, *Religione/i ed ecologia. Problemi e prospettive*, in: «Humanitas: Rivista bimestrale di cultura»: LXXVI, 3, 2021, p.32.

² Ibidem, dove gli effetti di spillover fanno riferimento ai "trabocamenti" ovvero agli impatti che travalicano gli ambiti geografici di competenza di chi li ha realizzati.

³ D. Musti, *La qualità della vita nella città greca classica*, in G. Arena, *Ambiente urbano e qualità della vita*, Edizioni È, Perugia, 1986, pp. 109-119.

rivelando, al contrario, l'esistenza di fazioni che non intendono anteporre alle proprie esigenze produttive le urgenze ambientali in corso. La questione dibattuta è, dunque, complessa sia per la differente valutazione degli impatti, che per le attribuzioni di responsabilità e, soprattutto, per la indisponibilità di alcuni Paesi a rivedere i propri modelli produttivi in corso per l'esigenza di trarre profitto dall'attuale vantaggio competitivo.

Un significativo sostegno alla lotta per la difesa dell'ambiente proviene dai movimenti sorti spontaneamente e che vedono tra gli attivisti i portatori di istanze valoriali e culturali basate su una visione osmotica del rapporto tra uomo e natura, del quale il rapporto tra sviluppo economico e ambiente viene considerato, dopo tutto, una manifestazione⁴. Tra i valori richiamati a sostegno della difesa dell'ambiente si possono osservare principi politici, filosofici, sociologici e, perfino, religiosi (nell'accezione di fattore determinante della cultura dei popoli, della loro coscienza morale ed etica e della visione della vita).

Il ruolo della religione da un lato, e della filosofia e della scienza, dall'altro, sono diversi ponendosi su piani concettualmente distanziati.

Le religioni si innestano in tradizioni antiche e offrono, nei fatti, dei principi fondamentali utili ad inquadrare il problema e, in linea di principio, si offrono, oggi, come campo di intesa per trovare un accordo basato su una visione armonica del rapporto tra uomo e natura e su una concezione dell'attività umana rispettosa dell'ambiente. Nella religione cristiana, in particolare, il confronto con la tematica ecologica ha prodotto significativi suggerimenti sia a livello teologico che in termini di raccomandazioni

⁴ G. Filoramo, *Religione/i ed ecologia. Problemi e prospettive*, cit., p. 34.

etiche, che hanno fortemente ridotto il divario nel modo di affrontare il problema rispetto a quello delle religioni orientali.

Le religioni estremo orientali hanno da sempre una visione del mondo e della vita basata su una forte integrazione tra uomo e natura. Nella religione e nella pratica induista Dio risiede nel cuore di ciascuno e in ogni atomo del mondo e non vi è alcuna separazione tra natura animata ed inanimata: i monti sono sacri, al pari dei fiumi e degli animali. Il rispetto per la natura da parte degli induisti è uno degli aspetti fondanti della religione, tanto che molti dei si esprimono come entità naturali sotto forma di alberi, animali, nubi ecc.

Nel buddismo il fondamento della relazione armonica tra uomo e natura si coglie nel fatto che il processo di liberazione viene considerato possibile per l'uomo come per le molte creature visibili e invisibili che abitano il mondo, e questo avviene mediante una trasmigrazione da un tipo di creatura all'altra; l'uomo, in particolare, si pone al centro di una ricerca di potenza che mette in moto il processo di liberazione nella capacità di catturare, nel microcosmo individuale, le forze che regolano il macrocosmo universale. Non vi può essere contrasto tra uomo e natura e l'azione contro di essa è considerata una violazione da riscattare con adeguati riti di espiazione e propiziazione⁵. Per quanto riguarda le grandi religioni monoteiste (cristianesimo, ebraismo ed islamismo), esse sono oggi impegnate in uno sforzo di ricerca dei fondamenti di una integrazione tra uomo e natura, essendo in atto una reazione ad un'obiezione che tende a contrapporre alle grandi religioni orientali e le accusa di aver introdotto e reso egemone una

⁵ G. Filoramo, *Religioni ed ecologia. Problemi e prospettive*, cit., p. 36.

visione del rapporto tra uomo e natura che vede l'uomo in una posizione di assoluta superiorità (le tre religioni, infatti, sono antropocentriche).

Comune alle tre religioni monoteiste è il riconoscimento del predominio di Dio nei confronti della natura, mancando l'immanentismo che si respira nelle religioni estremo orientali. Ciò significa che il rapporto tra uomo e natura è dettato dalla volontà di Dio e che l'ambiente non ha vita o regole che prescindano da tale volontà. Inoltre, l'accento è posto sulle conseguenze etiche del rispetto della volontà di Dio in termini di richieste di adeguamento del comportamento umano.

Nella Bibbia, infatti, fin dalle prime pagine, si afferma una stretta interdipendenza tra ambiente e comportamento umano: in particolare, nel libro della Genesi, l'uomo ha nei confronti della natura un obbligo di coltivazione e conservazione, non di mero dominio e sfruttamento.

All'uopo, la filologia del termine Antropocene rimanda ad una prima citazione ufficiale nella Global Change Newsletter dell'anno 2000 e a una seconda, poco dopo, su Nature, in cui il chimico Paul J. Crutzen e il biologo Eugene F. Stoermer contrapposero il neologismo all'epiteto ufficiale designato ad indicare l'intervallo di tempo geologico che comprende il presente: Olocene, gli ultimi 11.700 anni. La necessità di coniare il termine Antropocene, in buona sostanza, deriva dal fenomeno che abbiamo già menzionato: il pervasivo e ingente impatto delle azioni umane sui cicli biogeochimici del pianeta. Un impatto così intenso da lasciare traccia duratura, geologica, sul pianeta. Una traccia inedita, originale, tale da poter essere identificata come discontinua rispetto a quella dell'epoca genericamente "olocenica". L'Antropocene è da allora divenuto oggetto di un discusso e tuttora irrisolto processo di formalizzazione da parte della

Commissione Internazionale di Stratigrafia. La sua accezione viene, di fatto, impiegata per indicare la necessità di estendere i confini della moralità, includendovi il "non umano"⁶

Esiste, dunque, la visione non antropocentrica che afferma un'idea di etica della terra, e pone una visione diversa dell'etica umana che sottrae la terra dalla logica di sfruttamento ritenendola un vero e proprio organismo da tutelare e proteggere.

Contro tali teorie sono state avanzate ipotesi note come "fallacia naturalistica", riferite al vizio di ragionamento commesso dai teorici naturalisti di derivare prescrizioni etiche da descrizioni naturalistiche. L'espressione si trova per la prima volta nei "*Principia ethica*", opera pubblicata nel 1903 dal filosofo inglese George Edward Moore⁷.

Alla base di tali teorie vengono evidenziati i limiti della conoscenza scientifica delle teorie antropocentriche relativi alle conseguenze del ricorso alle macchine, che riconsegnano alla natura un'identità propria e autonoma, e non meramente funzionale all'uomo.

Tra gli interventi più recenti merita una attenzione particolare l'opera di S. Latouche⁸ in cui si sostiene la necessità di rivalutare l'economia indirizzandola verso una decrescita e nuovi equilibri.

Latouche critica anche lo "sviluppo sostenibile", nozione a suo avviso contraddittoria, rappresentativa, piuttosto, di un tentativo di far sopravvivere la crescita economica, facendo credere che da essa discenda il benessere dei popoli. Latouche ritiene, al contrario, che i maggiori problemi

⁶ Cfr G. Pellegrino, M. Di Paola, *Nell'antropocene. Etica e politica alla fine di un mondo*, habitus, 2018, p.101.

⁷ Ivi, p. 69.

⁸ Cfr S. Latouche, *L'abbondanza frugale come arte di vivere. Felicità, gastronomia e decrescita*, trad. F. Grillenzoni, Bollati Boringhieri, Torino, 2022.

ambientali e sociali dei tempi attuali siano dovuti proprio alla crescita; di qui l'urgenza di sobrietà, di limite, che auspica nelle "8 R" (Rivalutare, Riconcettualizzare, Rilocalizzare, Ridurre, Riusare, Ristrutturare, Ridistribuire, Riciclare).

Nello stesso senso occorre una, seppur brevissima, menzione al sociologo Serge Latour, il cui lavoro ha delineato concezioni sulle entità *non-umane* tali da elaborare un vero e proprio programma di "ecologia politica", che propugni una Costituzione che includa anche i *non-umani* ed un *parlamento delle cose* i cui rappresentati siano scelti tra scienziati o persone che detengono competenze in particolari ambiti⁹.

L'atteggiamento dei fedeli alla parola di Dio deve essere di armonia nei confronti della natura anche nella letteratura rabbinica.

Anche nella visione dell'islam l'Universo è sotto il dominio della volontà di Allah: la creazione è vista come una grazia di Dio e questo la configura come entità unitaria, nonostante la complessità delle sue manifestazioni¹⁰. L'uomo non può rovesciare questo semplice fondamentale principio senza conseguenze devastanti, ma gli è consentito di usare la stretta relazione tra mondo sensibile e spirituale per fare del primo il punto di contatto verso il regno celeste. Anche il cristianesimo cerca oggi, e con successo, di recuperare una dimensione armonica tra uomo e natura. Si consideri che la visione cristiana del rapporto tra uomo e natura deriva direttamente da quella ebraica, dato il comune riferimento biblico; nel cristianesimo,

⁹ Cfr B. Latour, *Facing Gaia*, Cambridge Polity, 2017.

¹⁰ M.A. Castagnetto, S. Palmisano, *Molti dèi, una sola terra. Il neo-paganesimo ecologista tra attivismo green e ricostruzionismo religioso*, in «Humanitas: Rivista bimestrale di cultura», LXXVI, 3, 2021, p. 12.

tuttavia, il ruolo delle istituzioni religiose è maggiore e il collegamento con l'evoluzione culturale dell'occidente è più incisivo.

Il Vangelo, comunque, non approfondisce la relazione tra l'uomo e la natura, ma la parola di Cristo, portatrice di amore universale, impone di valutare ogni cosa del creato come una testimonianza di tale messaggio. I Santi, nell'esercizio della funzione pastorale si fecero portatori di una visione della vita sensibile inneggiante la prova di Dio:

“Si imparano più cose nei boschi che non nei libri. Gli alberi e le rocce vi insegneranno cose che voi non sapreste comprendere in altro modo. Vedrete da voi stessi che si può ricavare miele dalle pietre e olio dalle rocce più dure” (S. Bernardo, epist. 101).

Ciò che caratterizza l'evoluzione culturale del cristianesimo è che essa ha prodotto una notevole deformazione dell'originaria visione biblica, evidenziando come il rapporto tra religione e filosofia appaia inscindibile. A partire dal Rinascimento, l'uomo, da sempre ritenuto immagine sulla terra di un Dio onnipotente e dominatore, diviene anch'esso dominatore e proprio attraverso il controllo delle cose si conforma alla sua volontà di Dio, e, rispetto al suo rapporto con la natura, all'immagine biblica della custodia si sostituisce quella tecnologica del dominio¹¹.

Le implicazioni etiche della deformazione descritta si traducono in un'etica cristiana che accoglie la legge naturale che a sua volta presuppone la capacità dell'uomo di arrivare a conoscerla, in modo oggettivo ed universale. Tale nuova concezione del rapporto uomo-natura, tecnocentrica e basata sul dominio, si allontana dalla visione del francescanesimo, con cui

¹¹ A. Castagnetto, S. Palmisano, *Molti dèi, una sola terra. Il neo-paganesimo ecologista tra attivismo green e ricostruzionismo religioso*, cit., p. 13.

è in dissonanza, che ha un approccio sul tema fondato su sentimenti di simpatia e comunione. San Francesco d'Assisi ha vissuto l'armonia cosmica sentendo prima di tutto dentro di sé la "concreaturalità", una sorta di comunione di tutte le creature presenti in natura, anche se inanimate, bene espressa dalla sua opera, il Cantico delle creature, in cui si legge:

"Laudato si', mi' Signore, per sor'aqua, la quale è molto utile et humile et pretiosa et casta. Laudato si', mi' Signore, per frate focu, per lo quale ennallumini la nocte, et ello è bello et iocundo et robustoso et forte. Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba".

San Francesco, dunque, fa manifesta rinuncia alla potenzialità del dominio sulla natura per accogliere con gioia la creazione come espressione di Dio.

In questa prospettiva i diritti della natura non sono subordinati all'uomo che è concreatura, tanto che se si analizza la crisi dell'uomo la si deve inquadrare come crisi della creazione; in tal senso i problemi ecologici rispecchierebbero quelli del mondo moderno, e l'offesa alla creazione sarebbe offesa all'uomo stesso. Si recupera così pienamente, a livello teologico, una visione cosmocentrica andando incontro al messaggio delle grandi religioni estremo orientali in una sorta di teosofia che avvicina le varie credenze sul tema¹².

La messa in crisi di un rapporto oggettivo e invariabile tra uomo e natura che possa fondare precetti morali ridarebbe fiato al ruolo della metafisica, ma questo ruolo è messo in crisi dalla mancanza di univocità, oggi chiaramente constatabile, di un sistema filosofico di riferimento che possa sorreggere tale ricostruzione.

¹² G. Filoramo, *Religione ed ecologia. Problemi e prospettive*, cit., p.55.

Il recupero di una “teologia della creazione” costringe ad un ripensamento etico centrato su due punti: l’uomo è parte della natura e con essa co-evolve, ma egli è, anche, l’unica creatura con capacità di azione responsabile e perciò il suo problema morale riguarda l’agire all’interno di questo processo co-evolutivo in modo da realizzare il progetto di Dio. A comprendere tale progetto l’uomo arriva mediante la rivelazione che indica due punti di riferimento per le specificazioni etiche: la pace tra uomo e natura e l’amore e la donazione reciproca che coinvolgono la natura e il cosmo.

Ma, mentre nel cristianesimo occidentale si insiste sulla rifondazione etica del rapporto tra uomo e natura sulla base del principio di responsabilità, il contributo del cristianesimo orientale punta al recupero di un patrimonio mistico ed ascetico e alla ripresa della teologia delle energie divine capaci di svelare le potenzialità sacramentali della natura e della materia.

Se la natura non si trasfigura sotto l’azione dell’energia divina essa è destinata a sfigurarsi, come quando, ad esempio, la tecnica diventa destino incondizionato. Si punta così ad una finalizzazione della tecnica e si recupera la nuova umiltà della scienza non deterministica, valorizzando una ragione contemplativa che insegna a rispettare e ad ammirare.

Il cristianesimo del nostro tempo sembra mosso da un’ansia di recuperare un rapporto tra uomo e natura meno antropocentrico e più fondato su una relazione di coinvolgimento comune; naturalmente non può non essere fatta salva la caratteristica di responsabilità che deve attribuirsi all’uomo in quanto capace di scelta responsabile; ma è solo questo l’elemento antropocentrico restante, non quello di una priorità nella determinazione di

un diritto o di una posizione privilegiata in una non riconosciuta gerarchia della creazione¹³.

Il percorso in questa direzione è comune per cattolicesimo, cristianesimo riformato e ortodossia: è dunque un percorso “ecumenico”, motivato dalla necessità di rispondere a nuovi interrogativi di natura culturale che derivano dall’esperienza storica. Con la riaffermazione di una forte integrazione tra uomo e natura nella creazione, il cristianesimo oggi sembra avvicinarsi, come si è detto, alle grandi religioni estremo orientali, il tema della natura e dell’ambiente si rivela, perciò, particolarmente adatto al dialogo tra le religioni.

Si dovrebbe quindi concludere in favore di una visione ottimistica sul ruolo che le religioni oggi possono svolgere nel determinare una cultura universale di maggior compatibilità tra sviluppo e preservazione dell’ambiente ma, in realtà, le cose non sono così semplici. In tutte le religioni, sia in quelle estremo orientali che nel monoteismo (ebraismo, cristianesimo, islam), si nota un distacco tra principi e realtà dei comportamenti e delle istituzioni. Proprio il porsi della religione al livello dei principi fondamentali produce un problema di rapporto con la prassi operativa dell’umanità in un’epoca, come quella contemporanea, che non sembra potersi definire ispirata alla religione, quanto, piuttosto, pervasa dalla desacralizzazione. In particolare, tra principi religiosi e prassi economica si nota, nella maggior parte dei casi, addirittura un contrasto di principio¹⁴.

¹³ G. Filoramo, *Religione ed ecologia. Problemi e prospettive*, cit., p.57.

¹⁴ Il ruolo della religione si colloca a livello di “richiamo profetico”: è svolto in pratica da *élites* il cui collegamento con il potere è in molti casi assai sfumato, e comunque più sfumato che in passato; ha una presa più a livello emotivo che razionale e ciò rende difficile farne in pratica un elemento veramente determinante della cultura.

Anche nel continente asiatico si registra un rapido processo di crescita economica che non ha tenuto alcun conto della preservazione dell'ambiente. Se si dovesse giudicare dal modello asiatico di crescita economica, infatti, si dovrebbe concludere per un influsso inesistente della religione sia sull'attività economica sia sul modo di rapportarsi all'ambiente naturale. Le grandi religioni monoteiste sembrano aver riscoperto un messaggio di relazione armonica tra uomo e natura sollecitato più dal clima di aumentata sensibilità ecologica e dalla maggiore e più generalizzata percezione dei rischi ambientali, che viceversa. Sembra cioè che siano state le religioni a dover riscoprire certi elementi fondamentali del loro messaggio che riguardano il rapporto dell'uomo con la natura in quanto spinte da una modificazione culturale che le ha coinvolte dall'esterno.

Questa riscoperta, tuttavia, non è da poco, riguardando elementi realmente fondanti dei rispettivi messaggi religiosi, che erano stati deformati nel passato, in modo particolare, nel cristianesimo. Il recupero di una maggiore "parità" nel rapporto tra uomo e natura non solo avvicina le religioni monoteiste a quelle estremo orientali, ma le avvicina tra loro.

Al riguardo, merita una particolare menzione l'enciclica del 2015 di Papa Francesco, *"Laudato si"*, che, prima ancora che un documento sull'ecologia, è un appello fatto alla nostra epoca (alla fede, alla società, alla politica, all'economia) per un ritorno alla realtà. Se c'è bisogno di ricordare a *"tutte le persone di buona volontà"* (LS 62) il pericolo che la casa comune sta correndo è perché, in qualche modo, esse lo hanno dimenticato o hanno smesso di vederlo. Un elenco dei mali del mondo o una inopportuna intrusione delle scienze della natura nel magistero della Chiesa anticipano, nell'enciclica, la possibile *"cura per la casa comune"* ed una presa di consapevolezza. Ciò che

distingue l'enciclica dai pronunciamenti che nel passato hanno affrontato questioni ecologiche, è la forza con cui vengono espressi alcuni concetti, intrisi di preoccupazioni e di raccomandazioni. La casa comune è descritta con realismo ponderoso, resistente, che si propone come evidenza.

Il papa sembra, d'altra parte, ben consapevole che la questione ecologica non è priva di ambiguità: da un lato vi è il rischio di una riduzione della sostenibilità ad uno slogan o, peggio ancora, ad un ulteriore strumento di marketing; dall'altro si apre anche lo spazio di un trans-umanesimo che rappresenterà forse la vera sfida negli anni a venire. In questo senso, *"Laudato si"* ha contribuito a dare profondità al tema, denunciando apertamente la tentazione di sfruttare il Green come nuova occasione di disparità, ma anche ponendo definitivamente l'uomo al centro di un'ecologia integrale.

*"Fratelli tutti"*¹⁵ (come del resto *"Laudato si"*) è un'altra enciclica che, pur senza proporre visioni innovative o schierare la Chiesa in dibattiti che competono singole discipline scientifiche, cerca però di propiziare il passaggio dal pluralismo alla fraternità nei diversi ambiti dell'esperienza (politica ed economica, ma anche quotidiana ed ecclesiale), indicando i luoghi in cui essa già dà prova di sé. Alla non-neutralità della tecnica evidenziata in *"Laudato si"* (LS 114) si aggiunge, così, la non-neutralità delle relazioni sociali. L'essere-con è inseparabile dalla qualità della relazione, sebbene essa sia spesso invisibile ai nostri modelli teorici. Anche in questa enciclica l'amore per la casa comune viene descritto come qualcosa che unisce le persone e che va vissuto con un desiderio di solidarietà.

¹⁵ Enc, 4 ottobre 2020.

La comunione di intenti, d'altronde, ad avviso del Papa deve essere sperimentata anche tra le varie religioni.

A riprova di ciò, il dato¹⁶ che vede le possibilità di un dialogo interreligioso effettivamente aumentate anche se restano differenze profonde, la più importante delle quali attiene al ruolo della "responsabilità" dell'uomo nei confronti dell'ambiente, che rimane più forte nelle religioni monoteiste che nell'immanentismo delle religioni orientali¹⁷.

Il compito che le religioni hanno di fronte è dunque non da poco, dovendo riuscire ad essere efficaci nel convincere l'uomo moderno a convertirsi, a partire dalla interiorizzazione della verità fondamentale costituita dall'esistenza di una crisi inaccettabile nel rapporto tra uomo e natura nella prassi dello sviluppo economico corrente.

Se riusciranno in questo intento, le religioni, specialmente se unite nel dialogo, possono oggi essere una forza importante nel determinare un affermarsi di valori che stimolino l'umanità ad un modello di sviluppo caratterizzato da compatibilità e non da contrapposizione con la preservazione dell'ambiente e con la conservazione della natura.

Oltre a quello descritto, è in corso un altro fenomeno che, di matrice socio-politica, ben si impone nelle riflessioni fatte, ovvero l'avanzare di una religione laica che vede, nell'ambientalismo, una nuova motrice di consensi per chi vuole abbattere il sistema. Alcuni hanno intravisto nella "sostenibilità" una sorta di espiazione al senso di peccato che è ricaduto sull'uomo, macchiatosi dell'onta di avere inquinato e di usare impropriamente le risorse. Dio è diventato "verde" finendo per essere

¹⁶ G. Filoramo, *Religione ed ecologia. Problemi e prospettive*, cit., p.59.

¹⁷ Questo punto non è però rilevante solo al fine del rapporto tra sviluppo e ambiente ma, anche, con riferimento a quello della fondazione dei diritti umani.

sostituito con nuovi culti, individuabili nella osservazione di riti di rispetto per l'ambiente nella sua testimonianza di corsi e ricorsi che vedeva in passato il comunismo esaltare il proletariato, ed oggi l'ambientalismo esaltare l'ecosistema¹⁸. A ben vedere, chi sostiene tale tesi considera che il problema da risolvere sia sempre il medesimo: l'Occidente liberale e capitalista che manipola le masse per sostenere se stesso.

L'illusione progressista è cambiata nei contenuti, ma si tratta solo di un'ideologia presa a prestito dagli ex marxisti che mirano a demolire l'Occidente liberale e capitalista sfruttando, come argomentazione, la natura. Chi fomenta la ribellione al sistema non lo fa più muovendo dallo sfruttamento della classe operaia ma dall'abuso dell'impiego delle risorse, un problema che richiede una nuova fede ecologista che, però, richiede una rinuncia all'uomo moderno in termini di svilimento della sua natura. L'uomo, infatti, per natura ma ricercare, provare, viaggiare, mangiare carne, lavarsi con detergenti profumati, consumare, tutte attività che oggi sono sotto accusa per essere inquinanti e, perciò, gli si richiede un atto di fede, che porti a rinunce¹⁹. Il nuovo Dio verde richiede dei sacrifici, al pari di quelli pagani. Si tratta di interiorizzare una nuova forza energetica, universale, che rimanda ad una vera e propria fede per la quale si deve lottare contro il sistema e i consumi non adeguati. Tale fede crea identità connotate da rispettabilità e da profili culturalmente degni di stima, creando, così, molto proselitismo, il tutto richiamando una sorta di cammino di fede.

¹⁸G. Meotti, *Il dio verde. Ecolatria e ossessioni apocalittiche*, Liberilibri, Macerata, 2021, p.65.

¹⁹Ivi, p.88

1.2 La “natura” nelle teorie dei filosofi classici

Il modo in cui intessere il rapporto tra uomo e ambiente non costituisce una questione nuova, rivelandosi un tema affrontato già nel mondo antico, in particolare in quello greco. Il rapporto tra l'uomo, gli animali e le piante, nel primo millennio a.C. si poneva, soprattutto, nell'ambito della produzione agricola e della urbanizzazione, laddove veniva notato che l'abbondanza dei raccolti olivari, delle viti e dei cereali era collegato in maniera diretta ad una significativa crescita demografica.

Il tema era anche ripreso in merito al problema dell'incertezza delle coltivazioni che portavano ad intensificare l'uso del terreno.

Da un punto di vista più astratto, l'ambientalismo venne approfondito anche nel focus sul problema dell'influenza dell'uomo sull'ambiente²⁰.

Nel V secolo a. C., in Grecia, promossa dalla scuola di Ippocrate, si diffuse la teoria del “determinismo ambientale”, secondo cui ambiente naturale e corrispondenti risorse, quali l'acqua e il clima disponibile, decidevano i requisiti fisici e culturali della popolazione.

Nel trattato ippocrateo “Sulle arie, le acque e i luoghi”, Ippocrate affermava, infatti, che le differenze ambientali tra territori fossero la causa delle differenze fisiche delle popolazioni, nonché del loro temperamento e dei costumi²¹. Anche Erodoto, nel 450 a.C. ca, sosteneva che da regioni molli nascono di solito uomini molli, non essendo possibile che uno stesso paese produca frutti meravigliosi e uomini forti in guerra, insinuando che la

²⁰ G. Panessa, *Fonti greche e latine per la storia dell'ambiente e del clima nel mondo greco*, Pisa 1991, I, 123 ss.

²¹ Cfr L. Bottin, *Introduzione a Ippocrate, Arie acque luoghi*, Venezia 1986.

tempra del carattere provenisse da esperienze di vita dure, provanti, tipiche delle regioni poco ricche di risorse²².

Il filosofo Aristotele nel III secolo a.C. distinse tra i popoli europei, coraggiosi e amanti della libertà, ma poco evoluti, e quelli asiatici, più riflessivi ed ispirati artisticamente, ma servili, miti e, infine, i Greci, che vivendo in una terra a metà tra Asia ed Europa rivendicavano entrambe le qualità²³. In considerazione della bassa influenza delle attività umane sull'ambiente l'attenzione all'impatto ambientale era poco analizzato.

Si poteva, unicamente, trarre un'attenzione all'attività di prelievo di risorse (animali, vegetali, minerali) dall'ambiente e l'immissione di residui organici o inorganici delle attività, trattandosi di quantità di residui esigue e, soprattutto, di quei pochi scarti non biodegradabili (limitati ad alcune attività, come la metallurgia). La deforestazione, necessaria allo svolgimento delle attività agricole, era talmente ridotta da non determinare alcun problema. Tra l'altro, la centralità dell'attività umana sull'ambiente, portava a ritenere maggiormente qualificate le aree antropizzate rispetto a quelle selvagge: *"Le piante esistono in vista degli animali e gli altri animali in vista dell'uomo ... Se la natura non fa nulla di inutile né di imperfetto, è necessario che essa abbia fatto tutte queste cose in vista dell'uomo"* (Polit. 1256 b 15 ss.).

Un'accezione ancillare della natura rispetto alle esigenze dell'uomo è rinvenibile anche nella concezione del socratico Senofonte quando osserva che gli animali *"nascono e crescono a vantaggio dell'uomo"* (Mem. IV, 3, 10). Nello stesso senso la scuola *"stoica"*, che rileva che tutto fosse stato creato in funzione di qualcos'altro: le messi e i frutti che la terra produce

²² Ibidem.

²³ G. Panessa, *Fonti greche e latine per la storia dell'ambiente e del clima nel mondo greco*, cit., p. 129.

furono creati per gli animali, gli animali per gli uomini, anticipando il concetto di catena alimentare²⁴. Anche nella cultura romana si trova spesso conferma che è l'ambiente a influenzare l'uomo (in tal senso Livio, Curzio Rufo, Plinio il Vecchio, Vitruvio, Strabone)²⁵.

Varrone, Virgilio, Propertio nelle loro "Laudes Italiae" argomentano circa l'idea che la natura superiore dei romani fosse dovuta all'ambiente, particolarmente ricco, e all'intervento dell'uomo; pertanto, anche le tecniche di trasformazione hanno una capacità di trasformazione del mondo decisiva. Pure in tal senso Cicerone, esaltando l'abilità umana, la considera capace di sfruttare le risorse naturali fino a creare una seconda natura nella natura²⁶. Le opere d'irrigazione, gli acquedotti, la centuriazione, il sistema viario, il *limes* sono dimostrazioni di regimentazione capaci di trasformazioni migliorative dell'ambiente, inteso, sempre, come funzionale all'uomo. La distese incolte (*solitudines*) e le zone boschive, di difficile accesso (*silvae*) venivano associate al caratteristico spazio della barbarie, in contrapposizione alla civiltà. Interessante è anche la visione di Teofrasto, che non accolse l'idea aristotelica della funzionalità degli animali e piante in favore all'uomo, considerando l'ambiente naturale munito di suoi scopi, certo non completamente indipendenti dall'uomo che dell'ambiente fa parte, ma tuttavia autonomi.

Teofrasto fu tra i primi ad osservare la natura come munita di sue esigenze valutando il ruolo della luce e dell'esposizione, nonché i requisiti naturali richiesti dai corsi di acqua, dalla natura del suolo e dal clima. Nella

²⁴ Rinvenibile nel frammento 1153 di Crisippo, conservato da Cicerone, *De natura deorum* II, 14, 37.

²⁵P. Fedeli, *La natura violata: ecologia e mondo romano*, Palermo 1990, pp.25 ss.

²⁶ Cicerone, *De natura deorum* II, cit., 60, 150-152.

mentalità degli antichi appare, dunque, diffusa l'idea che l'ambiente costituisse il luogo di espressione degli Dei, e gli stessi culti venivano in origine praticati in spazi naturali in cui si attendeva la manifestazione di una potenza superiore (i colpiti dal fulmine potevano dirsi testimonianza di tali espressioni). In tal senso, l'ambiente viene considerato, tendenzialmente, spazio di interferenza, come attestano diversi miti: la protezione di aree boschive riguardava, unicamente, boschetti sacri²⁷.

Storicamente, le popolazioni che abitavano nel bacino del mediterraneo erano, solitamente, abili navigatori e molte imbarcazioni richiedevano l'abbattimento di centinaia di alberi ad alto fusto (una flotta di 100 triremi richiedeva 17.000 remi), che venivano ottenuti con abbattimenti di abeti, di cipressi e di pini marittimi. Tuttavia, il dato non riscuoteva nessuna preoccupazione, come testimonia lo schieramento di 300 navi, da parte della flotta ateniese nel corso del V secolo²⁸. Tucidide, a proposito della caduta di Anfipoli nel 424, scrisse che *“gli Ateniesi furono gettati in un grande spavento, soprattutto perché la città era loro utile a causa dell'invio di legname per le navi e di tributi in denaro”*²⁹.

Platone, nel IV secolo a.C. perorò a favore di una multa per gli agricoltori dai cui fondi fossero partiti incendi che avessero danneggiato alberi dei vicini mentre, sempre in caso di danni al patrimonio boschivo, Tolemeo III Evergete richiese di procedere a ripiantumazioni³⁰. Platone descrisse anche i dissesti idrogeologici come cause, il dilavamento del suolo, il

²⁷ D. Musti, *La qualità della vita nella città greca classica*, cit., pp. 109-119.

²⁸ Ibidem.

²⁹ G. Panessa, *Fonti greche e latine per la storia dell'ambiente e del clima nel mondo greco*, cit. p.22.

³⁰ P. Fedeli, *La natura violata: ecologia e mondo romano*, cit., pp. 23 ss.

disboscamento e la contrazione delle risorse idriche³¹. Il filosofo ritenne che le piogge intense e prolungate, e non gli insediamenti umani, fossero la causa del degrado ambientale di quell'epoca.

Lo storico Plinio approfondì la relazione tra boschi ed acqua considerando i primi, contenitori idonei a trattenere i rovesci per, poi, distribuirli alle aree limitrofe³². Egli, tra l'altro, deplorò le violazioni della natura realizzate dall'attività umana di ricerca di metalli preziosi: *"Tentiamo di raggiungere tutte le fibre intime della terra [...] L'uomo ha imparato a sfidare la natura"*.

Lucrezio, nel I secolo a.C., parla di una natura stanca, incapace di fornire le risorse per la sussistenza delle creature, perché *"tutto a poco a poco si logora, e se ne va, consumato dalla vecchiaia, in rovina"*³³.

Si tratta, in generale, di attenzioni non organiche ma segmentate a vari aspetti della natura, argomentando senza un rigore scientifico, ciò in quanto lo sviluppo di un'adeguata sensibilità ambientale era impedita dalla frequenza delle guerre, il cui impatto sull'ambiente era sempre incisivo.

Le risorse naturali erano sempre al centro dell'interesse bellico, e come Erodoto più volte evidenziò fu proprio la prosperità dell'Europa a costituire l'incentivo per i Persiani intenti a conquistarla. Nello stesso senso, Tucidide individuò nella scarsa fertilità del territorio dell'Attica il motivo per il quale non vi fossero invasioni. La problematica ambientale che iniziò a porre i problemi con maggiore rigore divenne, nel tempo, il fenomeno dell'urbanizzazione. Strabone, parlando della città di Pisa, ne descrisse i gravi dissesti idrogeologici, cui avevano fatto seguito frequenti inondazioni

³¹ Seneca ricorda che l'abbattimento delle foreste avvenuto sul monte Emo aveva provocato la comparsa di un'ingente quantità d'acqua.

³² P. Fedeli, *La natura violata: ecologia e mondo romano*, cit., p.23 ss.

³³ O. Longo, *Ecologia antica. Il rapporto uomo/ambiente in Grecia*, Aufidus 6 (1988), pp.3-30.

del Tevere, mettendoli più che con l'errore umano, in rapporto con catastrofi naturali.

Platone descrive le condizioni ambientali dell'antica Atene: l'Attica, un tempo ricca di fertili pianure e di alte montagne piene di foreste, di corsi d'acqua e di pascoli, si era trasformata in terra brulla e arida. Le grandi città classiche, come Alessandria d'Egitto erano, invece, afflitte da problemi urbanistici come l'affollamento, il rumore, il traffico, l'inquinamento dell'acqua e dell'aria, il sistema fognario insufficiente, il problematico smaltimento dei rifiuti prodotti. Le città greche che potevano presentare problemi ambientali erano solo Atene e Corinto, che crescevano a dismisura senza un piano razionale. Città più piccole basate sul sistema "geometrico" avevano, invece, una distribuzione più razionale. Nella Costituzione degli Ateniesi, Aristotele ricorda l'esistenza di funzionari pagati per curare la nettezza urbana monitorando che non vi fosse alcuno scarico in luoghi non autorizzati; nello stesso senso gli ispettori del mercato dovevano prendersi cura delle merci, assicurando l'assenza di sofisticazioni. La sensibilità verso questi temi era avvertita anche a Roma, attenta alla salubrità dell'ambiente, come dimostrano i controlli alle speculazioni edili, che vedevano gli insediamenti umani in contrasto con l'attività agricola.

Così Plinio il Vecchio, nel I secolo d.C., dopo aver accusato le attività umane di inquinare, confidò nella grandezza della natura per sostenere la necessità di perseguire il progresso, utile per rendere migliore la vita³⁴. La storia

³⁴ Il tema si riscontra anche in iniziative culturali, venendo citato nel coro dell'Antigone di Sofocle, che celebra l'uomo nella sua capacità di trasformare l'ambiente, evidenziando il rischio di un esaurimento delle risorse naturali.

insegna che un vero e proprio interesse per il tema è sopraggiunto a seguito della diffusione del processo di industrializzazione.

1.3 Il rapporto uomo-ambiente nelle teorie antropocentriche

La questione ambientale è soprattutto questione etica, nella sua accezione di comportamento teso a far prevalere il bene sul male, dove il bene è la preservazione della natura ed il male il suo uso abusante. In ambito filosofico questi problemi hanno costituito motivo di approfondimento approdando a conclusioni diverse. Kant, ad esempio, esprime pienamente la visione etica del problema ambientale riconducendo il dato etico-normativo ad una dimensione logico-fattuale, individuando nel "rispetto" la categoria fondamentale della morale.

In Kant la critica risulta essenziale per la fondazione della morale, ammettendo quale unico "imperativo categorico" il principio formale pratico derivante soltanto dalla "ragione pura pratica", che appartiene unicamente al genere umano.

Secondo il filosofo, occorre svincolarsi dagli impulsi e dalla pratica, intrisi di acriticità, per incontrare in se stessi la vera spinta all'azione, quella giusta, connotata di morale messa in pratica.

Se l'antropocentrismo etico del filosofo si fonda sulla distinzione tra persona e cosa, ciò è dovuto al fatto che egli riconosce il fondamento universale della volontà, del dovere e del rispetto nella stessa ragione umana.

L'uomo, dotato di ragione, è in grado di distinguere il *piacere* dal *bene* e di adeguarsi alla morale sottoponendosi ad essa in virtù di un dovere che è necessario affinché il bene si affermi. Kant è un filosofo antropocentrico, pur

riconoscendo agli animali una presenza di spirito che, però, non consente loro di essere ragionevoli, il che li colloca in una posizione di non rilevanza se il fine è di moralizzare l'esistenza.

Per Kant tutte le forme di vita, siano esse animali o vegetali, sono "prodotti organizzati di natura in cui tutte le parti sono reciprocamente scopo e mezzo"³⁵ e tra queste nessun essere è di per sé lo "scopo finale" della creazione, privilegio riservato solo alle persone che, per questo, hanno la possibilità di divenire esseri morali. Per essere morali ed etici è necessario possedere il requisito della razionalità che consente di discernere il bene dal male, unico tramite per creare un mondo giusto e vivibile.

La visione antropocentrica configura la natura come un'entità nelle mani dell'uomo, che può indirizzarne l'impiego e le forme d'uso.

In riferimento alla natura Kant precisa che i doveri che sorgono in capo alle persone nei confronti dell'ambiente vanno stabiliti soltanto sulla base della sua capacità di servire i *bisogni umani*. Nell'opera "*Critica del giudizio*" Kant afferma che in mancanza di *interessi umani* la creazione sarebbe un "*semplice deserto, vano e senza scopo finale*"³⁶ il che inquadra tutto ciò che è esterno alle persone come corollario e non autonomo.

Ciò premesso, secondo Kant si deve fare attenzione a non distruggere il "*bello di natura*"³⁷, in quanto così facendo si comprometterebbe la disposizione alla fruizione estetica dell'uomo, di cui la morale si nutre; inoltre non si deve neppure distruggere ciò che può essere utilizzato da altri. La visione antropocentrica di Kant porta, dunque, a considerare la

³⁵ L. Battaglia, *L'etica ecologica e il nuovo olismo*, in S. Castignone (a cura di), *Etica dell'ambiente*, Napoli, Guida, 1994, pp. 143-159.

³⁶ I. Kant, *Critica del giudizio*, Torino, Utet, 1993, p.61.

³⁷ Ivi, p.67.

natura strumentale all'uomo e alle sue necessità, pur sensibilizzando circa il rischio di un suo utilizzo inidoneo a preservarla. I filosofi di matrice kantiana hanno, in seguito, affrontato il tema della relazione uomo-natura nella sua dimensione di uso e risorsa, senza separare le due entità³⁸.

Il limite di tale visione risiede proprio nel non avere individuato nella natura una sua valenza autonoma, non servile all'uomo. Inoltre, l'attuale transizione che procede in una direzione volta ad assicurare che l'impiego delle risorse non si realizzi a discapito delle future generazioni, unita alla nozione di sviluppo sostenibile, contempla una visione della relazione uomo-ambiente che prende le distanze dalla semplicistica riduzione della natura a funzione di asservimento dell'uomo.

Anche il concetto di "biodiversità", che impone limiti all'allocatione delle risorse e, quindi, al loro utilizzo per le esigenze umane, denota che la visione antropocentrica non possa assolvere alla funzione di fornire risposte esaustive alle questioni emerse. Di fatto, la scienza ha individuato nella natura l'esistenza di una propria identità che occorre valutare prescindendo dal bisogno umano. Un taglio meno riferito alla centralità dell'uomo e più sensibile alla "diversità" porta ad allontanarsi dalle visioni kantiane.

1.4 Le posizioni anti-antropocentriche

L'antropocentrismo kantiano è una visione della vita appartenente alla cultura euroasiatica che viene meno in alcune culture come quelle africane, precolombiane e aborigena che sono profondamente animiste. Ciò fa ritenere che la sua affermazione si collega alle civiltà che hanno

³⁸ L. Battaglia, *L'etica ecologica e il nuovo olismo*, cit., p. 66.

sperimentato un certo livello tecnologico, con relativa antropizzazione del territorio³⁹.

Il dovere di prendersi cura dell'ambiente può essere piuttosto legato al riconoscimento di una sua ontologica esigenza di non essere sfruttato al di là delle sue capacità. I limiti delle posizioni antropocentriche vennero affrontati in studi successivi, dando vita ad analisi che partivano da altre angolazioni. Con lo sviluppo dell'industrializzazione gli impatti delle macchine, insieme alle conseguenze delle estrazioni minerarie, misero in luce l'esistenza di una disfunzionalità di tali attività rispetto all'ambiente. L'ecologista statunitense Aldo Leopold adottò una posizione assolutista nel merito di una valutazione della natura, ritenendola degna di rispetto fino al punto da sacrificare il bene degli individui per il suo.

Per sostenere le proprie tesi, Leopold accentuò il concetto di "comunità" intendendolo come condivisione di valori etici in un'ottica interrelazionata, riconoscendo, in tal senso, una dignità autonoma all'ambiente.

Proprio nelle etiche ambientali che assumono questa nozione di "comunità" sorge il problema di una ridefinizione dello statuto morale in vista di una sua applicabilità a tutti i componenti dell'ambiente: ed è a questo proposito che si manifestano le differenze tra di esse.

Si può certo, benthamianamente, assumere come criterio di qualificazione etica la sensibilità e la sofferenza degli individui: ma questo esclude inesorabilmente dall'ambito etico alberi, suoli, monti, fonti ecc. Si può però seguire anche un'altra via, quella che rinviene nel "rispetto" ciò che qualifica un comportamento come morale e conferisce rilevanza ai

³⁹G. Carcaterra, *Il problema della fallacia naturalistica. La derivazione del dover essere dall'essere*, Milano, Giuffrè, 1969, p. 71.

destinatari cui il rispetto è rivolto. Anche questa via non è priva di difficoltà e di ostacoli e forse, almeno in alcuni casi, non giunge a soluzioni coerenti ed univoche⁴⁰.

1.5 L'etica del rispetto dell'ambiente in Paul W. Taylor

Paul W. Taylor è autore di una serie di pubblicazioni aventi ad oggetto una nuova interpretazione del concetto di rispetto della natura rispetto a quelle kantiane e anti-kantiane⁴¹.

Le sue pubblicazioni sono analitiche e si basano sull'estensione al rapporto con la natura dei principi di etica già esistenti.

Quale sia specificamente il quadro di riferimento strutturale di questa etica, se consequenzialista (utilitarista) o non consequenzialista (deontologico), Taylor esplicitamente non lo dice, lasciando aperto il problema relativo al sistema di regole che definisce i nostri doveri nei confronti del mondo naturale. Tuttavia, è esplicita la sua differenziazione dalle posizioni degli ecologi profondi, quelle più radicalmente sovvertitrici dell'etica tradizionale⁴².

È infatti lo stesso Taylor a prendere le distanze dalle impostazioni dei *deep ecologist* (che verranno approfonditi di seguito), quando precisa sia che il suo sistema non è né "olistico" né organicistico nella concezione dei tipi di entità che vengono ritenuti oggetti appropriati di interesse e considerazione

⁴⁰ G. Carcaterra, *Il problema della fallacia naturalistica. La derivazione del dover essere dall'essere*, cit., p.67.

⁴¹ Uno dei più noti è *Respect for Nature. A Theory of Environmental Ethics*, pubblicato a Princeton nel 1986, che segue e sviluppa un più breve saggio, *The Ethics of Respect of Nature*, pubblicato nella rivista *Environmental Ethics* nel 1981 e tradotto in italiano nel 1996 con il titolo *Etica del rispetto della natura*.

⁴² Cfr P.W. Taylor, *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics* (Princeton University Press, 1986).

morale, sia che esso non richiede che i concetti di omeostasi ecologica, equilibri, integrità forniscano principi normativi dai quali si possano derivare (con l'aggiunta di conoscenza fattuale) i nostri obblighi nei confronti degli ecosistemi naturali.

Al pari degli anti-antropocentrici anche Taylor ritiene che l'equilibrio della natura non è una norma morale per quanto importante possa essere il ruolo che gioca all'interno della nostra visione del mondo naturale, che è sottesa all'atteggiamento di rispetto della natura⁴³. Così, se in Leopold e nei filosofi ambientali (che a Leopold si rifanno) la nuova etica, oltre che per i componenti della comunità-terra, comporta rispetto anche per la comunità come tale, per Taylor sono gli "organismi individuali" – le piante selvatiche, gli animali – in quanto membri della comunità biotica della terra a costituire i destinatari dell'azione morale dell'uomo, per cui la stessa nozione di "natura" sembra indicare non un'entità superiore (metaindividuale) ma l'insieme degli individui costituenti "la popolazione di una specie", con un'accentuazione della individualità per cui ogni organismo non è soltanto un centro teleologico di vita ma il particolare centro di vita che è, nella sua peculiare individualità, unicità e insostituibilità⁴⁴.

D'altronde le norme morali (sotto le quali si specificano modelli di carattere e regole di comportamento) mantengono un loro statuto autonomo nei confronti di omeostasi, equilibrio naturale ecc., i quali, appunto, costituiscono non norme morali ma solo concetti vincolati a una dimensione conoscitiva. Non si può rispettare la natura perché insieme all'uomo crea una comunione ma perché si compone di singole individualità che,

⁴³ Ibidem.

⁴⁴ Ibidem.

esistendo, vanno riconosciute e rispettate. La visione olistica, di sistema, rappresentante il sistema di credenze che sta alla base dell'etica ambientale di Taylor non ha di per sé alcuna valenza morale:

“È un aspetto fattuale della realtà biologica, che va compreso come un insieme di connessioni causali in termini empirici ordinari. Il suo significato per gli uomini è lo stesso che per i non umani, cioè quello di stabilire le condizioni di base per la realizzazione del bene degli esseri viventi. Le sue implicazioni etiche per il nostro trattamento dell'ambiente naturale risiedono interamente nel fatto che la nostra conoscenza di queste connessioni causali costituisce un mezzo essenziale per raggiungere gli scopi che ci siamo prefissati nell'adottare l'atteggiamento di rispetto della natura”⁴⁵.

Sul rifiuto di questi presupposti si snoda il sistema di etica ambientale di Taylor che, in contrapposizione a una concezione antropocentrica per la quale tutti i doveri sono dovuti in ultima istanza solo e solamente agli umani, è incentrato sulla “vita”.

Dalla prospettiva di una teoria incentrata sulla vita, secondo Taylor, abbiamo obblighi morali *prima facie* che sono dovuti alle piante selvatiche e agli animali stessi in quanto membri della comunità biotica della terra e non facenti parte di un sistema. Siamo tenuti moralmente (a parità di condizioni) a proteggere o a promuovere il loro bene *per il loro bene*.

I nostri doveri di rispettare l'integrità degli ecosistemi naturali, di preservare le specie in pericolo e di evitare l'inquinamento ambientale derivano dal fatto che questi sono modi in cui possiamo contribuire a rendere possibile a popolazioni di specie selvatiche di raggiungere e conservare un'esistenza salutare in uno stato naturale. Tali obblighi sono

⁴⁵Cfr P. W. Taylor, *The Ethics of Respect of Nature*, Environmental Ethics, II, 1981.

dovuti a questi esseri viventi in quanto riconosciamo il loro “valore inerente” “... Il benessere degli altri esseri viventi, come il benessere umano, è qualcosa che deve essere realizzato come fine in se stesso”⁴⁶.

Con questa etica Taylor si propone di superare il punto di vista umano e di guardare all'intera biosfera sotto una nuova luce: i nostri doveri nei confronti del mondo della civiltà umana dovranno essere bilanciati da quelli che abbiamo nei confronti della natura, in un'ottica che non considera la civiltà e il mondo umano come unico contesto e termine di riferimento morale.

Ne “*I Metodi dell'Etica*” Henry Sidgwick invitava ad assumere, nella formazione dei giudizi etici “il punto di vista dell'universo” e Paul W. Taylor sembra accogliere questo suggerimento⁴⁷. Il suo ambientalismo consiste nel progressivo acquisto di una conoscenza oggettiva che conduce al riconoscimento dell'individualità e da questa approda alla piena consapevolezza del punto di vista di un organismo.

Che questa esigenza di acquisire il punto di vista di una entità naturale non sia altro che l'estensione all'ambito non umano della preoccupazione di riuscire a ottenere il modo di vedere del “diverso” in quell'ottica di pluralismo delle civiltà e delle normalità che è propria di almeno alcuni settori della nostra contemporaneità, è immediatamente evidente. In effetti, essa costituisce sia una spia dell'orizzonte di tolleranza in cui si situa Taylor sia del carattere non sovvertitore del suo ambientalismo il quale, come già

⁴⁶Cfr P.W. Taylor, *The Ethics of Respect of Nature*, cit.

⁴⁷ Almeno nell'esigenza di superare il punto di vista dell'uomo e di raggiungere “una comprensione genuina del [...] punto di vista di ogni organismo non umano e assieme a questa comprensione, di un'abilità di assumere quel punto di vista”.

si è detto, è soltanto l'applicazione dello statuto morale a quegli individui non umani che finora ne erano privi, all'interno di un'etica già consolidata. Taylor, pertanto, rinuncia sia alla visione antropocentrica che a quella di comunione per costruirne una biocentrica della natura nella quale gli uomini condividono con gli individui non umani la comunità naturale nella quale vivono, comunità costituita da ecosistemi naturali intesi come reti complesse di elementi interconnessi ciascuno dei quali è un organismo, un centro di vita teleologico in cui ogni individuo ha un "merito inerente" che è ciò che è bene per lui.

Il "merito inerente" è quello che l'organismo persegue teleologicamente, indipendentemente dai propri meriti ma, anche, dal proprio interesse e dalla propria consapevolezza⁴⁸. Ciò che rende originale l'opera di Taylor è l'aver separato ogni finalità del rispetto dall'oggetto dello stesso per riconoscergli un diritto a riceverlo in virtù di un "valore intrinseco" che connota tutto ciò che è in vita e che si dirige alla sua natura (che prescinde dall'utilità che essa detiene rispetto alle attività umane). In tale filone si colloca anche l'opera di P. Singer, secondo cui l'azione moralmente giusta è quella che massimizza la soddisfazione delle preferenze del maggior numero di esseri senzienti, inclusi gli animali dotati, come l'uomo, della capacità di soffrire e della preferenza a non soffrire⁴⁹.

Si tratta di un'importante anticipazione del concetto di "biodiversità" oggi recepito ampiamente e deputato ad indirizzare i comportamenti umani che impattano sull'ambiente.

⁴⁸ Il concetto di merito senza inerenza rientra in un sistema di gradazione e di ordinamento strettamente costruito su parametri umani, e pertanto riconducibili a un pregiudizio.

⁴⁹ P. Singer, *Ripensare la vita*, Milano, Il Saggiatore, 1994, p.196.

1.6 L'etica ambientale come "valore intrinseco"

Il termine "rispetto", come anticipato, è sempre accolto, in tutti i filosofi dell'ambiente che fanno ricorso ad esso, nell'accezione kantiana. Esso va inteso non come *"un sentimento che la ragione produce da sé, quindi specificamente distinto da tutti i sentimenti della prima specie, riconducibili all'inclinazione e al timore; in esso si esprime semplicemente la coscienza della subordinazione della mia volontà a una legge, senza inframmettenze di altre influenze sulla mia sensibilità"*⁵⁰.

In quest'ottica, *"Ogni rispetto per una persona non è propriamente che rispetto per la legge ... di cui quella persona offre l'esempio"*⁵¹.

Naturalmente l'applicazione del rispetto a tutti i membri della comunità della terra pone una serie di problemi, derivanti dal carattere razionale della legge: un animale, un monte, una fonte non possono costituire un esempio della legge della ragione cui subordinare la volontà; proprio per questo, del resto, l'etica kantiana viene considerata dai filosofi dell'ambiente come la massima espressione della "modernità" antropocentrica che non affronta il punto di vista dell'altro. È, invece, al rispetto suscitato dalla considerazione del destinatario dell'azione morale come "fine in sé" e non come mezzo per la realizzazione di un fine esterno che è rivolta l'attenzione di molti filosofi dell'ambiente. Ciò comporta l'attribuzione ai nuovi soggetti di una finalità autonoma e pertanto l'identificazione di "statuto morale" con quella di "valore intrinseco" o, a seconda dei casi, di "merito inerente". Così, almeno in un certo settore dell'etica ambientale, quel Kant rifiutato come esponente massimo dell'etica del "qui ed ora", discusso come teorico di un'etica della

⁵⁰ I. Kant, *Fondazione della Metafisica dei Costumi*, trad. it., Bari, Laterza, 1970, p.22.

⁵¹ Ibidem.

coerenza della ragione con se stessa e per questo realizzatore della riduzione della dimensione etico-normativa ad una dimensione logico-fattuale, stigmatizzato come sostenitore di quella visione “moderna” del mondo cui va ascritto il dominio della tecnica e la distruzione della natura, riemerge come lucido assertore del rispetto e del “valore intrinseco” come categorie fondamentali della morale.

Un altro filosofo della morale costituisce un punto di riferimento per quei filosofi dell’etica ambientale tesi ad attribuire “valore intrinseco” alla natura: George Edward Moore. Nella ricerca della distinzione tra “ciò che è buono come mezzo” e ciò che “è buono in sé”, tra “valore di mezzo” e “valore intrinseco” o quelle in cui si discutono le possibili risposte alla domanda “*Che cosa è buono in se stesso*” sono molto presenti anche in alcuni filosofi ambientalisti come, ad esempio, ad Eugene Hargrove. Il ricorso al pensiero di Moore consente di seguire un percorso alternativo a quello solitamente seguito: il percorso “estetico”, quello cioè che trova nella considerazione estetica della natura l’atteggiamento idoneo a legittimare comportamenti preservazionisti. Moore, rispondendo a Sidgwick e condividendone l’affermazione secondo cui la pura e semplice esistenza di ciò che è bello ha un valore trascurabile in confronto a quello che possiede la coscienza della bellezza⁵².

Riconoscere valore intrinseco a ciò che è animato non significa descriverlo, ma rispettare la realizzazione del suo bene, basta riconoscerlo come dotato di valore in sé, come fine in sé. Tutti gli esseri viventi hanno “merito inerente”, tutti gli esseri viventi sono l’oggetto appropriato di un

⁵² Proprio queste indicazioni costituiscono l’impalcatura teorica dei *Fondamenti di etica ambientalista* di Eugene C. Hargrove.

atteggiamento di rispetto. Rispetto che chiarisce Taylor, non è amore: l'amore ha origine nel proprio interesse personale verso il mondo naturale e come risposta ad esso, il rispetto è vero altruismo.

Così come per i sentimenti di affetto che nutriamo verso certi esseri umani, allo stesso modo l'amore per la natura non è nient'altro che il modo in cui ci si sente nei confronti dell'ambiente naturale e dei suoi abitanti selvatici.

E così come il nostro amore per una persona individuale è diverso dal rispetto per tutte le persone in quanto tali (che le amiamo oppure no), analogamente l'amore per la natura è cosa diversa dal rispetto per la natura. L'amore per la natura è, per Taylor, il modo in cui *ci si sente* nei confronti dell'ambiente naturale e, in quanto sentimento, è privo di quella coerenza che ne garantisce l'universalità – cosa che non accade per il rispetto. Dice del resto Taylor: adottare l'atteggiamento di rispetto della natura significa assumere una posizione che si vuole che sia una legge universale per tutti gli esseri razionali⁵³.

Serve un atteggiamento disinteressato e universalizzabile, e chiunque lo adotti ha certe disposizioni regolari più o meno permanenti.

Inteso in questi termini, l'atteggiamento di rispetto della natura corrisponde a quello di rispetto delle persone dell'etica umana: e come quando, adottandolo nei confronti delle persone, ci sottoponiamo a un sistema di modelli e di regole, così quando lo adottiamo nei confronti della natura ci impegniamo a vivere secondo certi principi normativi.

Il "valore intrinseco" crea un rapporto tra l'etica del rispetto della natura e l'etica umana fondata sul rispetto delle persone: alla concezione di sé e degli altri in quanto persone corrisponde la concezione delle entità naturali intese

⁵³ P. W. Taylor, *The Ethics of respect of Nature*, cit., p.461.

come centri di scelta autonoma, così, al rispetto della dignità umana corrisponde il rispetto del “merito inerente”.

1.7 La Deep ecology di Arne Naess

L’idea di un’etica ambientale intesa come *conseguenza* dell’ontologia della natura ha trovato piena espressione nel pensiero del filosofo norvegese Arne Naess.

Si tratta del padre della *deep ecology*, ecologia profonda, contrapposta all’ecologia superficiale, nel suo noto articolo del 1973 *The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: a Summary*⁵⁴. Mentre l’ecologia di superficie fa lotta all’inquinamento e al cattivo uso delle risorse naturali, destinate a salvaguardare l’elevato tenore di vita dei popoli dei Paesi industrializzati, l’accezione profonda va oltre. Rimanendo nella visione antropocentrica, l’ecologia di Naess ne ribalta il paradigma, posto alla base della sua teoria della responsabilità.

La *deep ecology* si basa sulla convinzione che la questione non va risolta in maniera strumentale per migliorare la condizione umana quanto, piuttosto, per realizzare un valore che è intrinseco nella natura.

La teoria è a favore di ciascuna entità naturale, nonché della natura nel suo complesso e si compone, oltre che delle proprietà intrinseche che le sono proprie, anche delle relazioni che la legano a tutte le altre entità. Secondo Naess il fondamento dell’etica non può che essere ontologico, il che

⁵⁴ Cfr A. Naess, *The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: a Summary*, in *Inquiry. An Interdisciplinary Journal of Philosophy*, vol. 16, 1973, tr. it. *Il movimento ecologico: ecologia superficiale ed ecologia profonda. Una sintesi*, in M. Tallacchini (a cura di), *Etiche della terra*, Vita e Pensiero, Milano 1998.

comporta un netto rifiuto dell'atomismo, ossia della tendenza a dividere la realtà "in sé" e quella "per come noi, esseri umani, la percepiamo".

A tale concezione Naess contrappone una visione *gestaltista*, in cui la realtà viene vista come un tutto relazionale⁵⁵.

Naess contrappone una *Gestalt Ontology*, un'ontologia della *Gestalt*, una concezione multidimensionale della realtà che, quindi, la concepisce come una *rete* relazionale in cui il significato dei singoli *nodi* deriva dalle caratteristiche intrinseche e dalle relazioni tra questo con tutti gli altri nodi e la rete nel suo complesso⁵⁶. Se, per la *Gestalt*, il tutto vale più della somma delle sue parti, ciò dipende dalla relazione che unisce tali parti.

Nessun aspetto dell'esperienza può essere considerato isolatamente.

In quest'ottica, una foresta non si identifica solo negli alberi che la compongono, comprendendo anche tutte quelle relazioni che si consumano al suo interno e determinano la sua struttura intrinseca.

In quanto *Gestalt*, la foresta, oltre ad essere ciò che si vede, tronchi, rami, foglie, è anche le sensazioni di grandiosità e di mistero che suscita. Si tratta di requisiti reali e non ideali. L'abbattimento dei suoi alberi distrugge anche questo "altro", che dipende dalle relazioni che si mettono in moto grazie ai singoli componenti. Tra un albero ed un altro non c'è vuoto, spazio, "nulla" ma c'è un'identità fatta di un *unicum* che ha radici tra le parti singole.

⁵⁵A. Porciello, *Una giustificazione metaetica del valore intrinseco della natura: il soggettivismo sofisticato (una variante)*, *Ordines*, n.1 giugno 2021, p.219.

⁵⁶ La psicologia della *Gestalt* significa "psicologia della forma" si è diffusa nel XX secolo, il cui fondamento è costituito dalle questioni della percezione e dell'esperienza. Il termine *Gestalt* venne impiegato per la prima volta dal matematico, fisico e filosofo Ernst Mach, e la sua diffusione in ambito psicologico, dipese da Edmund Husserl e Christian von Ehrenfels. L'idea di fondo è quella per cui l'insieme è differente, non necessariamente migliore, rispetto alla somma delle singole parti di cui esso si compone, da cui il motto "il tutto non coincide con la somma delle parti".

Nell'idea di Naess, nello spazio che separa gli alberi c'è essere, c'è vita, in quanto esistono relazioni, tensioni, ovvero valori.

“Il senso di sé dell'ecologia profonda richiede ulteriore maturità e crescita, un'identificazione che oltrepassa l'umanità per comprenderci il mondo non umano”⁵⁷.

Naess ritiene che l'individuo intento all'autorealizzazione del Sé ecologico realizza nei confronti della natura azioni estetiche, moralmente corrette in quanto spontaneamente morali. Di fondo, gli individui detengono un Sé ecologico che non potrà che evitare di trattare l'altro, umano o non umano che sia, come mezzo anziché come fine: *“Più riusciamo a comprendere il legame che ci unisce agli altri esseri, più ci identifichiamo con loro, e più ci muoveremo con attenzione. In questo modo diventeremo anche capaci di godere del benessere degli altri e di soffrire quando una disgrazia li colpisce. Noi cerchiamo il meglio per noi stessi, ma attraverso l'espansione del sé ciò che è meglio per noi è anche meglio per gli altri. La distinzione tra ciò che è nostro e ciò che non lo è sopravvive solo nella grammatica, non nei sentimenti”⁵⁸.*

Ciò richiama il *conatus* di Spinoza, ovvero la naturale tendenza a preservare se stesso che Naess cala in una dimensione relazionale, poiché l'autoconservazione implica la relazione tra gli enti.

Il merito delle riflessioni di Naess è stato di aver analizzato il cambiamento di consapevolezza in ecologia che, da sistema fondato, esclusivamente, sugli elementi umani legati all'ambiente (antropocentrismo), si è progressivamente focalizzato sul sistema e sul tessuto di relazioni che si

⁵⁷ B. G. Devall, *Sessions, Ecologia Profonda. Vivere come se la Natura fosse importante*, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1989, p.75.

⁵⁸A. Naess, *Ecosofia*, A. Airoldi e Salio G. (a cura di), Red edizioni, Como 1994, p.58.

instaurano fra esseri viventi, umani e non umani (ecocentrismo relazionale)⁵⁹.

La forza trainante dell'ecologia profonda è l'identificazione e la solidarietà con tutte le forme di vita. In *deep ecology* si prende atto della consapevolezza del contesto di relazioni che formano il sistema-terra: in questo senso, l'ambiente naturale e culturale non è un mero sfondo della vita umana, ma la sua matrice, oikos, casa⁶⁰. “[...] *l'ecologia profonda è allo stesso tempo una corrente filosofica e una forma di attivismo ecologico. Diciamo che gli ecologisti profondi compiono il seguente percorso: partono dalla denuncia della “crisi ecologica continua” delle società “tecnocratico-industriali”; identificano le problematiche ambientali come una crisi di “natura e cultura”; dopodiché — pensano — i rimedi devono essere della medesima profondità, ossia richiedono un autentico mutamento individuale e sociale, un mutamento etico e politico*”⁶¹.

Tale interconnessione di soggetti meritevoli e relativa protezione si fonda su un imperativo etico, che Hans Jonas definì “etica della responsabilità”⁶². Nello studiare le relazioni tra umanità e natura, Jonas si esprime, infatti, in termini di servizio e cura e non già di dominazione dell'umanità nei confronti della biosfera. Una tale cura costituisce e fonda una nuova “etica della responsabilità”, che si estende all'extra-umano, e dunque alla biosfera definita al contempo come “sistema” e come “parte” del sistema: “*It is at least not senseless anymore to ask whether the condition of extrahuman nature as a whole and in its parts, now subject to our power, has become a human trust [...]*”.

⁵⁹ A. Naess A., *The shallow and the deep, long-range ecology movement. A summary*, in *Inquiry*, cit., pp. 143-149.

⁶⁰ L. Valera, *L'idea di natura in Arne Næss*, in *Filosofia*, 2019, n.64, p.22.

⁶¹ M. Marcos, *Ética Ambiental*, in *Universitas philosophica*, 1999, n.64, p.16.

⁶² Cfr H. Jonas, *Il principio responsabilità* (vol. 468), Giulio Einaudi Editore, 2017.

It would mean to seek not only the human good, but also the good of things extrahuman [...] “⁶³.

In tale nuova “etica di responsabilità”, il riferimento alle generazioni future gioca un ruolo di primo piano: i doveri di servizio e cura nei confronti degli elementi umani ed extra-umani nella biosfera debbono, infatti, tradursi, secondo Jonas, in politiche pubbliche e collettive volte a proteggere le generazioni future⁶⁴.

In conclusione, l’eredità della teoria di Naes è originale e contempla varie opzioni, tra cui l’idea per cui l’essere umano con un Sé ecologico considera la natura come parte di quel sé, e se stesso parte della natura.

Tale concezione lo conduce, spontaneamente, a trattare la natura con lo stesso rispetto che, naturalmente, riserva a se stesso. Il rispetto, nella *deep ecology*, si motiva con la consapevolezza della portata dell’insieme delle parti di cui si compone la natura e di cui l’uomo sente di fare parte.

⁶³ H. Jonas, *The imperative of responsibility: In search of an ethics for the technological age*, University of Chicago Press, 1985, p. 8

⁶⁴ A. Lo Giudice, *Antropocene e giustizia climatica: l’importanza di un’etica della responsabilità*, in *Teoria e Critica della regolazione sociale*, 2, Mimesis, Milano, 2020, p. 119.

CAPITOLO II

LA DIMENSIONE COSTITUZIONALE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE

2.1 La tutela dell'ambiente in Italia: la fase pre-costituente; 2.2 Dalla fase costituente a quella normativa; 2.3 Alla ricerca del fondamento teorico della politica a sostegno della sostenibilità; 2.4 La tutela dell'ambiente: le basi giuridiche; 2.4.1 Il formante legislativo; 2.4.2 Il formante dottrinale; 2.4.3 Il formante giurisprudenziale; 2.5 La Costituzione ambientale e la sua premessa antropocentrica; 2.6 Le proposte di revisione costituzionale; 2.7 La legge 11 febbraio 2022 n.1: la revisione degli artt. 9 e 41; 2.7.1 La protezione degli "umani" e degli "extra-umani"; 2.7.2 La diffusione della giustizia climatica

2.1 La tutela dell'ambiente in Italia: la fase pre-costituente

In Italia, rudimentali interventi legislativi a favore della difesa dell'ambiente risalgono ad inizio del XX secolo quando, nel 1905, per tutelare un'area naturale extraurbana di eccezionale valore naturalistico e storico venne varata una legge che dichiarò "inalienabili" i relitti della pineta di Ravenna⁶⁵. Luigi Rava, Ministro dell'agricoltura ne fu promotore. I movimenti protezionistici italiani ne sostennero la promulgazione con approfondite argomentazioni, portate avanti da intellettuali, soggetti colti, preparati, aggiornati su ciò che accadeva in altri Paesi, in particolare al di là dell'Oceano.

I dibattiti dell'epoca avevano evidenziato l'esistenza di alcuni luoghi degni di tutele particolari, quali le Cascate delle Marmore, le mura di Lucca, la

⁶⁵ La dichiarazione di "inalienabilità" di entità immobiliari era stata efficacemente utilizzata dal Governo dagli Stati Uniti qualche anno prima per garantire perpetuamente l'integrità delle foreste pietrificate dell'Arkansas. È legittimo ipotizzare che il ricorso al regime giuridico dell'incommerciabilità della pineta ravennate sia scaturito da una conoscenza dell'esperienza nordamericana da parte del legislatore italiano.

Baia delle Sirene, Punta San Virgilio sulla costa veronese del Lago di Garda, tutti luoghi ritenuti "intangibili"⁶⁶.

Relatore alla Camera dei deputati della legge speciale su Ravenna fu il deputato Giovanni Rosadi, che si sarebbe distinto, fino all'avvento del fascismo, con una serie di iniziative volte alla tutela culturale e paesaggistica.

In occasione della votazione finale della legge in commento venne approvato, alla Camera dei deputati, un ordine del giorno, presentato dallo stesso Rosadi, in cui si leggeva: *"La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge per la conservazione delle bellezze naturali che si connettono alla letteratura, all'arte, alla storia d'Italia"*⁶⁷.

La nozione di "paesaggio" da sottoporre a tutela pubblica consisteva, dunque, nelle "bellezze naturali" che avrebbero dovuto essere "connesse" con la letteratura, l'arte e la storia d'Italia.

Era, dunque, la storia patria, le liriche di insigni poeti o le opere narrative di importanti scrittori o quelle pittoriche di celebri artisti a designare la dignità alla tutela del paesaggio, non rilevando la sua mera esistenza oggettiva. Le Colline moreniche del Lago di Garda teatro di alcune battaglie del Risorgimento, il Monte Tabor a Recanati eternato ne *"L'Infinito"* di Giacomo Leopardi, le Colline Urbinati nelle rappresentazioni figurative di Raffaello Sanzio divennero oggetto di discussione politica per lo stesso motivo, mentre cadevano nel dimenticatoio i tanti paesaggi che non detenevano alcun vanto nella storia nazionale. La componente scientifico-naturalistica venne, di fatto, esclusa dai requisiti richiesti per la tutela

⁶⁶ G. Rossi, *L'evoluzione del diritto dell'ambiente*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2, 2015, pp. 2 ss.

⁶⁷ Ivi, p.16.

paesaggistica.

Nel 1906 una commissione di nomina reale elaborò una nuova proposta che, tre anni dopo, si tradusse nella legge 20 giugno 1909, n. 364 in cui la tutela paesaggistica venne limitata alle cose mobili e immobili di interesse storico, archeologico, artistico con esclusione delle *"bellezze naturali"*. Tale postilla venne argomentata con una spiegazione ufficiale fornita in aula del Senato del Regno, in cui si chiarì che ne sarebbe derivato un pregiudizio alla *"simmetria generale della legge"*⁶⁸.

La tutela alle aree naturali extraurbane indusse l'on. Rosadi a depositare presso la Camera, il 14 maggio 1910, il progetto di legge *"Per la difesa del paesaggio"* (Proposta n. 496 A. Atti Camera) che, però, non giunse mai alla discussione in aula.

Tale proposta di legge consentì, comunque, di innestare un intervento della Società Botanica Italiana (SBI), istituita a Firenze nel 1888, che, in occasione della sua riunione generale di Roma del 12 ottobre 1911, rivolse un appello al Parlamento e al Governo *"affinché alla legge per la difesa del paesaggio proposta dall'on.le Rosadi sia dato un significato più esteso, affinché consideri i monumenti naturali anche sotto il loro aspetto scientifico, in modo che anche la flora vi trovi protezione"*⁶⁹.

Tali rivendicazioni vennero ribadite dal prof. Renato Pampanini nello scritto *"Per la protezione della flora italiana"*, pubblicato nel 1911, e nell'opera *"Per la protezione della fauna italiana"* del prof. Lino Vaccari, edita nel 1912.

Rosadi si scontrò con alcune frange del Parlamento, poiché i suoi progetti volti ad ampliare l'ambito della tutela contrastavano solidi interessi, come

⁶⁸ Ibidem.

⁶⁹ Il testo integrale del documento è riportato in F. Pedrotti (a cura di), *La Società Botanica Italiana per la protezione della natura (1888-1990)*, Università degli Studi di Camerino, 1992.

quelli relativi all'industria idroelettrica, alla caccia e alla libera raccolta di piante. In realtà, il rimando della tutela paesaggistica ai soli ambiti in cui vi fossero testimonianze artistiche, letterarie o con la storia patria era un modo per propiziare il consenso dei parlamentari reduci o figli di reduci dalle battaglie e di quelli sensibili ai capolavori dell'arte e della letteratura.

La motivazione a sostegno di tale aspetto era, dunque, un sorta di alibi non poggiante su alcuna ragione oggettiva.

L'appello della Società Botanica Italiana, citato in precedenza, deve essere inteso proprio come un tentativo di riportare, nel dibattito culturale e politico di quegli anni, la componente naturalistico-scientifica, che allora veniva regolarmente ignorata o contrastata.

La circostanza per cui la normativa generale sui Parchi nazionali è stata approvata solo nel 1991 è una conferma dell'esistenza di tale architettura culturale e politica che, però, non mancava di critiche.

Il botanico Renato Pampanini nella prefazione allo scritto menzionato *“Per la protezione della flora italiana”*, affermava: *“Quando sia sanzionata la difesa del paesaggio in nome dell'estetica e della storia, sarà atto di coerenza e di giustizia irrecusabile sanzionare anche la difesa della flora in nome della varietà e della bellezza della natura”*⁷⁰.

Sarà la partecipazione in prima persona di Benedetto Croce ad agevolare l'approvazione della legge 11 giugno 1922, n. 778 dove, per la prima volta nell'ordinamento italiano, oltre agli immobili di particolare interesse storico vennero dichiarate soggette a speciale protezione, le bellezze panoramiche e le cose immobili la cui conservazione presentava un notevole interesse

⁷⁰ S. Scamuzzi, (a cura di), *Costituzioni, razionalità e ambiente*, Torino, Bollati Boringhieri, 1994, p.33.

pubblico a causa del loro pregio naturalistico ovvero della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria (art. 1).

Un aspetto cruciale della legge si rinviene all'articolo 2 che stabiliva quanto segue: *"le cose contemplate nella prima parte del precedente articolo non possono essere distrutte né alterate senza il consenso del Ministero della pubblica istruzione"* al quale spettava il compito di autorizzare l'esecuzione di eventuali interventi sugli immobili oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

La legge 778/1922 segna uno spartiacque rispetto al passato, ma presenta il limite di avere fornito una concezione restrittiva della nozione di "paesaggio", che veniva tutelato per la sua bellezza o per i suoi legami con la storia civile e letteraria, ma non anche per le sue implicazioni con la flora, la fauna e i fenomeni geologici.

Un passo avanti si notò nel 1939, grazie all'interessamento del ministro Bottai, quando vennero approvate la legge 1 giugno 1939, n. 1089 sulle cose di interesse artistico e storico e la legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali il cui articolo 1 rivela la filosofia che è sottesa alla normativa:

"Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico: Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

Le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;

I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

Le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze.

La ragione della tutela del paesaggio è essenzialmente estetica, figurativa con particolare attenzione verso i livelli di «cospicua» e «non comune» bellezza, salvo un'apertura — per così dire, naturalistica — verso «i cospicui caratteri (...) di singolarità geologica».

Si dovette attendere la fine del fascismo e la nascita della Repubblica italiana per rivedere la concezione dell'ambiente nella sua veste più versatile, ovvero quella che abbandona la sola accezione di "paesaggio" come oggetto di tutela per risalire alle varie implicazioni ad esso correlate.

2.2 Dalla fase costituente a quella normativa

Con la nascita della Repubblica italiana vennero avviati lavori preparatori dell'Assemblea Costituente volti a fornire la Carta costituzionale del Paese. Tali lavori consentono di dedurre che l'art. 9 della Carta, nell'introdurre tra i principi fondamentali quello della "tutela del paesaggio" (oltre che del patrimonio storico e artistico della Nazione), non si discostarono dalle concezioni recepite nella precedente legge n.1497 del 1939⁷¹.

Tuttavia, l'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale dell'art. 9 Cost. ha dilatato la nozione di "paesaggio" agli aspetti "ambientali" ed "ecosistemici", che hanno trovato, molto più tardi, un'espressa codificazione ufficiale nella legge n.394/1991 sui Parchi nazionali e le altre aree naturali protette terrestri e marine, che all'art. 1 così recita:

⁷¹ S. Scamuzzi, (a cura di), *Costituzioni, razionalità e ambiente*, cit., p.36.

(Finalità e ambito della legge) *“1. La presente legge, in attuazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale. 2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. 3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità: a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici”.*

Nel Novecento, ma anche nei primi anni del terzo millennio, la normativa avente ad oggetto la tutela del paesaggio (dalla legge 11 giugno 1922, n. 778 “Rosadi-Croce” alla legge 431/1985, passando attraverso la legge 1497/1939 e, sino all’inizio di questo secolo, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”), è stata caratterizzata da una disposizione costante: per trasformare, distruggere, modificare aree di valore paesaggistico-ambientale (ed analogamente per gli edifici di interesse storico e artistico) occorre un’autorizzazione dell’autorità pubblica, la cui competenza è mutata nel tempo, sia in capo allo Stato (Ministero della pubblica istruzione, dapprima, Ministero per i beni e le attività culturali, successivamente) che alle Regioni e alle Amministrazioni locali. Laddove l’autorizzazione venga concessa, l’intervento per cui è stata

richiesta è legittimo; viceversa, l'opera non può essere realizzata e l'eventuale esecuzione dei lavori li configura come abusivi⁷².

In sostanza, i beni e le aree considerate meritevoli di protezione sono soggetti ad un controllo pubblico che si esprime con un *nulla osta*. Tutte le leggi a tutela delle bellezze naturali, del paesaggio e dell'ambiente approvate nell'ultimo secolo sono, dunque, accomunate dalla previsione di un'autorizzazione, tra l'altro, ampiamente discrezionale da parte di un'autorità amministrativa. L'ampio ricorso ad abusi edilizi che hanno deturpato l'intero Paese autorizzano a ritenere negativa l'esperienza di tali normative.

Ciò spiega le pressioni politiche ad assumere una posizione forte per salvaguardare beni e ambiti del territorio nazionale non solo di valore universale, ma anche fondamentali per la nostra identità nazionale, per l'economia turistica, per il richiamo che esercita il nostro Paese sugli stranieri. Conduce, dunque, a univoche conclusioni la considerazione dei modi in cui è stato usato, complessivamente, tale potere discrezionale negli ultimi cento anni⁷³.

In tempi recenti alcuni eventi internazionali hanno caricato di maggiori responsabilità il nostro Paese: si pensi alla istituzione della Lista dei Beni appartenenti al Patrimonio dell'Umanità da parte dell'Unesco, alla stipulazione della Convenzione Europea del Paesaggio e all'approvazione, a lungo ritardata dall'Italia, della Convenzione Internazionale delle Alpi. Va detto, però, che l'inclusione di un bene immobile nella Lista del

⁷² S. Settis, *Paesaggio Costituzione Cemento. La battaglia per l'ambiente contro il degrado civile*, Torino, Einaudi, 2010, p.55.

⁷³ Si pensi alle varie frane e smottamenti legati agli eccessivi permessi a costruire concessi. Casi noti sono quelli della Valle dei Templi, della Costiera Amalfitana o delle Colline senesi.

Patrimonio dell'umanità dell'Unesco pur rappresentando un riconoscimento prestigioso non ha alcuna incidenza concreta sull'esecuzione di un'opera pubblica che offenda quel bene (per cui, laddove si approvi, ad esempio, l'autorizzazione all'escavazione di materiali lapidei in una falesia inserita nella Lista dei beni costituenti Patrimonio dell'umanità, l'Unesco non ha il potere né di impedire né di bloccare i lavori ma può esercitare i suoi uffici con azioni diplomatiche sulle autorità italiane e, quale misura di prevista ritorsione, declassare il bene in una seconda lista meno prestigiosa. Ciò implica la mancanza di una vera autorità in grado di impedire tali abusi; difatti le attività estrattive di materiali lapidei in un'area collinare o montana sono, per lo più, irreversibilmente devastanti⁷⁴. Occorre pertanto ammettere che un bene di valore culturale o ambientale universale sito in Italia e annoverato nella Lista non può essere protetto efficacemente neppure dall'Unesco restando esposto alla distruzione o lesione⁷⁵. Le responsabilità dello Stato si accrescono in relazione alla qualità e quantità di beni culturali e naturali che detiene e l'Italia è tra i primi Paesi al mondo in tal senso (ciononostante nell'ultimo secolo si contano ricorrenti condoni urbanistici ed edilizi, istituto sconosciuto agli altri Stati). Nel 2010, l'Accademia dei lincei⁷⁶ ha proposto di stabilire normativamente, fatti salvi gli interventi di manutenzione sempre consentiti, l' "intangibilità" assoluta di alcuni beni

⁷⁴ Perché anche in breve tempo, con gli strumenti meccanici di penetrazione nella roccia oggi disponibili, annullano il bene nella sua stessa concreta esistenza e, con l'estinzione del bene, cancellano anche i valori in esso racchiusi.

⁷⁵ Difatti, nemmeno l'organizzazione scientifica e culturale delle Nazioni Unite può intervenire.

⁷⁶ L'Accademia Nazionale dei Lincei venne fondata a Roma nel 1603 da F. Cesi, F. Stelluti, A. De Filiis e J. van Heeck, con l'obiettivo di costituire una sede di incontri rivolti allo sviluppo delle scienze.

culturali ed aree di elevato valore paesaggistico-ambientale compresi in un Elenco, limitato e “ragionevole”, compilato e aggiornato periodicamente da una Commissione, nominata dal Presidente della Repubblica e formata da tre rappresentanti di ciascuno dei seguenti organismi: Unione Mondiale per la Natura (UICN), Consiglio d’Europa, Unesco, Accademia Nazionale dei Lincei, Società Botanica Italiana, Unione Zoologica Italiana. Ai fini della certezza delle situazioni giuridiche i beni in parola dovrebbero essere esattamente delimitati e congruamente descritti anche con il supporto di idonea cartografia; l’inserimento nell’Elenco andrebbe, inoltre, ogni volta adeguatamente motivato.

In base al progetto, i beni inclusi nell’Elenco dovrebbero essere presidiati da un’autentica *task force*, un nucleo di forze di polizia (tra cui il Corpo Forestale dello Stato e i Carabinieri) insediato direttamente sul territorio per garantire una più efficace, rapida e incisiva azione di vigilanza contro l’abusivismo. Tra le competenze assegnate si dovrebbe anche pensare alla prevenzione degli incendi. Gli interventi dovrebbero avvenire con immediatezza impedendo, ad esempio, che una costruzione sia edificata senza titolo, segnalando all’autorità giudiziaria anche la presenza di autorizzazioni di dubbia legittimità e liceità⁷⁷.

I beni, una volta inseriti nell’Elenco, dovrebbero godere dell’esonazione totale da ogni imposta, tassa, contributo, in breve da qualsiasi onere fiscale diretto e indiretto, centrale e locale, relativamente a qualsiasi utilizzazione del bene, con la sola esclusione dei tributi derivanti da vincoli comunitari come l’IVA (applicabile ma con aliquota più bassa). Il trattamento fiscale di

⁷⁷ S. Settis, *Paesaggio Costituzione Cemento. La battaglia per l’ambiente contro il degrado civile*, cit., p.55.

favore andrebbe esteso anche a tutte le operazioni di trasferimento di diritti reali e di costituzione o cancellazione di diritti di garanzia. Infine, i titolari di diritti reali o i conduttori del bene dovrebbero fruire della particolare agevolazione creditizia di corrispondere all'istituto bancario, l'interesse al tasso dell'1% (la differenza a carico dello Stato).

Si tratta di una proposta che è nota nel mondo politico in cui non ha trovato alcuna considerazione. Oggi ci si avvale di una concezione, quella dello "sviluppo sostenibile", che non dà alcuna indicazione relativa ai contenuti da preservare essendo ancora un concetto derivante dalle elaborazioni culturali di istituzioni internazionali, che presuppongono valutazioni di compatibilità ambientale ma che, nella traduzione, possono diventare uno strumento per ammantare di liceità operazioni arrecanti un *vulnus* all'ambiente.

La riprova di un'interpretazione ambigua e mistificatoria della filosofia e degli istituti provenienti da istituzioni straniere, e dalla stessa Unione Europea, viene dalla definizione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in Italia, dove l'autorità preposta alla decisione, anziché esprimere una pronuncia di compatibilità ambientale negativa nei casi in cui la stessa sarebbe con tutta evidenza inevitabile, tende ad approvare il progetto con una serie interminabile di "prescrizioni" dando via libera alla realizzazione dell'opera, dell'attività o dell'intervento⁷⁸.

⁷⁸ Ibidem.

2.3 Alla ricerca del fondamento teorico della politica a sostegno della sostenibilità

La questione ambientale è divenuta centrale in molti Paesi dove il dibattito non si focalizza sulla necessità di un accordo globale sull'ambiente quanto, piuttosto, sulla ripartizione dei costi e delle responsabilità nell'affrontare la sfida globale. In molte parti del mondo sono stati introdotti limiti vincolanti che riducono il livello complessivo dell'inquinamento, ma l'esistenza di accordi porta a una diversa distribuzione degli oneri. È noto che imporre limiti standardizzati a tutti i Paesi, senza tenere conto dei rispettivi processi di sviluppo, delle esigenze in termini di lotta alla povertà e dell'effettiva disponibilità delle risorse necessarie per l'utilizzo di tecnologie ecocompatibili significherebbe garantire un intervento privo di effetti.

Oltre a tali problematiche altre considerazioni si frappongono agli interventi tesi a risolvere le questioni ambientali: ad esempio la "giustizia storica" che alcuni Paesi poveri spesso rivendicano contro quelli più ricchi⁷⁹. L'argomentazione in questione porta avanti l'idea che i Paesi già industrializzati debbano pagare un certo prezzo, una sorta di "ammenda", per l'inquinamento prodotto nel passato. Occorre, a tal proposito, riconoscere che, quando i Paesi industrializzati di un tempo iniziarono a inquinare il mondo, la conoscenza dell'inquinamento e dei relativi effetti a lungo termine era ancora molto scarsa e ciò ha portato a provocare impatti piuttosto consistenti. Oggi, il problema più imminente è dato dal fatto che i Paesi industrializzati utilizzano una quota maggiore di ciò che definiscono

⁷⁹ E. N. Rezende, *Environmental Law Under Optical Constitutional Law and Liability for Damage to the Environment in Community Law: The Situation of the Art in Constitutional and Community Environmental Law*, in *Revista de Direito Internacional*, 3, 2016, pp. 287 ss.

*“i beni pubblici globali”*⁸⁰, ovvero il patrimonio comune di aria, acqua e altre risorse naturali di cui tutti, collettivamente, possono fruire. L’attuale distribuzione di tali beni appare iniqua ed affonda le proprie radici in differenze storiche, richiedendo un accordo che consenta ai vari Paesi di condividere l’onere della salvaguardia ambientale. Ciò che andrebbe affrontata è la spinosa questione della ripartizione dei costi e dei benefici legati all’esistenza di un ambiente sano.

Grazie a una maggiore rappresentatività delle realtà economiche in espansione, quali Cina, Brasile, India, il G20 rispecchia oggi molto meglio la diversificazione degli interessi in oggetto rispetto ai precedenti G7 o G8, ciò nonostante esso permane scarsamente rappresentativo di quei Paesi poveri che non hanno ancora conosciuto importanti fasi di crescita e dinamismo. Proprio come la Cina e l’India possono oggi accusare l’Europa e l’America del modo in cui si sono impossessate di una porzione tanto rilevante dei *“beni pubblici globali”* così, un giorno, una gran parte dell’Africa potrebbe lamentare il modo in cui la Cina e l’India, insieme all’Europa e all’America, hanno reso ancora più precaria la quota di tali beni riservati al continente⁸¹.

Oggi, il fenomeno della globalizzazione ha posto in risalto il ruolo delle interdipendenze e le realtà che si collocano nei Paesi a bassa manodopera in cui le normative ambientali sono pressoché nulle⁸². Nella realtà contemporanea l’esigenza di un pensiero pubblico critico è avvertita con

⁸⁰ Ibidem, p. 289.

⁸¹ La Cina, l’India, il Brasile e gli altri Paesi interessati oggi da un rapido sviluppo devono seguire principi di correttezza non solo nei confronti dell’Europa e dell’America, ma anche di una larga parte dell’Africa, non ancora interessata dall’espansione globale.

⁸² E. N. Rezende, *Environmental Law Under Optical Constitutional Law and Liability for Damage to the Environment in Community Law: The Situation of the Art in Constitutional and Community Environmental Law*, cit., p.12.

grande intensità ed il tema dell'ambiente viene naturalmente assegnato alla politica. Il pensiero critico globale deve abbracciare riflessioni politiche sulla giustizia e l'equità capaci di superare i singoli confini, allo scopo di garantire un futuro sensato all'umanità.

Oltre agli orientamenti unionali in tema ambientale, che saranno oggetto del prossimo capitolo, l'Italia ha anche nella propria Costituzione alcuni articoli che rimandano al tema: Articolo 9: *“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”*.

Articolo 41: *“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all'ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”*.

Prima di approfondire le evoluzioni che hanno riguardato tali articoli è utile analizzare alcuni “formanti”.

2.4 La tutela dell'ambiente: le basi giuridiche

La tutela dell'ambiente, in un'ottica costituzionale, si basa su una serie di “formanti”, ovvero, su radici giuridiche che hanno origine in tre ambiti: “giurisprudenziale”, ovvero nelle pronunce dei giudici; “legislativo”, ovvero nelle norme giuridiche e “dottrinale” (detto anche dottorale), riferito agli studi ed approfondimenti aventi ad oggetto il tema.

Risalire, in ciascuno degli ambiti citati, alle ricostruzioni che sono state fatte al fine di giustificare l'interesse al tema, fornisce un aiuto sostanziale all'interpretazione dei principi costituzionali. Ciò premesso, è necessario tracciare una traiettoria evolutiva il più coerente possibile con la storia istituzionale (che è anche storia culturale) del Paese, per cui i "formanti" che hanno costituito le basi della nostra Carta costituzionale devono, necessariamente, riferirsi ad elementi condivisi a livello storico. Di seguito, un'analisi di tali basi giuridiche.

2.4.1 Il formante legislativo

Accettando l'opzione che vuole che nessuna tutela sia distante dalla cultura del popolo cui è diretta, occorrerà confrontarsi con la difficoltà espansiva che la tutela del "paesaggio" (e *a minori ad maius*, quella dell'ambiente) incontra ogni qual volta essa va a impattare su principi, valori o veri e propri diritti espressamente tutelati dalla Carta fondamentale⁸³.

È il caso, soprattutto, delle cc.dd. libertà economiche, direttamente presidiate dalla Costituzione (per cui limiti delle clausole generali di utilità sociale), e quindi, della c.d. "costituzione economica"⁸⁴, che sembra atteggiarsi a nemico naturale di quella ambientale. Occorre ricordare che l'attività dei Costituenti venne predisposta all'indomani del secondo conflitto mondiale, in un momento estremamente sfavorevole per proclamazioni ideologiche e politiche. Ciò premesso, la questione discussa

⁸³ Cfr G. Rossi, *Diritto dell'ambiente e teoria generale del diritto*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 3, 2018, pp. 110 ss.

⁸⁴ G.U. Rescigno, *Costituzione economica*, in *Enciclopedia giuridica*, XI, Roma, Treccani, 2001, pp. 1 ss. (*ad vocem*).

riguardava la decisione di inserire o meno un riferimento *lato sensu* ambientalistico in un contesto sociale chiaramente votato all'espansione economica, dapprima in funzione di *ricostruzione* e poi di *crescita* del Paese. In questa chiave, includere nella Costituzione un riferimento al "paesaggio" era, probabilmente, il massimo che si potesse pretendere in *quel* momento storico. Diffusa è l'opinione che tale inserimento fosse una mera "costituzionalizzazione della legge Bottai"⁸⁵ come una *rassicurazione* verso gli operatori economici dell'epoca. Occorre, comunque, valutare positivamente la *sedes materiae*, in considerazione che il *paesaggio* (da intendersi nel senso di *ambiente visibile*) è menzionato all'interno dei *Principi fondamentali* della nostra Carta, in tal modo derivandone la sua centralità quale *valore costituzionale*. Infine, lungimirante, soprattutto alla luce degli sviluppi successivi, si è rivelata la scelta della formula linguistica adottata all'art.9 (*La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*) che costruisce il meccanismo di protezione essenzialmente attorno al *dovere* dei pubblici Poteri di provvedere in tal senso.

Diversamente, si sarebbe potuto indulgere in proclamazioni o costruzioni della tutela ambientale in termini di diritto soggettivo perfetto (diritto *al* paesaggio, diritto *all'*ambiente). Il rapporto tra "costituzione economica" e "costituzione ambientale" ha, in realtà, regolarmente portato alla prevalenza della prima, vuoi per sostenere lo sviluppo edilizio e viario del

⁸⁵ La legge n.1089 del 1939, legge Bottai, fissava due strumenti per la tutela del paesaggio: l'identificazione delle aree protette "*a causa del loro notevole interesse pubblico*" e la redazione a cura del Ministero di "*piani territoriali paesistici*", da depositarsi presso i Comuni. S. Cassese, *I beni culturali da Bottai a Spadolini*, in *Rassegna degli Archivi di Stato*, 1-2-3, 1975, pp. 116 ss.

dopoguerra, vuoi per assecondare quello industriale degli anni Sessanta del Millenovecento⁸⁶.

La successiva crescita della normativa ambientale ha reso evidente il carattere *emergenziale* del diritto positivo dell'ambiente, nel senso che i problemi sono stati oggetto di disciplina legislativa quasi sempre tardivamente e comunque in modo episodico. Un'altra caratteristica della legislazione ambientale, strettamente connessa alla suddetta matrice emergenziale ha riguardato le regolamentazioni spesso *ad hoc* non riuscendo a produrre un *sistema normativo*, quanto piuttosto una stratificazione normativa. Inoltre, il meccanismo descritto ha fatto sì che il carattere *tecnico* della normativa di settore abbia finito, di fatto, per delegare la determinazione dei propri contenuti a soggetti posti al di fuori del circuito democratico-rappresentativo.

Tale tecnicismo ha condotto al mancato riconoscimento del carattere *sociale* del tema ambientale, rendendolo slegato dalle dinamiche politico-sociali in senso stretto.

2.4.2 Il formante dottrinale

In prospettiva costituzionalistica, si può per molti versi definire il XXI secolo come quello dell'emersione delle politiche ambientali, qualunque sia l'accezione della nozione "ambiente".

Un chiaro indizio, in tal senso, può ricavarsi dal confronto del dato meramente quantitativo delle costituzioni attualmente vigenti rispetto al recente passato: *"le Costituzioni che prevedono, a vario titolo, forme di tutela*

⁸⁶ Cfr G. Rossi, *Diritto dell'ambiente e teoria generale del diritto*, cit., p.118.

ambientale sono passate da poco più di 40 (nel 1989) a 153 (ad oggi), con un numero di ordinamenti a “costituzionalizzazione ambientale” triplicato e che copre ormai più dei tre quarti degli Stati membri dell’Assemblea delle Nazioni unite (193)”⁸⁷.

Al cospetto di una simile evidenza numerica è lecito concludere che si sia di fronte a una vera e propria *tendenza* del costituzionalismo contemporaneo e non invece a un fenomeno congiunturale⁸⁸. Accanto all’accrescimento numerico dei testi costituzionali che si interessano della protezione ambientale, vi è una parallela tensione verso tipologie di tutela sempre più intense e strutturate, tanto che è stata proposta una classificazione delle costituzioni vigenti in tre tipologie⁸⁹:

a) *ambientali* in senso proprio, ossia contenenti, *ab origine*, disposizioni specificamente dedicate all’ambiente;

b) *revisionate*, tali sono quelle nelle quali i dispositivi ambientali siano stati inseriti in un secondo momento;

c) *silenti* rispetto allo specifico argomento⁹⁰.

⁸⁷ D. Amirante, *L’ambiente preso sul serio. Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, fasc. speciale, 2019, pp.1 ss.

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ *Ibidem*.

⁹⁰ In ambito europeo, i primi testi costituzionali contenenti sin dall’origine riferimenti specifici all’ambiente sono la Costituzione greca del 1975, quella portoghese del 1976 e quella spagnola del 1978; alla tipologia dei testi c.d. revisionati appartengono le costituzioni della maggior parte dei Paesi europei c.d. di *Civil Law* (in particolare quella tedesca, revisionata nel 1994, francese, arricchita dieci anni dopo con la “*Carta ambientale*”, e italiana, dopo la revisione del 2001); tra gli ordinamenti costituzionali *silenti*, il paradigma europeo più significativo è quello inglese ma la situazione è analoga in altri ordinamenti c.d. di *Common Law*, pur extraeuropei e pur dotati di un testo costituzionale scritto, come ad esempio gli Stati Uniti d’America. Allargando lo sguardo oltre il Vecchio Continente non sembrerebbe azzardato affermare che le punte di maggior avanzamento in ordine all’adozione costituzionale delle tematiche ambientali si registrino in Sud America e in Africa nonché, parzialmente, in Asia. Così è per la Costituzione cilena del 1980, quella peruviana del 1993, quella argentina del 1994, quelle venezuelana e boliviana del 1999; né si può omettere di ricordare quella brasiliana del 1967 (la prima in assoluto a menzionare l’ecologia come valore costituzionale nell’art. 172), poi sostituita nel 1988 da un nuovo testo

Tale intavolazione non ha valore unicamente descrittivo, bensì prescrittivo, in quanto è evidente che un testo normativo che nasca incorporando, sin dall'inizio, un determinato principio vanterà, presumibilmente, un grado di coerenza superiore rispetto a quello di un testo nel quale un determinato valore/principio (nel nostro caso, la "protezione ambientale") venga inserito successivamente. Da questo punto di vista, le costituzioni *revisionate* e quelle *silenti* presentano problematiche sovrapponibili, proprio alla luce della tendenza espansiva del costituzionalismo ambientale, che finirà progressivamente per erodere la categoria silente a vantaggio per lo più di quella *revisionata* (ciò è vero, in particolare, tra i Paesi euro-occidentali).

Nel percorso di raffinamento delle nozioni di "paesaggio" prima, e "ambiente" poi, è stato decisivo il lavoro della dottrina, che ha offerto un insieme di concetti idonei a formare un "diritto vivente" orientato alla valorizzazione delle istanze di tutela ambientale verso quelle economiche.

Negli ultimi anni sembra assistersi a una decisa inversione di tendenza dei rapporti di forza tra Economia e Ambiente, incidendo sulla riconsiderazione in atto delle politiche economiche; segnatamente, tra gli studiosi stanno riprendendo forza interpretazioni della Costituzione economica finalizzate a recuperare lo spirito originario delle disposizioni in materia: impedire la formazione di poteri privati in grado di influenzare la

ancora più esplicito e strutturato in senso ambientalista. Per l'Africa vanno menzionate almeno le costituzioni del Sudafrica (1996), del Mozambico (2004) e dell'Angola (2010), mentre per l'Asia va registrato un panorama più variegato, che spazia dal sostanziale silenzio delle costituzioni giapponese e cinese alla laconica menzione di quella indiana, sino alla forte assunzione di tali tematiche nella Costituzione di Singapore del 1963 (cfr. E.N. Rezende, *Environmental Law Under Optical Constitutional Law and Liability for Damage to the Environment in Community Law: The Situation of the Art in Constitutional and Community Environmental Law*, cit.).

vita pubblica anziché garantirne una crescita. Un simile approccio ermeneutico si presta a essere efficacemente calato proprio sul terreno delle tematiche ambientali, favorendo da armonizzazione.

Lo stesso diritto UE ha formalizzato, nell'art.11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il principio dell'integrazione delle *"esigenze connesse con la tutela dell'ambiente [...] nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile"*. Restringendo lo sguardo al nostro Paese, gli studi di Alberto Predieri e Temistocle Martines offrono l'occasione di essere ripresi con maggior fortuna rispetto al passato. Predieri gettò le basi per un'espansione della clausola dell'art.9 in termini prettamente ambientali, osservando come il *"paesaggio"* rappresenti il risultato della *"continua interazione della natura e dell'uomo, come forma dell'ambiente"*⁹¹ per giungere così a identificarlo con *"l'intero territorio, la flora, la fauna, in quanto concorrono a costruire l'ambiente in cui vive ed agisce l'uomo"*⁹². A Martines si deve invece l'opinione che la tutela ambientale vada ricondotta all'ambito dei doveri, più che dei diritti costituzionali⁹³.

Attualmente molti studiosi mostrano di condividere le prospettive dei due studiosi.

⁹¹ A. Predieri, *La regolazione giuridica degli insediamenti turistici e residenziali nelle zone alpine*, in *Foro amministrativo*, III, 1970, pp. 359 ss.

⁹² *Ibidem*.

⁹³ T. Martines, *L'ambiente come oggetto di diritti e di doveri*, in V. Pepe (a cura di), *Politica e legislazione ambientale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, pp. 15 ss.

2.4.3 Il formante giurisprudenziale

Anche in virtù degli studi condotti, la giurisprudenza costituzionale ha portato avanti un lavoro di espansione sino al limite massimo consentito dai dati normativi disponibili⁹⁴.

Il percorso della Consulta è passato per la via dell'interpretazione sistematica, facente perno soprattutto sugli artt. 9 e 32 Cost., costruendo in tal modo un vero e proprio "diritto soggettivo" all'ambiente salubre di cui avrebbe dovuto essere titolare ciascun cittadino; per poi ricondurre l'istanza di protezione ambientale, in termini più "oggettivi", alla soddisfazione della fondamentale esigenza umana di esistere e agire in un *habitat* appropriato. Quest'ultimo è quello nel quale la pluralità dei cittadini può estrinsecare la propria personalità nelle sue dimensioni sociali ed economiche (cfr. in particolare la sentenza n.641/1987)⁹⁵. Gli "approdi sicuri" su cui oggi si può contare sembrano essere⁹⁶:

- a) la tutela dell'ambiente (da intendersi in senso prettamente ecologico) ha natura di "interesse pubblico di rilievo costituzionale";
- b) l'ambiente non costituisce propriamente un oggetto di diritti (fondamentali, soggettivi, funzionali) bensì un *valore costituzionale*;

⁹⁴ Tappe fondamentali di questa opera di significazione ed espansione sono state almeno le sentenze n. 74 del 1969, nn. 94 e 359 del 1985, nn. 167 e 641 del 1987, n. 324 del 1989, n. 437 del 1991, n. 54 del 1994, n. 196 del 1998, n. 407 del 2002, nn. 182 e 183 del 2006, n. 367 del 2007 e n. 272 del 2009, n.223 del 2016.

⁹⁵ Con detta sentenza la Consulta inizia a concepire la tutela dell'ambiente come interesse di rilievo costituzionale eminente in sé e per sé (diritto *dell'ambiente*), affrancandosi progressivamente dal paradigma dell'art. 32 Cost., il quale – del resto – aveva già mostrato di esplicitare le sue maggiori potenzialità più che altro rispetto alla *salubrità* dell'ambiente di lavoro, e quindi nei rapporti interpretati.

⁹⁶ M. Cecchetti, *Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell'art. 9 della Costituzione avente ad oggetto l'introduzione di una disciplina essenziale della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale*, in *Diritto pubblico europeo – Rassegna on line*, 1,2020, pp. 1 ss.

c) la tutela dell'ambiente è un interesse tipicamente *trasversale*.

In particolare, assume rilievo la concezione dell'ambiente nei termini di un "*valore costituzionale primario e assoluto*" (così la sentenza n. 272/2009), poiché in tal modo esso riesce a saldarsi armonicamente con le nozioni di "territorio" e di "paesaggio"⁹⁷. In base alle ricostruzioni dei giudici andrebbero rimosse le *aporie normative* ancora esistenti e, soprattutto, va rimarcato che la fonte giurisprudenziale è stata tra le più attive a pressare per una riforma costituzionale che è giunta nel 2022.

2.5 La Costituzione ambientale e la sua premessa antropocentrica

Propedeuticamente alla trattazione della natura della Costituzione ambientale va fatta una considerazione terminologica. Il concetto di "paesaggio", deducibile dall'art.9 Cost. ante riforma, può essere portato a significare *ambiente visibile*, per cui le menzioni dell'ambiente e dell'ecosistema nell'art.117 Cost. non paiono comunque sufficienti a scardinare la visione antropocentrica del legislatore costituzionale: se l'ambiente è *visibile*, lo è infatti da qualcuno, e quel qualcuno non può che essere l'uomo; così come, per vincolo d'interpretazione sistematica, a quel punto "ambiente" non può che significare *ambiente umano* ed "ecosistema" *ecosistema umano*. Le opposte visioni ecocentriche e/o biocentriche, del resto, mostrano di essere tali solo in apparenza, dato che costituiscono, pur sempre, una prospettiva umana sulla natura⁹⁸ e comunque, postulando una stessa ordinazione di Uomo e Natura denotano una maggiore difficoltà a

⁹⁷ S. Settis, *Paesaggio Costituzione Cemento. La battaglia per l'ambiente contro il degrado civile*, cit., p.21.

⁹⁸ B. Caravita, *Diritto dell'ambiente*, Bologna, Il Mulino, 2005, p.56.

calarsi nell'orbita costituzionale italiano. Tale affermazione deriva dal fatto che risulta evidente come i principi, diritti e valori potenzialmente confliggenti con quelli ambientali siano univocamente costruiti attorno all'essere umano, tanto nella sua dimensione individuale quanto in quella collettiva.

La stessa clausola dell'*utilità sociale* ex art.41 Cost. ante riforma ha una chiara matrice antropocentrica. Più in generale, andrebbero poi considerati due fattori tutt'altro che irrilevanti: il paradigma antropocentrico è quello universalmente diffuso nel mondo occidentale⁹⁹; di conseguenza, tale paradigma caratterizza anche gli ordinamenti sovranazionali e quello internazionale e va ricordato come, soprattutto dopo la formale riscrittura dell'art.117 Cost., il diritto sovranazionale e quello internazionale vadano a integrare con grande frequenza ed efficacia la legislazione domestica, condizionandone anche il contenuto¹⁰⁰.

Il diritto UE ha mostrato, chiaramente, di approcciare le tematiche ambientali a partire dall'Uomo, nel momento stesso in cui pone tra i suoi obiettivi fondamentali, tra gli altri, quello dello "sviluppo sostenibile"¹⁰¹. D'altronde, la prospettiva antropocentrica della Costituzione non rappresenta un ostacolo a una piena tutela ambientale¹⁰², essa appare anzi, da un lato, *"l'unica via che consenta di conciliare le esigenze di tutela degli ecosistemi con gli altri valori fondamentali che caratterizzano le costituzioni contemporanee (si pensi alla vita, al pieno sviluppo della persona, al pluralismo e*

⁹⁹ Con l'eccezione, forse, della Repubblica federale tedesca.

¹⁰⁰ Ove le problematiche ambientali trovano probabilmente la loro sede di discussione più naturale.

¹⁰¹ Art. 3 del Trattato sull'Unione europea [TUE].

¹⁰² M. Cecchetti, *Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell'art. 9 della Costituzione avente ad oggetto l'introduzione di una disciplina essenziale della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale*, cit., pp. 1 ss.

alla partecipazione)” e, dall’altro, la prospettiva migliore per *“impostare il ripensamento di alcuni istituti e la soluzione di alcuni nodi istituzionali, partendo dall’individuazione di principi innovativi che siano coerenti con quella visione fondamentale del rapporto tra uomo e natura”*¹⁰³. Un corretto antropocentrismo, che secondo un’autorevole opinione può essere definito *“soggettivismo antropocentrico”*¹⁰⁴ è idoneo sia a fondare un’etica della responsabilità ambientale, persino intergenerazionale¹⁰⁵ sia a focalizzare l’attenzione non tanto sui *soggetti* del rapporto (Uomo o Natura) quanto sul *rapporto stesso* (Uomo e Natura)¹⁰⁶. In tale ottica, la linea di sviluppo più promettente, anche per l’Italia, sembra essere quella tracciata dall’Unione europea¹⁰⁷.

2.6 Le proposte di revisione costituzionale

In ordine alle linee di azione volte ad assicurare maggiore razionalizzazione della Costituzione, si sono aperti vari gli scenari di un possibile intervento sul testo della Carta. La riformulazione avvenuta nel 2022 (l. n.1 dell’11 febbraio) è stata preceduta da ampi dibattiti in seno ai quali sono state affrontate le varie alternative possibili.

I primi dibattiti hanno avuto ad oggetto l’opportunità di affiancare in Costituzione, al cenno fatto nell’art.117, un’esplicita menzione della *“tutela ambientale”* in base all’assunto che la tutela del paesaggio non si identifica con quella dell’ambiente¹⁰⁸; dall’altro, è evidente che gli approdi raggiunti

¹⁰³ Ibidem.

¹⁰⁴ Ibidem.

¹⁰⁵ Ibidem.

¹⁰⁶ B. Caravita, *Diritto dell’ambiente*, cit., p.67.

¹⁰⁷ Ivi, p. 68.

¹⁰⁸ Ivi, p.69.

dalla Corte costituzionale hanno concorso alla formazione “di un diritto costituzionale che sconta tutte le debolezze e le incertezze del diritto di formazione pretoria, ossia di un diritto inevitabilmente connotato da quei caratteri di frammentarietà, precarietà e incompletezza che discendono dalla sua origine casistica”¹⁰⁹.

I primi disegni di legge costituzionale finalizzati a soddisfare l’esigenza descritta sono stati tutti orientati a riformulare o integrare i contenuti dell’art.9 della Costituzione.

Occorre tenere presente la bipartizione tra revisioni *bilancio* e revisioni *programma*, a seconda che queste abbiano di mira il semplice consolidamento del diritto vivente, anche subcostituzionale, formatosi in una data materia, ovvero aspirino a un superamento della disciplina vigente¹¹⁰; inoltre esiste una differenza tra revisioni *leggere* e revisioni *pesanti*, che fa leva sul grado di analiticità della disposizione che ci si propone di inserire nel testo.

Occorre, poi, tenere in conto che più abbondano le integrazioni in sede di revisione, maggiore è il rischio di turbare l’equilibrio complessivo dell’atto normativo in questione¹¹¹. Ciò premesso, il d. d. l. cost. A.S. 212 (sen. De Petris e altri come promotori) ha concretizzato un’ipotesi di revisione *programma* e *pesante* così come il d. d. l. cost. A.S. 83 (anche in questo caso la sen. De Petris è stata prima firmataria). Appartengono, invece, al novero delle revisioni *leggere* gli altri due disegni di legge costituzionale (A.S. 1203,

¹⁰⁹ Ivi, p.72,

¹¹⁰M. Cecchetti, *Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell’art. 9 della Costituzione avente ad oggetto l’introduzione di una disciplina essenziale della tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale*, cit., p.2.

¹¹¹ D. Porena, *Sull’opportunità di un’espressa costituzionalizzazione dell’Ambiente e dei principi che ne guidano la protezione. Osservazioni intorno alle proposte di modifica dell’articolo 9 della Carta presentate nel corso della XVIII legislatura*, in *Federalismi*, 14, 2021, pp.312 ss.

proposto dal sen. Perilli e A.S. 1532, del sen. Gallone), mentre il d.d.l. *Perilli* contiene un intento programmatico e innovativo (“*la Repubblica tutela l’ambiente e l’ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell’interesse delle future generazioni*”)¹¹². La proposta della sen. Gallone, in base a quanto descritto, si collocherebbe nel quadrante delle revisioni (*leggere*) *bilancio*, limitandosi ad aggiungere la parola “ambiente” agli altri campi già tutelati dall’art.9 Cost. L’opinione maggioritaria ha ritenuto opportuna una formalizzazione testuale della tutela ambientale più esplicita all’interno dei principi fondamentali (*sedes materiae*), anche tramite l’inserimento del riferimento ad essa nella definizione dei rapporti tra la potestà legislativa statale e la potestà legislativa regionale (come oggi avviene nell’art.117 Cost.). È molto diverso scolpire la tutela del bene ambiente direttamente nell’art. 9 Cost., in quanto ciò comporta il suo inserimento tra i principi supremi dell’ordinamento costituzionale¹¹³.

Le ipotesi di revisioni programmatiche *pesanti*, come le due proposte *De Petris*, hanno esposto al rischio di irrigidire il sistema della tutela ambientale inibendo gli interventi correttivi della giurisprudenza qualora si fosse conclamato un contrasto tra istanze dotate di eguale forza formale.

In tali casi non si potrebbe che determinare, alternativamente, o una soluzione anti letterale, quindi arbitraria, dell’ipotetico conflitto, oppure una *pietrificazione* dell’equilibrio tra i due termini del rapporto, configurabile quale vera e propria *tirannia* dell’uno sull’altro¹¹⁴. In merito alla proposta *Gallone* (A.S. 1532), essa è stata la meno problematica di tutte,

¹¹² Ibidem.

¹¹³ Ibidem.

¹¹⁴ Ibidem..

mirando sostanzialmente a una semplice ratifica degli esiti cui è approdato il diritto vivente, come attesterebbe l'inserimento di un unico lemma (ambiente) nel corpo di un testo (dell'art. 9) per il resto intatto: in questo caso la revisione *bilancio* non avrebbe creato nemmeno problemi di equilibrio complessivo, poiché il bilanciamento tra valori confliggenti sarebbe per l'appunto quello già certificato dalla Corte costituzionale con le sue precedenti statuizioni.

In definitiva, anche nell'ottica di rispettare il generale *tono* delle disposizioni costituzionali, una costituzionalizzazione *leggera* della tutela dell'ambiente sulla falsariga dei due disegni di legge *Perilli e Gallone* è stata giudicata in dottrina preferibile alle altre¹¹⁵. Peraltro, un intervento poco invasivo e per nulla innovativo, avrebbe fatto perdere un'occasione storica, dato che le revisioni costituzionali sono in genere infrequenti; tanto più che la materia ambientale presenta un dinamismo e un tasso di innovazione particolarmente accentuati. Nell'ottica di una revisione anche programmatica e pur evitando di formalizzare in Costituzione principi di azione delineati in ambito comunitario, l'idea di dotare l'ordinamento giuridico di strumenti costituzionali adeguati allo sviluppo di un approccio *per politiche* alle questioni ambientali, così come accade a livello sovranazionale, è sembrato il più adeguato. È stato ritenuto opportuno anche un intervento sull'art. 11 Cost., oltre che sull'art. 9 ma la questione non ha attratto più di tanto (e, difatti, la riforma intervenuta nel 2022 non ha contemplato una sua rivisitazione).

Le discussioni sono approdate sull'opportunità di intervento sul secondo comma dell'art.9 Cost. limitandolo all'arricchimento degli ambiti di tutela,

¹¹⁵ Ibidem.

secondo quanto previsto nel d. d. l. n. 1532, con l'espressa menzione del termine *ambiente* dopo quello di *paesaggio*.

Si è anche pensato di aggiungervi un ulteriore periodo con cui istituire una riserva di legge "rinforzata" (per procedimento e/o per contenuto) in modo da consentire di soddisfare l'esigenza di una meta-normazione in materia ambientale e di incorporare, di volta in volta, le priorità sulle politiche ambientali da attuarsi, se del caso, inserendo i relativi principi d'azione elaborati in seno all'Unione europea¹¹⁶.

A rafforzare e completare tale schema, nell'art. 11 Cost., al secondo periodo, avrebbe potuto essere aggiunto un riferimento all'equilibrio dell'ecosistema globale e degli ecosistemi locali¹¹⁷. Non è sembrato opportuno un intervento sull'art.9 e sull'art.2 che intendesse codificare un vero e proprio diritto *all'ambiente* o dovere *verso l'ambiente*, ossia qualificare lo stesso quale *bene giuridico* unitariamente inteso. Il percorso esegetico illustrato sembra aver progressivamente allontanato il concetto giuridico di ambiente dall'iniziale configurazione di matrice giusnaturalistica quale *res* in favore di una sua declinazione prettamente funzionale¹¹⁸. Tra l'altro una lettura dell'ambiente

¹¹⁶ S. Grassi, *Ambiente e Costituzione*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 3, 2017, pp. 4 ss.

¹¹⁷ L'ipotetico secondo comma dell'art. 9 avrebbe dovuto contenere una formulazione del seguente tenore: "[La Repubblica] Tutela l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. I principi e i criteri direttivi delle relative politiche sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Tale legge assicura altresì la partecipazione pubblica al procedimento di decisione". Un art.11 riformulato seguendo le indicazioni del testo avrebbe potuto essere così: "L'Italia [...] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, nonché l'equilibrio dell'ecosistema globale e degli ecosistemi locali; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tali scopi". M. Cecchetti, *Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell'art. 9 della Costituzione avente ad oggetto l'introduzione di una disciplina essenziale della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale*, cit.

¹¹⁸ G. Rossi, *Diritto dell'ambiente e teoria generale del diritto*, cit., pp. 110 ss.

come quella descritta potrebbe avere ricadute negative sulla sua tutela sotto due profili:

a) Tecnico-scientifico, poiché rischierebbe di riproporre una delle *aporie* della legislazione ambientale già evidenziate in precedenza, che postulano una prevaricazione della Scienza sulla Politica (l'ambiente concepito come *oggetto*, infatti, lo sottrarrebbe al decisore pubblico).

Seguendo, invece, i dettami dell'Ecologia, come tutela degli *ecosistemi* e come salvaguardia del loro *equilibrio*, ogni equilibrio è sempre in continuo divenire e gli elementi scientifici richiedono, sempre, di essere contestualizzati¹¹⁹;

b) Tecnico-giuridico, poiché rischia di comprimere la fattispecie, di per sé complessa, entro categorie dogmatiche del tutto inadeguate¹²⁰, mentre la soluzione delle problematiche ambientali, tramite via legale, sembra dover passare attraverso un cambio paradigmatico che introduca, anche per tali figure, un approccio di *grado* anziché puramente qualitativo¹²¹.

Quanto descritto, laddove ciò costituisca risposta a una specifica istanza ambientale, non comporta che singoli rapporti *reali* non possano essere istituiti in riferimento a *singoli beni di interesse ambientale*, ciò in quanto in tale materia rimanda sempre ad una questione di *grado* (*in primis* del rango dell'interesse, poi, del livello di tutela accordabile, infine, dell'individuazione del novero degli interessati).

I vari strumenti giuridici messi a disposizione dall'ordinamento possono servire allo scopo di preservazione dell'ambiente, dall'istituto della proprietà pubblica (art.42 Cost.) sino alla gestione diretta da parte dei

¹¹⁹ Ibidem.

¹²⁰ Ibidem.

¹²¹ Ibidem.

cittadini in ossequio al precetto della sussidiarietà orizzontale (art. 118, ultimo comma, Cost.).

2.7 La legge 11 febbraio 2022 n.1: la revisione degli artt. 9 e 41

Le discussioni aventi ad oggetto la revisione della Costituzione in materia ambientale sono giunte ad un approdo definitivo con la legge costituzionale n.1 dell'11 febbraio 2022¹²².

Tale riforma si allinea con la tendenza globale, descritta nelle pagine precedenti, ed inaugurata negli anni '70 e tuttora in atto, di includere nelle Carte costituzionali e negli ordinamenti giuridici nazionali doveri di protezione e responsabilità ambientale verso la Terra e tutti gli ecosistemi. La legge in oggetto provvede ad inserire tra i principi fondamentali della Carta costituzionale temi quali la "tutela dell'ambiente", della biodiversità e degli ecosistemi, rimettendo al legislatore il compito di stabilire i modi e le forme di protezione degli animali.

Più in particolare, l'articolo 1 della legge ha integrato l'art. 9 Cost. che al comma 2 già inseriva tra i compiti della Repubblica quello di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico. Gli assunti apportati ne ampliano il tenore ed oggi l'articolo stabilisce che:

"La Repubblica [...] tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali".

Il nuovo comma 3 dell'articolo 9 Cost., dunque, risulta suddiviso in due periodi di cui uno dedicato all'ambiente e l'altro agli animali.

¹²²Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente" in GU n. 44 del 22 febbraio 2022, vigente al 9 marzo 2022.

All'art.41 Cost., inoltre, al comma 2, tra i limiti all'iniziativa economica privata è stato inserito il rispetto della salute e dell'ambiente rinviando al comma successivo, la determinazione, in capo al legislatore, dei programmi e controlli deputati a far sì che le attività economiche (siano esse di natura pubblica che privata) possano essere indirizzate, nonché coordinate, a fini sociali ed ambientali:

“L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.

Nell'operazione di integrazione dell'art.9 Cost. la legge in commento ha, dunque, introdotto la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi rinvenendone un profilo di principio fondamentale e valore protetto dalla Costituzione, e all'art.41 ha ricordato che tra i limiti dell'attività economica rientrano quelli “ambientali”.

La modifica al tessuto costituzionale evidenzia anche l'individuazione dei destinatari delle tutela, rappresentati dalle “generazioni presenti e quelle future”; inoltre anche gli animali rientrano nella riforma quali soggetti destinatari della protezione¹²³. In base a quanto emerso nel corso dei lavori parlamentari la finalità della riforma¹²⁴ è di articolare la tutela ambientale, dell'ecosistema e della biodiversità, affermandoli come principi fondamentali dell'ordinamento. Tali revisioni vanno lette anche in ordine

¹²³ M. Allena, *Cosa cambia con l'ambiente tutelato dalla Costituzione*, 5 maggio 2022 in *Energia e Ambiente*, Giustizia, p. 2.

¹²⁴ Dossier n. 405/3 del 7 febbraio 2022 del Servizio Studi delle Camere “*Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*” - Elementi per l'esame in Assemblea.

al tenore dell'art.117 Cost. comma 2 avendo inserito tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, la " *tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*"¹²⁵. I due elementi innovativi di maggior rilievo sono la visione "sistemica" e la volontà di superare la configurazione di un diritto ambientale informato unicamente agli interessi e ai diritti umani ambientali.

In merito al primo punto, la nozione di ambiente introdotta nell'art.9 Cost. articolata sulla triplicità ambiente-biodiversità-ecosistemi costituisce un orientamento consolidato nella dottrina della tutela ambientale in connessione con gli sviluppi e l'influenza del pensiero sistemico anche negli studi giuridici ecologici¹²⁶.

Il pensiero scientifico dell'ecologia e le connessioni del movimento del pensiero sistemico consentono di definire tutti i tipi di sistemi, siano essi composti da organismi viventi, ecosistemi o sistemi sociali. L'idea di risolvere problemi complessi, come quelli in oggetto, ricorrendo ad approcci sistematici è nata dalla seconda metà del XX secolo¹²⁷ che, in un certo senso, coincide con la formazione graduale della moderna cultura giuridica ambientale occidentale a partire dalla metà degli anni '70¹²⁸ quando scienze ingegneristiche, sotto la direzione di P. Checkland¹²⁹, hanno

¹²⁵ Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", in GU n. 248 del 24 ottobre 2001.

¹²⁶ G. Falchetti, *La scienza sistemica interpreta l'ambiente: dall'ecosistema al paesaggio*, in *Riflessioni sistemiche*, Rivista Italiana di Studi Sistemici, n. 2, 2010, pp.40-52.

¹²⁷ C. Cabrera, C. Colosi, L. Lobdell, *Systems thinking*, in *Evaluation and Program Planning*, 2008, 31(3), pp. 299-310.

¹²⁸ F. Fracchia, *Introduzione allo studio del diritto dell'ambiente. Principi, concetti e istituti*, Napoli, 2013.

¹²⁹ Il primo studio di Peter Checkland risale al 1972: P. Checkland, *Towards a systems-based methodology for real-world problem solving*, in *Journal of Systems Engineering*, 1972, 3(2), pp.87-116.

influenzato lo sviluppo e l'applicazione di questo approccio anche nelle discipline umanistiche. Ad avviso di Checkland, i sistemi complessi (tipicamente esemplificati da sistemi elettronici) portano a riflessioni applicabili anche a problemi aventi componenti sociali, politiche e umane¹³⁰. Un sistema può essere rappresentato come un insieme di parti che, qualora combinate tra loro, forniscono nuove proprietà e caratteristiche rispetto alle singole unità. In questo senso, P. Checkland invita a considerare il mondo reale come un sistema *soft* ("occorre trattare il mondo reale come un sistema *soft*")¹³¹: si tratta di un approccio che apre alle modalità partecipative sfruttando le interazioni tra le parti.

Tale pensiero considera il mondo come un "sistema integrato": è quindi impossibile separare un fenomeno dagli altri, e quindi separare natura, società, diritto ed ecologia per poi valutare le interazioni che si realizzano tra le parti singole¹³². In quest'ottica sistematica e, quindi, giuridica, dichiarare di pubblico interesse la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della diversità biologica consente la creazione di un nuovo assetto intersoggettivo tra ordinamento giuridico, natura e individui¹³³. In tale rete di connessioni, la conservazione della natura diventa un principio fondamentale in sé, che come tale non può essere bilanciato in nome di altri diritti¹³⁴.

¹³⁰ P. Checkland-J. Poulter, *Soft Systems Methodology*, in Reynolds-Holwell (eds), *Systems Approaches to Making Change: A Practical Guide*, London, 2020, pp.201 ss.

¹³¹ Ivi, p.202.

¹³² M. Marinoni, *L'anima del mondo, l'ecologia profonda e la cura della casa comune*, in Fogli Campostrini, vol. 11, numero 2, Centro Studi Campostrini, 5, 2016.

¹³³ M. Carducci, *Natura* (diritti della), in Digesto disc. pubbl., Torino, 2017, pp.486-521.

¹³⁴ G. Amendola, *L'inserimento del diritto all'ambiente nella Costituzione all'esame del Senato*, in Dir. giur. agr. amb., 2019, f. 6, pp.1-7.

2.7.1 La protezione degli “umani” e degli “extra-umani”

L’allargamento in Costituzione dei soggetti tutelati, che abbracciano le generazioni future e gli animali riflette un’altra notevole dimensione che arricchisce il dibattito su diritto e ambiente.

Oltre a far parte del pensiero sistematico, il diritto ambientale si trova, ora, di fronte a una nuova realtà che si sposta da interessi puramente antropocentrici a una visione dell’ecologia olistica che include i diritti umani e la protezione della natura, e quindi di altri soggetti umani e non umani: persone, come generazioni future, animali, piante ed elementi costitutivi dell’ecosistema. In un certo senso, la riforma del 2022 ha accolto le teorie di Naess, citate nelle pagine precedenti, che ha analizzato le evoluzioni di coscienza in ecologia, che da un sistema basato solo su elementi umani legati all’ambiente (antropocentrismo) si concentra, gradualmente, sul sistema di relazioni e sulla struttura degli esseri viventi, umani e non umani (ecocentrismo relazionale)¹³⁵.

La forza trainante dell’ecologia profonda (*deep ecology*) di Naess risiede nell’identificazione e successiva solidarietà con tutte le forme di vita. In questo senso l’ambiente naturale e culturale non è solo lo sfondo della vita umana, ma la sua matrice, *oikos*, casa¹³⁶ *L’ecologia profonda è sia una corrente filosofica che una forma di attivismo ecologico. Supponiamo che gli ecologisti profondi seguano la seguente strada: iniziano denunciando la “crisi ecologica in corso” delle società “tecnocratico-industriali”; identificano i problemi ambientali. “natura e cultura” come crisi; poi - a loro avviso - i mezzi devono essere altrettanto*

¹³⁵ A. Næss, *The shallow and the deep, long-range ecology movement. A summary*, cit., p.95.

¹³⁶ L. Valera, *L’idea di natura in Arne Næss*, cit., p. 22.

profondi, cioè richiedono un autentico cambiamento individuale e sociale, cambiamenti etici e politici"¹³⁷.

Detta connessione tra soggetti meritevoli e protezione relazionale si basa sull' imperativo etico, definito da H. Jonas "etica della responsabilità"¹³⁸.

Nell'esplorazione del rapporto tra umanità e natura, Jonas si esprime nel senso della necessità di prendersi cura, piuttosto che controllare, della biosfera umana, ovvero di quegli elementi da lui definiti "extra-umani". Si tratta di una nuova etica della responsabilità che si estende oltre l'uomo fino alla biosfera definita come sistema e parte del sistema: "*Almeno non è più assurdo chiedersi se lo stato di natura al di fuori dell'uomo sia come un il tutto e le sue parti, che ora sono sotto il nostro controllo [...]. Ciò significherebbe che cerchiamo non solo il bene umano, ma anche il bene delle cose al di fuori delle persone [...]*"¹³⁹. La nuova Costituzione pone il riferimento alle generazioni future prima di tutto: ancora una volta si riprende il pensiero di Jonas, secondo cui il dovere di servizio e cura verso gli elementi umani ed esterni della biosfera deve concretizzarsi in una politica pubblica e collettiva volta a proteggere le generazioni future¹⁴⁰. Come tradurre questa responsabilità ecologica in un linguaggio giuridico è una delle più grandi questioni nell'ambito normativo ambientale del nostro tempo. La legislazione ambientale a tutela delle persone e di altri elementi è contenuta anche nella

¹³⁷ A. Marcos, *Ética Ambiental*, cit., p.16

¹³⁸Cfr H. Jonas, *Il principio responsabilità* (vol. 468), Einaudi Ed, 2017

¹³⁹ H. Jonas, *The imperative of responsibility: In search of an ethics for the technological age*, University of Chicago Press, 1985, p.8

¹⁴⁰A. Lo Giudice, *Antropocene e giustizia climatica: l'importanza di un'etica della responsabilità*, cit., p.119

proposta, avanzata nel 2019, di una “Carta dei Diritti fondamentali della Natura dell’Unione Europea”¹⁴¹.

Sulla base di questa prospettiva, lo scopo della proposta è di disciplinare la responsabilità ambientale tramite un sistema di diritti e doveri riconoscendo i diritti della natura nell’ordinamento giuridico dell’UE. Il documento si propone di superare il tradizionale sistema antropocentrico tipico degli ordinamenti occidentali del diritto ambientale e si caratterizza per riuscire a separare gli interessi umani da quelli che non lo sono.

Oltre a questa disposizione, la solidarietà intergenerazionale con la natura viene ottenuta, nella proposta contenuta nella Carta dei diritti fondamentali della natura, definendo il contenuto dei doveri protettivi.

A tal fine la proposta ambisce all’immediato abbandono delle azioni antropiche che causano squilibri del sistema ecologico sistemico e nella valorizzazione della rivitalizzazione e della tutela conservativa della diversità biologica nonché nel mantenimento della stabilità climatica attuale e futura¹⁴².

2.7.2 La diffusione della giustizia climatica

L’allargamento della soggettività giuridica verso le generazioni future e verso soggettività non umane è coerente con una tendenza del diritto ambientale intergenerazionale diretta alla gestione multilivello della

¹⁴¹M. Carducci -S. Bagni- M. Montini-I. Mumta - V. Lorubbio-A. Barreca - C. Di Francesco Maesa - L. Musarò - B. Spinks - P. Powlesland, *Towards an EU Charter of the Fundamental Rights of Nature*. Study, Brussels: European Economic and Social Committee, 2020,p. 44

¹⁴² Cfr M. Carducci et al., *Towards an EU Charter of the Fundamental Rights of Nature*. Study, cit.

questione¹⁴³. La “*governance* multilivello”, basata su una pluralità di attori e metodi di protezione ambientale integrata, poggia sull’idea che vi sia la responsabilità di diversi livelli di potere e si basa sul principio di legittimità democratica, che combina e integra decisioni dall’alto e partecipazione dal basso¹⁴⁴. La risposta del legislatore costituzionale italiano segue e completa la cultura intergenerazionale sui diritti ambientali, promuovendo consapevolezza e *advocacy* ambientale e climatica. In particolare, la riforma costituzionale realizzata con la l. n.1 del 2022 condivide, con tale cultura, alcuni aspetti tra cui l’ampliamento dei soggetti tutelati e la partecipazione attiva ai processi decisionali.

Ciò che si sta concretizzando è una giustizia ecologica, ovvero un’espansione dei titolari di diritti e responsabilità che contribuisce alla promozione di un’ecologia comunitaria unificata, in cui umani e non umani sono soggetti a ordini protettivi¹⁴⁵.

All’ampliamento della legittimazione attiva corrisponde anche un diverso oggetto della tutela: al riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone di far parte di un ambiente sano, corrispondono doveri dello Stato protettore ed obblighi della collettività di far rispettare questi diritti¹⁴⁶. La giustizia ambientale, dunque, teorizza i diritti della terra e dei suoi abitanti e gli obblighi collettivi di rispetto reciproco. L’effettiva attuazione di tale giustizia con mezzi che contribuiscono a mitigare l’impatto della minaccia

¹⁴³ Ö. Bodin, *Collaborative environmental governance: achieving collective action in social-ecological systems*, in *Science*, 2017, p.357.

¹⁴⁴ Sul tema: Comunicazione della Commissione, del 25 luglio 2001, « Governance europea - Un libro bianco » COM(2001) 428 def. - in GUUE C 287 del 12 ottobre 2001.

¹⁴⁵ La necessità di tutelare tali soggetti nel sistema ecologia è stata approfondita da H. Haraway, *Anthropocene, capitalocene, plantationocene, chthulucene: Making kin*. *Environmental humanities*, 2015, 6(1), pp.159-165.

¹⁴⁶Cfr M. Carducci, *Natura (diritti della)*, in *Digesto disc. pubbl.*, cit.

ambientale è discutibile mettendo a nudo la debolezza della riforma costituzionale. Ciò assodato, va comunque riconosciuto che, oggi, anche le scienze giuridiche si sono attivate per agire prima dell'inevitabile disastro climatico.

Il diritto positivo può ancora avere una funzione protettiva nei casi umani e non, fornendo indicazioni importanti: *“Il rapporto tra diritto, potere e diritti fondamentali ha subito una vera e propria mutazione genetica. Oggi c'è una furiosa modernizzazione dei diritti fondamentali, che si manifesta in numerose e originali primizie giuridiche: i diritti alla 'qualità della vita', alla 'pace', alla diversità', 'sicurezza', 'giustizia', sviluppo', 'democrazia', 'efficienza'; senza considerare le categorie dei gruppi antropologici (“diritti degli anziani”, “diritti dei bambini”, “delle generazioni future”, “degli utenti”) o i cosiddetti naturali (“diritti animali”)*”¹⁴⁷.

Infine, la mediazione formale del parlamento¹⁴⁸ si rivelerà necessaria per fornire risposte di lungo periodo, riconoscere la centralità della tutela dei principi fondamentali, aggiornare l'impianto costituzionale per rispondere alle esigenze concrete che la società manifesterà.

¹⁴⁷ G.M. Flick, *Elogio della foresta : dalla selva oscura alla tutela costituzionale*, in *Percorsi. Diritto*, Bologna, Il Mulino, 2020, p.18.

¹⁴⁸ Per “mediazione formale” si intende l'intervento ai fini normativi basato su dati oggettivi, ovvero forniti dalla scienza.

CAPITOLO III

LA SOSTENIBILITÀ: APPROCCIO SCIENTIFICO ED EVOLUZIONE NORMATIVA

3.1 Lo sviluppo “sostenibile”: riferimenti scientifici ed implicazioni; 3.2 La genesi e l’evoluzione normativa nell’UE; 3.3 Il principio di “integrazione”; 3.4 La politica europea per l’ambiente. Il rilievo economico e sociale; 3.4.1 L’attenzione alla politica energetica; 3.4.2 Il Green Deal; 3.5 L’ambiente nelle Costituzioni estere; 3.6 La Risoluzione ONU 76/300: il “diritto umano” all’ambiente salubre, pulito e sostenibile

3.1 Lo sviluppo “sostenibile”: riferimenti scientifici ed implicazioni

Il concetto di “sostenibilità” è stato tracciato con efficacia oltre trent’anni fa in un manifesto pionieristico approntato dalla *World Commission on Environment and Development* guidata da Gro Brundtland¹⁴⁹. Il rapporto Brundtland¹⁵⁰ definiva come “sviluppo sostenibile” la possibilità di soddisfare “*le esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di far fronte ai propri bisogni*”. Questa forma di sviluppo è presto divenuto tema dominante della letteratura sull’ambiente ispirando importanti protocolli internazionali rivolti ad azioni concertate: tra le più note, quelle aventi lo scopo di ridurre le emissioni nocive e altre forme di inquinamento¹⁵¹. Il concetto di “sviluppo sostenibile” è diventato dominante anche in vari vertici internazionali di portata globale, come quello noto come “Summit della terra”, tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992,

¹⁴⁹ Già Primo Ministro della Norvegia e successivamente direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità.

¹⁵⁰ World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, New York, Oxford University Press, 1987.

¹⁵¹ Settis S., *Paesaggio Costituzione Cemento. La battaglia per l’ambiente contro il degrado civile*, cit., p.102

e il “Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile”, tenutosi nel settembre 2002 a Johannesburg, in Sud Africa e, in una certa misura, anche nella Conferenza di Copenaghen sul riscaldamento globale¹⁵². Tali *meeting* hanno condiviso una preoccupazione comune in materia di sostenibilità, ritenendo il mondo incamminato, inesorabilmente, verso scelte di non ritorno. L’essere umano è al centro dell’idea di sostenibilità sia in termini attivi, in quanto se ne sollecita la responsabilizzazione, che in senso passivo, poiché se ne considerano i danni che esso subisce dalle pratiche non sostenibili.

Se la sostenibilità è stata proposta nell’ottica di sollevare le persone dai rischi dei processi distruttivi, attualmente in atto, sembra un controsenso che la sua introduzione sia accompagnata dalla richiesta di rivedere le attività antropiche attuate proprio dalle persone.

In realtà occorre considerare che le persone hanno “bisogni” che spesso soddisfano senza pensare agli impatti, ma anche valori e che, soprattutto, custodiscono la capacità di pensare, valutare, agire e partecipare. Considerare le persone solo in termini di rispettivi “bisogni”, in un’accezione soprattutto socio-economica, porta all’elaborazione di una visione limitata della questione. Ci si dovrebbe interrogare circa le priorità ambientali, ovvero se le risorse della natura debbano essere concepite unicamente in termini strumentali al soddisfacimento di tali bisogni, oppure se esse siano piuttosto un supporto alla nostra libertà in quanto cittadini responsabili, dotati del potere morale di riflettere su questioni che spaziano ben oltre il mero egoismo individuale¹⁵³. In tal senso, nel tempo, la

¹⁵² Tenutasi a Copenaghen nel 2010 in cui venne deciso, tra l’altro, l’impegno di ridurre il surriscaldamento di 2 gradi.

¹⁵³ Cfr M. Gervasi, *Prevention of Environmental Harm under General International Law: An Alternative Reconstruction*, Napoli, 2021.

nozione di “sostenibilità” di Brundtland è stata elaborata ed ampliata da uno dei più importanti economisti del nostro tempo, Robert Solow, la cui idea è stata pubblicata nell’opera *“An Almost Practical Step toward Sustainability”*¹⁵⁴. Solow intende la sostenibilità come il testimone che dobbiamo consegnare alla prossima generazione affinché, *“a prescindere dal tempo richiesto, raggiunga un tenore di vita quanto meno pari al nostro e si prenda cura della generazione successiva in modo analogo”*¹⁵⁵. Il concetto di sostenibilità di Solow presenta diversi aspetti innovativi tra cui, in primo luogo, la necessità di sostenere il tenore di vita delle future generazioni (che l’autore intende come spinta per la conservazione dell’ambiente), attraverso la quale egli conferisce rilievo assoluto al soddisfacimento dei bisogni umani.

In secondo luogo, nell’accezione che caratterizza la formulazione dell’autore, gli interessi delle generazioni future ricevono attenzione grazie ai “provvedimenti specifici” assunti da ciascuna generazione. In tal modo viene introdotta una sorta di “copertura generazionale” che risulta, pertanto, totale, nel senso che i posteri non dovranno intervenire per correggere quanto fatto da chi li ha anticipati. Ci si interroga se questa rielaborazione del concetto di sostenibilità originario, fornito da Brundtland ed operata da Solow, preveda una visione dell’umanità sufficientemente ampia. Infatti, per quanto l’attenzione rivolta al mantenimento del tenore di vita presenti alcuni meriti palesi, ci si può comunque domandare se il parametro (quello del “tenore di vita”) sia sufficientemente esaustivo¹⁵⁶. Nello specifico, sostenere il “tenore di vita” non equivale a tutelare la libertà degli individui di avere, o difendere, ciò che essi giudicano prezioso e a cui

¹⁵⁴ R. Solow, *An Almost Practical Step toward Sustainability*, RFF ed., 1992, p.19.

¹⁵⁵ Ivi, p.55.

¹⁵⁶ F. Salerno, *Diritto internazionale. Principi e norme*, Padova, 2021, p.165.

hanno motivo di attribuire importanza. La ragione per cui si conferisce valore ad alcune opportunità specifiche non coincide sempre con il contributo che le stesse apportano al tenore di vita. In altri termini, se si ipotizza il senso di responsabilità verso il futuro delle specie animali, senza chiederci il perché e in che misura la loro presenza possa migliorare la nostra qualità di vita, si sancisce una sorta di automatismo che finisce per togliere rilievo alla questione.

Se difendere l'estinzione delle specie rientra tra le responsabilità da assumere in nome della sostenibilità, non si comprende come essa possa tutelare il tenore di vita delle future generazioni.

Se si dovesse sostenere la protezione di particolari gufi maculati, ad esempio, non si cadrebbe in contraddizione solo se si ritenesse che il tenore di vita non subirebbe alcuna sostanziale variazione in ragione della presenza o dell'assenza dei gufi maculati, ma occorrerebbe farlo solo in base ad un dovere generico di impedire che questa specie si estingua. Ciò porta a prescindere dalla valutazione del tenore di vita dell'uomo e, con ciò, ad allontanarsi dalle implicazioni nozionali di Solow.

Se l'importanza della vita umana non può essere circoscritta al mero tenore di vita e al semplice soddisfacimento dei bisogni, ma deve essere estesa anche alle libertà di cui godiamo, allora il concetto di sviluppo sostenibile deve essere riformulato¹⁵⁷. Si tratta di pensare di poter sostenere non solo il soddisfacimento dei propri bisogni, ma di poter più ampiamente tutelare o accrescere le proprie libertà (ivi inclusa la libertà di soddisfare i propri bisogni). L'idea di libertà sostenibile così riformulata può abbracciare i concetti enunciati da Brundtland e Solow ed estendersi fino a contemplare

¹⁵⁷ V. Cannizzaro, *Diritto internazionale*, Torino, 2020, p.216.

la conservazione e, dove possibile, la diffusione delle libertà fondamentali e delle capacità dell'uomo di oggi "senza compromettere la capacità delle generazioni future" di godere di libertà analoghe o superiori. Una distinzione in base alla quale gli esseri umani non sono semplici "pazienti", i cui bisogni necessitano di attenzione, bensì anche "agenti", la cui libertà di decidere ciò che ha valore e come perseguire tale valore può estendersi ben oltre i singoli interessi e bisogni personali. La rilevanza dell' esistenza umana, in tali termini, non può essere rinchiusa nel contenitore del tenore di vita o del soddisfacimento dei bisogni. Per quanto importanti, i bisogni del paziente non possono eclissare la sostanziale importanza dei valori ragionati dell'agente¹⁵⁸. La sostenibilità, di fatto, ha subito nel tempo una valutazione di tipo estensivo andando a ricomprendere aspetti sempre più capillari la cui portata è evidente nella normativa.

3.2 La genesi e l'evoluzione normativa nell'UE

Nell'accezione socio-economica, lo "sviluppo sostenibile" si coniuga come un impegno programmatico volto ad uno sviluppo sano e in armonia con le leggi della natura.

Un principio su cui è possibile fondare tale impegno è quello di "equità", che vede la comunità umana compiere le proprie scelte socio-economiche anche in considerazione delle generazioni future.

Il principio dell' "equità" impegna a garantire che le generazioni future possano godere, al pari di quelle attuali, di un patrimonio naturale e

¹⁵⁸ F. Salerno, *Diritto internazionale. Principi e norme*, cit. p.167.

culturale in modo da non comprometterne la fruizione, prescindendo dal tenore di vita che si vuole consentire.

L'equità comporta la ripartizione dei benefici tra i cittadini attuali e futuri e l'assunzione di responsabilità comuni tra gli Stati, anche se differenziate, in deroga ai principi internazionali di "eguaglianza" e "reciprocità" che comporterebbero uno scambio con le generazioni a venire.

La dottrina ha evidenziato che, indipendentemente dal valore giuridico del principio delle responsabilità degli Stati "comuni ma differenziate", la prassi evidenzia che l'equità è il criterio di riferimento al quale si ispirano gli Stati in sede di stipulazione di accordi in materia ambientale. Le responsabilità "comuni ma differenziate" costituiscono il fulcro dello sviluppo sostenibile, anche se ciò implica maggiori doveri in capo agli Stati industrializzati¹⁵⁹.

A seguito del Rapporto Brundtland del 1987 lo "sviluppo sostenibile" ha assunto un ruolo cardine nei dibattiti internazionali, come dimostra la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED), tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992 citata. La Dichiarazione di Rio, emessa in fase conclusiva, contiene 27 principi dedicati all'integrazione ambiente-sviluppo con l' Agenda 21, il programma d'azione che identifica gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e gli strumenti da impiegare per realizzarlo. Rispetto alla Dichiarazione di Stoccolma del 1972 lo "sviluppo sostenibile" fuoriuscito dalla Conferenza di Rio abbandona il presupposto della cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente, sancendo l'imprescindibile esigenza di compatibilità tra lo sviluppo economico-

¹⁵⁹ V. Cannizzaro, *Diritto internazionale*, cit. p.212.

sociale e culturale della popolazione e la tutela dell'ambiente. La Conferenza di Rio portò, inoltre, alla Convenzione sui cambiamenti climatici e alla Convenzione sulla diversità biologica.

L'art. 2 della Convenzione tratta la diversità biologica, affermando che *"sostenibile è l'uso delle risorse biologiche secondo modalità e ad un ritmo che non comportino una riduzione a lungo termine, e che nello stesso tempo salvaguardino la capacità di soddisfare le esigenze delle generazioni presenti e future"*. In tale sede venne anche affermato il principio citato della responsabilità *"comune ma differenziata"*, prevedendo obblighi specifici per i Paesi industrializzati e più tecnici per quelli via di sviluppo¹⁶⁰. Nella successiva *"Convenzione sui cambiamenti climatici"* è stato, infatti, previsto un regime giuridico doppio, uno rivolto ai Paesi sviluppati (ovvero paesi dell'OCSE e dell'Europa centrale e orientale ad economia in transizione) ed uno meno impegnativo per i Paesi in via di sviluppo¹⁶¹.

In ambito istituzionale l'UE ha riservato attenzione alle questioni ambientali evidente già nell'art. 2 del Trattato di Roma (1957) che istituiva la CEE affidandole il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme delle Comunità, ed un'espansione continua ed equilibrata. L'art. 36 del Trattato autorizzava restrizioni al commercio per motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, di preservazione dei vegetali e di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale. Oggi, le nuove acquisizioni

¹⁶⁰ Il Principio 7 della Dichiarazione stabilisce che: *"Essendo nota la diversità dei ruoli nella degradazione dell'ambiente gli Stati hanno responsabilità comuni ma differenziate. I paesi sviluppati riconoscono la loro responsabilità nella ricerca internazionale dello sviluppo sostenibile riguardo le pressioni che le loro società esercitano sull'ambiente mondiale"*.

¹⁶¹ E. Aloj Totaro, *Ecologia ed economia: un binomio di programma per nuove strategie formative e opportunità occupazionali*, in *Ambiente salute territorio*, 1994, 3, p.59.

hanno portato ad interpretare la conservazione delle specie vegetali nell'ambito della qualità della vita.

Nel primo Programma d'azione comunitaria (PAC) in materia ambientale, del 1973, l'accezione di "sviluppo armonioso" veniva associata alla contestuale lotta contro gli inquinamenti e gli altri fattori nocivi, nonché al miglioramento delle condizioni di vita tramite una incisiva protezione dell'ambiente.

Nel 1986 vennero introdotte alcune modifiche al Trattato tramite l'Atto Unico Europeo (AUE) che sancirono la tutela ambientale come uno dei compiti unionali essenziali. In particolare, agli artt. 130 R, 130 S, 130 T dell'AUE viene riconosciuta la competenza comunitaria in materia ambientale, sancendone i principi e i criteri da adottare negli interventi¹⁶².

Nell'art.130 R dell'AUE si afferma che è compito dell'UE:
1) *salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente;*
2) *contribuire alla protezione della salute umana;*
3) *garantire l'utilizzazione "accorta" e "razionale" delle risorse naturali, tenendo conto dello sviluppo sociale ed economico della Comunità e dello sviluppo equilibrato delle sue regioni.*

Un ulteriore principio assunto in ambito unionale è quello del "chi inquina paga" che riconosce responsabile dell'inquinamento il soggetto che lo ha determinato che, sebbene generico, riesce a contenere le diverse possibilità. Sebbene la sua applicazione sia complicata, restringe l'ambito applicativo. Solo le direttive complete, ovvero non generiche, ma molto dettagliate, operano direttamente nell'ordinamento interno.

¹⁶² A.L. De Cesaris, *Le politiche comunitarie in materia di ambiente*, in S. Cassese (a cura di) *Diritto ambientale comunitario*, Milano, 1995, p.38.

Osservando la produzione normativa dell'UE avente ad oggetto l'ambiente, si nota che direttive e regolamenti vengono emessi in modo continuato testimoniando come la sua tutela rientri tra le politiche fondamentali per realizzare uno sviluppo sostenibile¹⁶³.

Il Trattato di Maastricht che ha istituito l'Unione Europea nel 1992 stabilisce che la Comunità promuove uno sviluppo armonioso delle attività economiche e una "crescita sostenibile" volta alla tutela dell'ambiente. La nozione di "sviluppo sostenibile" adottata dall'UE va analizzata alla luce del principio della "proporzionalità" ed equilibrio delle misure con la crescita economica. A seguito del Trattato di Maastricht venne emanato il regolamento CEE n. 880/92 del 23 marzo 1992 che ha introdotto l'etichetta ecologica (*ecolabel-ecoaudit*), pensata come strumento di stimolo per le imprese ad orientarsi verso una produzione eco-compatibile. Successivamente, vennero apportati alcuni emendamenti alla direttiva n. 337 del 1985, che aveva imposto ai Paesi membri l'introduzione della valutazione d'impatto ambientale (VIA) per considerare gli impatti dei progetti di determinate dimensioni sulla qualità della vita, sul suolo, aria, flora, fauna, clima, paesaggio, sul patrimonio culturale e tutta la biosfera. L'iniziativa economica, dunque, rinuncia alla propria centralità per affermare la necessità che lo sviluppo costituisca il punto di equilibrio tra produzione, consumo e tutela ambientale. Il presupposto per uno "sviluppo sostenibile" è la difesa della biodiversità¹⁶⁴ e che l'economia e le altre attività

¹⁶³ P. Dell'Anno, *L'attuazione del diritto comunitario ambientale tra supremazia tra supremazia delle fonti e disapplicazione amministrativa: spunti di riflessione*, in Riv. trim. dir. pubblico, 2004, p. 615.

¹⁶⁴ Anche intesa come diversità e specificità culturale della specie umana.

materiali vengano adattate alle risorse globali disponibili ed alla massima portata della natura.

Con il Trattato di Amsterdam, siglato nel 1997, è stato invece sancito che *“La Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche... un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento del tenore e della qualità della vita”*.

Il Trattato di Amsterdam trova un suo fondamento nella necessità di una nuova cultura dell’ambiente e nel garantire, concretamente, alle generazioni future opportunità pari a quelle garantite a quelle attuali.

Anche nella successiva Carta dei Diritti fondamentali dell’UE, nota come Carta di Nizza, del 2000, venne stabilito, all’art. 37, che nelle politiche unionali occorre rispettare il principio della tutela dell’ambiente *“e il miglioramento della sua qualità, conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”*¹⁶⁵.

La Carta di Nizza ha contenuti programmatici, ovvero indirizzi per le future azioni comuni, prevedendo valori ispiratori, ai quali riferirsi come la dignità, la libertà, l’eguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza e la giustizia. La Carta ha siglato il principio della “sussidiarietà” sancendo la prevalenza, anche in ambito ambientale, della posizione più favorevole per il singolo cittadino. In base a tale principio se la tutela garantita dalla propria Costituzione è migliore di quella comunitaria si dovrà applicare quest’ultima¹⁶⁶.

¹⁶⁵ V. Fantigrossi, *Debole sull’ambiente il progetto di Carta fondamentale dell’Unione europea*, in *Rivista ambiente*, 1, 2000, p.10.

¹⁶⁶ B. Caravita, A. Marrone, *L’organizzazione costituzionale e l’ambiente*, in *Codice dell’ambiente* (a cura di S. Nespor - A.L. De Cesaris), Milano, 1999, p. 87.

3.3 Il principio di “integrazione”

Oltre a quelli descritti fino ad ora, tra i principi della politica ambientale unionale vi sono anche quelli di “prevenzione” e di “precauzione”. La “prevenzione” porta ad assumere scelte che sfavoriscano gli impatti e richiede un’ “integrazione” delle politiche ambientali ed economiche europee in seno alle decisioni interne.

All’art. 6 dell’AUE si afferma che le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere “integrate” nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni comunitarie, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile evidenziando la forza che si è voluto dare a tale principio, che deve essere seguito anche nelle politiche volte a ridurre il divario tra Nord e Sud del mondo. Il principio di “integrazione, dunque, stabilisce che occorre assicurare che gli aspetti ambientali vengano tenuti in adeguata considerazione nel momento in cui le politiche unionali si concepiscono e si realizzano¹⁶⁷.

In base a tale principio anche le politiche interne dei singoli Paesi ed ogni misura adottata implicano sempre di considerare le conseguenze, assicurandosi che non siano suscettibili di comportare impatti incoerenti con quanto stabilito dalle istituzioni europee. In tal senso, al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile e ad una qualità della vita migliore per tutti i popoli, gli Stati membri dovranno ridurre ed eliminare i metodi di produzione e di consumo insostenibili e promuovere politiche

¹⁶⁷ Settis S., *Paesaggio Costituzione Cemento. La battaglia per l’ambiente contro il degrado civile*, cit., p.103-

demografiche adeguate. Come è noto, l'UE incide nella politica comunitaria con due tipologie di atti: regolamenti e direttive.

Solo i regolamenti hanno efficacia diretta, mentre le direttive, in base al disposto dell'art. 189 del Trattato, vincolano unicamente nel risultato da raggiungere, richiedendo di essere recepite da una legge statale.

Ciò premesso, il processo di "integrazione" si realizza in maniera sempre meno complessa vista la necessità di adeguarsi a disposizioni e non a principi. Tramite l'applicazione del principio di "integrazione", lo sviluppo sostenibile nelle politiche comunitarie sta comportando un continuo processo di cambiamento della comunità sociale, a livello globale, regionale, locale il cui scopo è di favorire tutte le opportunità alle generazioni presenti e future di condurre una vita dignitosa.

3.4 La politica europea per l'ambiente. Il rilievo economico e sociale

Come si è visto i principi unionali si stanno sempre più arricchendo come evidente in seno alle misure normative adottate e alle politiche.

La politica comunitaria ambientale si sviluppò a seguito della Conferenza delle Nazioni Unite svoltasi a Stoccolma nel 1972 e dopo la riunione di Capi di Stato e di Governo tenutasi a Parigi nello stesso anno. In tali sedi la Commissione europea venne invitata ad elaborare una politica ecologica comune che portò, nel 1973, i Paesi membri ad adottare il primo Programma d'azione ambientale delle Comunità europee (PAC), di durata quadriennale (1973-1977)¹⁶⁸. Il Programma si ispirava all'articolo 2 del Trattato di Roma, nella parte in cui attribuiva il compito di "promuovere uno

¹⁶⁸ G. Cordini, *Il terzo Programma d'azione della Comunità europea in materia d'ambiente*, in *Il Foro Padano*, 1983, 11, p. 247.

sviluppo armonioso” nonché un’ “espansione continua ed equilibrata” dell’attività economica, e la constatazione che si dovesse impedire ai Paesi membri di svilupparsi in modalità non uniforme falsando le regole della concorrenza e del libero mercato¹⁶⁹.

Infatti, anche la direzione generale dell’informazione della Commissione delle CE, stabiliva che¹⁷⁰ *“Ogni paese si sforza di ridurre al minimo la quantità di agenti inquinanti che taluni prodotti (ad esempio i detersivi) contengono necessariamente per essere efficaci. Affinché questi prodotti possano circolare senza problemi attraverso l’Europa, occorre armonizzare a livello europeo il livello ammissibile di agenti inquinanti. La lotta antinquinamento impone agli industriali un adeguamento, talvolta costoso, dei loro prodotti, ma anche dei dispositivi di fabbricazione. La produzione diventa quindi un po’ più cara. Se gli industriali del mercato comune non dovessero applicare tutti le stesse regole, la concorrenza ne risulterebbe falsata...”¹⁷¹. Il primo Programma d’azione puntava sulla “riduzione dell’inquinamento” individuando azioni riparatrici più che la “prevenzione”, principio che si imporrà negli anni successivi. Il principio centrale era quello del “chi inquina paga” ossia quello in base al quale il soggetto responsabile deve eliminare i danni ed eventualmente risarcirli.*

Mancando nel Trattato un riferimento esplicito all’ambiente, ci si ispirava agli artt. 100 (avente ad oggetto il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri) e 235 (sui poteri c.d. impliciti della CEE), che, richiedendo l’unanimità, rallentarono lo sviluppo della politica ambientale comunitaria.

¹⁶⁹ B. Caravita-A. Marrone, *L’organizzazione costituzionale e l’ambiente*, cit., p. 87.

¹⁷⁰ Commissione CE, n. “Schede europee”, n. 4179.

¹⁷¹ La motivazione economica viene ripresa nel 1990 quando la Commissione stabilisce: *“la definizione di norme nazionali differenti ostacolerebbe la libera circolazione dei prodotti fra i paesi membri, mentre l’imposizione di oneri aziendali ineguali provocherebbe la distorsione della concorrenza”* Comunità europea e difesa dell’ambiente, Schede europee, aprile 1990, p. 3.

Nel 1979 venne emanata una direttiva, 79/831¹⁷² in cui, per la prima volta, venne introdotto il principio di "prevenzione", che però non trovò ancora posto nel II Programma d'azione che durò fino al 1981.

Successivamente venne varata la direttiva 85/337, sulla valutazione dell'impatto ambientale che, anticipando i temi focus della Conferenza di Rio del 1992, trovarono posto nel III Programma d'azione che sottopose ad un giudizio di "sostenibilità" ambientale i progetti di rilievo non solo sotto il profilo economico ma anche in quello "ambientale".

Gli anni successivi vennero arricchiti dalla ratifica dell'Atto Unico europeo (AUE) del 1987 che pose, come si è visto, la questione ambientale come centrale.

Fu così che il IV Programma, che abbracciò il periodo 1987-1992, introdusse il concetto di sviluppo industriale, economico e sociale, collegati ad un migliore impiego delle risorse naturali, nonché nuovi strumenti di indirizzo quali quelli economici, dell'informazione e della formazione, condividendo posizioni di responsabilità con Paesi membri¹⁷³.

Il V Programma, adottato dalla Commissione nel marzo del 1992, e rubricato "*Per uno sviluppo durevole e sostenibile. Programma politico e d'azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile*", ha tracciato un nuovo indirizzo per la politica ambientale unionale. Tra gli elementi di novità l'individuazione della necessità del coinvolgimento della

¹⁷² Direttiva 79/831/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1979, recante sesta modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

¹⁷³ V. Maggiani, *Il quarto Programma d'azione della Comunità europea in materia di ambiente*, in *Il diritto dell'economia*, 1990, 1, p.129.

collettività nelle tematiche relative alle emergenze ambientali, facendo leva sulla condivisione piuttosto che sull'imposizione legislativa. Tale Programma individua sei settori prioritari per ogni azione comune, tra cui: la durevole gestione delle risorse naturali, il controllo integrato dell'inquinamento, la riduzione del consumo di energie non rinnovabili ed il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano.

Vennero, tra l'altro, introdotti meccanismi di sostegno finanziario orientati alla creazione di strutture in cui possano incontrarsi i diversi soggetti interessati dalla politica ambientale.

Nell'ambito di questa nuova strategia vennero pensati due strumenti:

- 1) la risoluzione del Consiglio 92/C 331/03 del 1992, che segna tra gli obiettivi diretti delle politiche comunitarie, quello ambientale nell'ottica di *"accrescere la competitività industriale parallelamente ad un livello di protezione per l'ambiente"*;
- 2) la decisione della Commissione 93/701 del 1993, che istituì un "Forum generale consultivo per l'ambiente" composto da imprese, sindacati, tecnici dotati di competenze specifiche, autorità regionali e locali, organizzazioni di difesa dei consumatori e dell'ambiente, dotato di competenza generale in materia politica ambientale comunitaria¹⁷⁴.

Il VI Programma d'azione definisce le nuove priorità in materia ambientale relative al periodo 2000-2010. Cinque le priorità che spaziano dal miglioramento delle politiche ambientali al tener conto della competitività nei confronti degli altri sistemi economici e la necessità di rafforzare il ruolo dei cittadini nelle politiche comunitarie per una gestione verde del

¹⁷⁴ Il *Forum consultivo generale sull'ambiente* è stato istituito nel 1993 con il compito di consigliare la Commissione europea in merito allo sviluppo della politica ambientale.

territorio. Il Programma ha fissato come punti cruciali di intervento: i cambiamenti climatici; natura e biodiversità; ambiente e salute; rifiuti e risorse naturali.

Il VII programma d'azione, proposto nel 2012, elencava nove priorità da raggiungere entro il 2020, tra cui: la tutela dell'ambiente e il rafforzamento delle capacità di recupero ecologico, il supporto ad una crescita sostenibile ed efficiente, la protezione contro le minacce ambientali alla salute.

In questi dieci anni, gli impegni principali sono stati indirizzati, sostanzialmente, alla gestione della politica energetica ritenuta la più congrua al soddisfacimento degli scopi prefissati nel settimo Programma d'azione.

3.4.1 L'attenzione alla politica energetica

La politica energetica europea degli ultimi decenni sintetizza l'impegno assunto in merito alla questione ambientale e si basa su alcuni pilastri: *“lotta contro i cambiamenti climatici, limitazione della vulnerabilità esterna nei confronti delle importazioni di idrocarburi e promozione di formule in grado di consentire ai consumatori un'energia sicura a prezzi accessibili”*.

La politica energetica unionale è stata oggetto di un'evoluzione costante legata ai peggioramenti climatici e alle criticità geopolitiche nonché alle implicazioni e sviluppi dei programmi di azione¹⁷⁵. La Commissione (2006) propose, nel suo “Libro verde”¹⁷⁶, che la politica energetica si fondasse sugli

¹⁷⁵ V. Cannizzaro, *Diritto internazionale*, cit. p.218.

¹⁷⁶ Il Libro verde fa parte dei cosiddetti "atti atipici" previsti ma non disciplinati dal Trattato CEE, e comporta comunicazioni che possono avere carattere informativo, decisorio, dichiarativo o interpretativo, ed è sottoposto al regime di pubblicità. Tramite il libro verde

elementi seguenti: un obiettivo da perseguire nei negoziati internazionali, di riduzione del 30 per cento delle emissioni di gas serra nel 2020 (rispetto ai livelli del 1990); la riduzione entro il 2050 delle emissioni di gas serra a livello globale del 50 per cento rispetto ai valori del 1990 (che richiede una contrazione dal 60 all'80 per cento nei paesi industrializzati nello stesso periodo); un impegno a ridurre di almeno il 20 per cento i gas serra entro il 2020 (rispetto ai valori del 1990). Il rispetto dell'impegno assunto dall'UE nei confronti della contrazione dei gas serra è al centro della politica energetica europea proprio a seguito delle varie consapevolezza acquisite nel frattempo, in *primis* la constatazione che la riduzione delle emissioni si associa ad incrementi di energia pulita prodotta a livello locale; ciò limita l'esposizione alla volatilità e all'aumento dei prezzi del petrolio e del gas e promuove l'istituzione di un mercato energetico più competitivo, incentivante l'innovazione e le tecnologie più moderne e, in un'ottica economica, ciò comporta anche la promozione dell'occupazione. Per quanto attiene alla politica in materia di diffusione delle energie rinnovabili, che è la più percorsa in assoluto in ambito unionale, essa si pone il doppio scopo di trovare il giusto equilibrio tra installare, oggi, grandi capacità produttive e attendere che i ricercatori contribuiscano a trovare soluzioni tecnologicamente sempre più avanzate per ridurre i costi¹⁷⁷. Nella ricerca di tale equilibrio occorre tenere conto che, ad oggi, l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili è generalmente più costoso di quello di idrocarburi, ma lo scarto si sta riducendo, soprattutto se si tiene conto anche dei costi legati ai

la Commissione europea illustra lo stato di un determinato settore da disciplinare e chiarisce il proprio punto di vista.

¹⁷⁷ Cfr G. De Maio, *Fiscalità energetica e cambiamento climatico. Il ruolo del diritto tributario nella società moderna*, ESI, 2020.

cambiamenti climatici che deve essere contemplato per risalire all'esborso netto. Inoltre, le economie di scala, ottenibili solo grazie alla diffusione dell'impiego di energie rinnovabili, possono determinare una riduzione dei costi anche se, al momento, ciò richiede investimenti ancora molto sostenuti¹⁷⁸. Il dibattito a favore degli investimenti comunitari in energie rinnovabili mette in evidenza che esse contribuiscono a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE aumentando la parte di energia "domestica" a scapito di quella importata. Inoltre, si osserva che diversificando il mix energetico e le fonti delle importazioni è possibile aumentare la quota di energie provenienti da regioni politicamente stabili, assicurando che i nuovi posti di lavoro creati nell'ambito energetico innovativo non siano precari.

Le fonti di energia rinnovabili emettono una quantità ridotta di gas serra o non ne emettono affatto e la maggior parte di esse apporta notevoli benefici in termini di qualità dell'aria, assicurando anche l'affermazione degli impegni verso le future generazioni.

Alla luce delle informazioni pervenute nel corso della consultazione pubblica e della valutazione d'impatto, la Commissione (2016) ha proposto nella sua tabella di marcia per le fonti di energia rinnovabili di assumere l'impegno di innalzare la loro quota nel mix energetico complessivo dell'UE ribadendo il ruolo del principio dell'"integrazione".

Gli obiettivi perseguiti coinvolgono tutti gli ambiti in cui si impiega energia, per cui gli impieghi delle rinnovabili dovranno crescere nella produzione di energia elettrica, biocarburanti, riscaldamento e raffreddamento.

¹⁷⁸ G. De Maio, *Fiscalità energetica e cambiamento climatico. Il ruolo del diritto tributario nella società moderna*, cit., p.88.

È in tale ottica che la politica unionale ha sostenuto l'attività di ricerca avente ad oggetto la produzione di energia elettrica mareomotrice, dal moto ondoso, dagli oceani, geotermica, solare, da biomassa, eolica ed idroelettrica¹⁷⁹. Per quanto riguarda la ricerca sui biocarburanti, il bioetanolo, ottenuto dalle biomasse,¹⁸⁰ ha offerto il maggiore contributo innovativo, anche se permane difficoltoso il suo concreto utilizzo a causa dei costi ancora troppo eccessivi.

In Italia, l'eolico e il solare (pannelli) sono gli ambiti in cui si registrano i maggiori investimenti favoriti soprattutto dall'impatto pressoché nullo dal punto di vista dell'inquinamento ambientale e dai vantaggi collegati al clima disponibile. Il maggiore rispetto delle risorse naturali si realizza utilizzando l'energia solare, che gode di due particolari vantaggi: il primo è la disponibilità nelle ore diurne, quando vi è la maggiore richiesta di energia e il secondo è che, in linea di principio, è l'unico tipo di energia pulita che potrebbe coprire l'intero fabbisogno nazionale, utilizzando meno dell'1 per cento del territorio (2.000 km²)¹⁸¹.

A frenare la diffusione delle energie rinnovabili si pone il loro costo medio ancora eccessivo rispetto a quello delle fonti tradizionali¹⁸². La refrattarietà all'adozione di fonti rinnovabili è, dunque, fortemente legata al loro costo

¹⁷⁹ G. De Maio, *Fiscalità energetica e cambiamento climatico. Il ruolo del diritto tributario nella società moderna*, cit., p.89.

¹⁸⁰ Il bioetanolo è l'etanolo prodotto tramite un processo di fermentazione delle biomasse, ovvero di prodotti agricoli ricchi di zucchero (glucidi) quali i cereali, gli amidacei, le colture zuccherine e le vinacce, gli scarti della produzione vitivinicola. Ultimamente si sta ricorrendo anche alla paglia e ad altri materiali ricchi di cellulosa e alghe.

¹⁸¹ IEA, Report 2021.

¹⁸² Ricorrendo al LCOE (*Levelized Cost of Energy*) è possibile calcolare il rapporto tra l'energia totale prodotta dall'impianto nel suo ciclo di vita, e i costi di investimento, i tassi di interesse e tutti gli esborsi sostenuti sia in fase di costruzione che operativi, il risultato è il costo di un kWh di energia per fonte impiegata.

ancora poco conveniente che, ad oggi, tende a far preferire le altre forme di energia¹⁸³. In realtà, poiché i benefici ambientali non si riflettono nel prezzo di mercato, ciò spiega la necessità dell'intervento pubblico a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili. Se solo si considerassero i costi necessari per ridurre gli impatti, il confronto tra fonti tradizionali e quelle rinnovabili condurrebbe senza dubbio a preferire queste ultime.

La posizione delle istituzioni è tale da superare le indicazioni di mercato valutando la questione nell'insieme, ovvero considerando anche le diseconomie prodotte dalle fonti tradizionali ed i costi associati alla loro rimozione.

Nel Report *Taxing energy use 2019, "Using taxes for climate action"*¹⁸⁴, l'OCSE ha offerto un'analisi della tassazione dell'energia in 43 Paesi mettendo in luce come nelle economie prese in esame la maggior parte delle emissioni di CO₂ derivanti dal consumo energetico sfugga, anche se prevista, a qualsiasi forma di imposizione, con un evidente disincentivo verso il passaggio a fonti alternative di energia pulita. In sintesi, se si eccettuano le emissioni prodotte dal trasporto su strada, che comunque rappresentano solo il 15% del totale, il resto della produzione di CO₂ non viene colpita¹⁸⁵. Nei Paesi considerati l'attuale assetto impositivo non è in grado di determinare un incentivo ad investire in forme produttive più pulite e

¹⁸³ U. Barelli, *I limiti alle energie rinnovabili con particolare riferimento alla tutela della biodiversità*, in Riv. Giur. Ambiente, 2014, p.65.

¹⁸⁴ OECD, *Taxing Energy Use 2019: Using Taxes for Climate Action*, OECD Publishing, Paris, 2019.

¹⁸⁵ Secondo il Report, *"85% of energy-related CO₂ emissions take place outside the road sector. Taxes only price 18% of these emissions. The price signal is at least EUR 30 per tonne of CO₂ for a mere 3% of non-road emissions"*, p.11

nemmeno di ingenerare nei consumatori un interesse ad ottimizzare il consumo. È evidente il ruolo delle politiche rivolte a trovare soluzioni¹⁸⁶.

Di fatto, i Paesi ricevono continue sollecitazioni all'adozione di energie da fonti rinnovabili, come evidenziano gli interventi degli organismi internazionali quali l'ONU che, a più riprese, si è pronunciata sul tema della mitigazione dei rischi climatici e ambientali e della gestione dei rischi catastrofali¹⁸⁷. Nell'Accordo di Parigi del 2015 è stato stabilito che le parti *“riconoscono l'importanza di evitare, minimizzare e affrontare la perdita e il danno associati agli effetti avversi dei cambiamenti climatici, inclusi eventi meteorologici estremi ed eventi a insorgenza lenta, e il ruolo dello sviluppo sostenibile nel ridurre il rischio di perdita e danno”*. Per cui, l'impegno in tal senso è assodato, anche in considerazione dei tre obiettivi principali concordati: il primo, di limitare il riscaldamento globale *“ben al di sotto dei 2 °C”* e cercare, comunque, di raggiungere l'obiettivo di limitarlo a 1,5 °C.; il secondo, di rafforzare le capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, comportando la promozione di una maggiore resilienza e lo sviluppo di soluzioni a basse emissioni di gas a effetto serra; il terzo, funzionale ai primi

¹⁸⁶ Le tasse sull'energia, d'altronde, solo in rari casi distinguono tra le diverse fonti utilizzate e anche ciò contribuisce a scoraggiare riduzioni strutturali delle emissioni. Se le imposte fossero pensate in funzione dell'inquinamento prodotto si potrebbero raggiungere importanti risultati come dimostra il fatto che, nei Paesi che tassano con elevata pressione tributaria i combustibili fossili, l'uso di energia tende ad essere a minore intensità di carbonio.

¹⁸⁷ L'ONU si serve di molti strumenti e enti internazionali creati sotto la propria egida per promuovere diverse iniziative a favore del clima. Tra questi, l'UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) è la principale entità che stabilisce l'agenda per lo sviluppo sostenibile globale. Il WMO (Organizzazione Meteorologica Mondiale), è l'agenzia per la cooperazione internazionale per le previsioni meteorologiche, l'osservazione dei cambiamenti climatici e lo studio delle risorse idriche. Il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC), invece, esamina i dati raccolti ed elabora studi scientifici per i negoziati sul clima. La *“Conferenza delle Parti”* (COP), istituita nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) del 1992, definisce le strategie necessarie per raggiungere gli obiettivi della Convenzione.

due, di introdurre il principio di “responsabilità comune ma differenziata tra i diversi Paesi”¹⁸⁸. Per il raggiungimento di tali obiettivi si rende necessaria una considerevole riduzione della produzione di energia da fonti inquinanti¹⁸⁹.

Anche l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile detta importanti obiettivi energetici, trattandosi di un Programma d’azione che coinvolge le persone, il pianeta ed ha implicazioni sulla prosperità; sottoscritto nel settembre 2015, sta già dando importanti risposte¹⁹⁰. Sono previsti 17 obiettivi e 169 traguardi che puntano a diffondere sviluppo sostenibile nelle sue tre accezioni: “economica”, “sociale” e “ambientale”. Il tema dell’energia è contemplato in una serie di obiettivi, accumulati dalla necessità di contrastare il degrado ambientale e la riduzione del rischio di disastri ambientali. Più in particolare, l’obiettivo n. 7 assicura l’accesso a sistemi di energia caratterizzati dall’essere economici, affidabili, sostenibili e moderni, nonché di incrementare, entro il 2030, la quota di energie rinnovabili e raddoppiare il tasso che misura l’efficienza energetica¹⁹¹. L’Agenda 2030 fa un chiaro riferimento al ricorso alla fiscalità, come è evidente nel successivo

¹⁸⁸ Il secondo comma dell’art. 2 prevede l’attuazione dell’Accordo in base al principio di responsabilità comune ma differenziata tra i paesi. Ciò significa che ai paesi in via di sviluppo è stata concessa la possibilità di adeguarsi con maggiore calma vista la loro recente industrializzazione. È stato introdotto anche l’obbligo per i paesi più ricchi di aiutare i paesi più poveri servendosi del Green Climate Fund, uno strumento appositamente pensato per incrementare gli investimenti pubblici e privati nello sviluppo di nuove tecnologie a basse emissioni e resilienti al cambiamento climatico.

¹⁸⁹ I. Ari, R. Sari, *Differentiation of Developed and Developing Countries for the Paris Agreement*, in *Energy Strategy Review*, 2017, p. 175 e ss.; A. Savaresi, *The Paris Agreement: A New Beginning?*, in *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 2016, p.18 e ss.

¹⁹⁰ Cfr. C. Karlsson, D. Silander, *Implementing Sustainable Development Goals in Europe: The Role of Political Entrepreneurship*, Edward Elgar, 2020; L. Niklasson, *Improving the Sustainable Development Goals. Strategies and the Governance Challenge*, Routledge, 2019; M. Montini, F. Volpe, *Sustainable Development at a Turning Point*, in *federalismi.it*, 21, 2016, p. 19.

¹⁹¹ Cfr. obiettivi 7.1, 7.2 e 7.3.

obiettivo 12. C in cui si trae che è necessario “razionalizzare i sussidi inefficienti per i combustibili fossili che incoraggiano lo spreco eliminando le distorsioni del mercato in conformità alle circostanze nazionali, anche ristrutturando i sistemi di tassazione ed eliminando progressivamente quei sussidi dannosi, ove esistenti, in modo da riflettere il loro impatto ambientale, tenendo in considerazione i bisogni specifici e le condizioni dei paesi in via di sviluppo e riducendo al minimo i possibili effetti negativi sul loro sviluppo, in modo da proteggere i poveri e le comunità più colpite”. Ciò si inserisce nel più ampio contesto delineato dall’obiettivo n.13 che si occupa di regolare la capacità di ripresa e l’adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali nonché alla capacità di integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche e nelle strategie di pianificazione nazionali¹⁹².

Risale al 2015 anche il *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030* predisposto dall’UNDRR (*United Nations Office for Disaster Risk Reduction*)¹⁹³. Si tratta di un accordo approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a seguito della Terza Conferenza mondiale sulla riduzione del rischio di catastrofi (WCDRR)¹⁹⁴. Le questioni ambientali e climatiche sono ampiamente affrontate nel contesto della definizione di strategie efficaci per la gestione dei rischi catastrofali. Al presente, è il Green Deal il sentiero indicato dalle istituzioni europee al fine di orientare la politica per l’ambiente.

¹⁹² Cfr. obiettivi 14.1 e 13.2.

¹⁹³ Si tratta di uno studio volto a ricercare soluzioni condivise per impedire disastri ambientali.

¹⁹⁴ Cfr P. Pinto Santos, K. Chmutina, J. Von Meding, *Understanding Disaster Risk: A Multidimensional Approach*, Elsevier, 2020; OECD, *Common Ground Between the Paris Agreement and the Sendai Framework. Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction*, 2020.

3.4.2 Il Green Deal

La politica energetica dell'UE si è resa più portante ed esplicita con l'introduzione del "Green Deal", un impegno volto a *"migliorare il capitale naturale dell'UE e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze"*¹⁹⁵. Tale obiettivo richiede che le politiche europee siano riviste *"per garantire una gestione adeguata dei rischi ambientali e per ridurre i relativi costi di transazione"*¹⁹⁶. Ne deriva che non soltanto le politiche di natura strettamente ambientale devono adottare questo approccio, ma si impone una sua diffusione ad ampio spettro al fine di offrire risposte pubbliche coordinate che siano realmente efficaci¹⁹⁷. Quanto appena visto vale, a maggior ragione, per le politiche energetiche per le quali il progetto europeo richiede un ripensamento complessivo sotto il versante dell'approvvigionamento di energia pulita in tutti i settori dell'economia.

Una delle più importanti novità nell'ambito della diffusione dell'efficientamento energetico viene attribuito alle Comunità energetiche (Energy Community) che, a livello normativo comunitario, hanno trovato spazio nel *Clean Energy Package* (CEP) approvato a novembre 2016, in cui si

¹⁹⁵ § 2.1.

¹⁹⁶ § 2.1.1. L'attenzione è rivolta a tutti i settori di intervento compreso il settore finanziario. Sul punto il Green Deal presta grande attenzione affermando che *"i rischi climatici e ambientali diventeranno parte integrante e saranno gestiti all'interno del sistema finanziario"* e che *"il sistema finanziario può concorrere a migliorare la resilienza a tali rischi, in particolare quelli fisici e i danni causati dalle catastrofi naturali"* (§ 2.2)

¹⁹⁷ N. Chomsky, R. Pollin, *Minuti contati. Crisi climatica e Green New Deal Globale*, Ponte alle grazie, 2020, p.98.

parla di comunità energetica come di un nuovo attore del settore energetico¹⁹⁸.

La politica energetica sta accomunando gli impegni di tutti i Paesi membri che, al pari dell'Italia, propongono nelle loro Carte costituzionali principi ambientali che ne guidano le scelte politiche.

3.5 L'ambiente nelle Costituzioni estere

Osservando le Carte fondamentali degli altri Paesi si possono distinguere varie tipologie, in relazione al livello e alla temporalità con cui la tutela dell'ambiente è stata accolta nel dettato costituzionale. Le Costituzioni cc.dd. "ambientali" sono quelle che presentano *ab origine* una disciplina specifica ed organica sull'ambiente mentre quelle "non propriamente ambientali" sono quelle i cui testi sono recenti, soprattutto a seguito della diffusione dell'interesse per l'ambiente, che, come si è visto, si è sviluppato solo verso la fine del Novecento, grosso modo intorno agli anni Settanta¹⁹⁹. Nella maggior parte dei casi è molto difficile che le Costituzioni emanate prima di questo periodo contengano norme riguardanti l'ambiente in quanto il tema non era stato percepito come degno di attenzione "politica". Tale attenzione è iniziata in occasione dell'acquisizione della produzione degli *spillover effects* ovvero della collocazione degli effetti degli inquinamenti e delle pratiche ambientali scorrette al di fuori dei confini territoriali in cui si realizzano, il che richiede, necessariamente, un

¹⁹⁸ Cfr G. De Maio (a cura di), *Introduzione allo studio del diritto dell'energia. Questioni e prospettive*, Editoriale Scientifica, 2019.

¹⁹⁹ Settis S., *Paesaggio Costituzione Cemento. La battaglia per l'ambiente contro il degrado civile*, cit., p.107.

intervento comune per arginarli nonché una responsabilizzazione che è stata individuata con l'introduzione del principio del "chi inquina paga". In Italia, come si è visto, l'approvazione, in fase costituente, dell'articolo 9 Cost., che introduce una nozione solo indirettamente riferibile all'ambiente, come quella di "paesaggio", venne accompagnata da un dibattito molto acceso che portò a ritenerlo degno di tutela se legato alla sua valenza storica privandolo della sensibilizzazione all'aspetto propriamente ambientale, oggi invece unanimemente condivisa²⁰⁰.

Tra le Costituzioni non propriamente ambientali, una categoria rilevante è quella costituita dalle cc.dd. Costituzioni "revisionate", vale a dire quelle Carte nelle quali uno o più "articoli ambientali" sono stati inseriti in testi già in vigore, incardinandosi all'interno di ordinamenti non caratterizzati da un'impostazione generale già orientata in tal senso. La maggior parte delle Costituzioni europee appartiene a questo secondo gruppo (al cui interno possiamo includere anche la Costituzione italiana, facente seguito alla riforma costituzionale del 2001)²⁰¹.

Ad un terzo gruppo vanno invece ricondotte Costituzioni in cui, in assenza di norme espresse che facciano riferimento all'ambiente, valori ed interessi ambientali emergono prevalentemente nella legislazione ordinaria e nella giurisprudenza, in genere delle Corti Supreme e/o costituzionali (in questa classificazione rientrano alcuni ordinamenti di Common law, quali Stati Uniti, Canada, Australia e Gran Bretagna, alcuni dei quali privi di una costituzione scritta). In tale classificazione dovrebbero essere fatti rientrare

²⁰⁰ Il "paesaggio" aveva rilievo solo se citato in opere diffuse tra il pubblico.

²⁰¹ Settis S., *Paesaggio Costituzione Cemento. La battaglia per l'ambiente contro il degrado civile*, cit., p.108

i primi tentativi di riordino del diritto dell'ambiente realizzati in Italia²⁰², una formula che si è rivelata molto utile nella fase nascente del "costituzionalismo ambientale", nella quale la categoria delle Costituzioni "ambientali" risultava nettamente inferiore rispetto alle Costituzioni "revisionate" e a quelle prive di riferimenti all'ambiente.

Con lo sviluppo di una sensibilità costituzionale per l'ambiente i rapporti si sono progressivamente invertiti fino ad arrivare alla fase attuale, nella quale la categoria delle Costituzioni prive di riferimenti all'ambiente è divenuta residuale rispetto a quelle "ambientali" e "revisionate". La prima Costituzione europea che contiene riferimenti all'ambiente sin dalla sua adozione è quella Greca del 1975 che, pur menzionando per prima la questione, non regolava la materia in modo dettagliato, disponendo unicamente all'articolo 24 c.1 che *"la protezione dell'ambiente naturale e culturale costituisce un dovere dello Stato. Lo Stato è tenuto a prendere misure speciali, preventive e repressive per la sua conservazione"*. Molto ricche e significative sono le Costituzioni della penisola iberica: la Costituzione portoghese del '76 e, in particolare, quella spagnola del 1978. All'articolo 45 Cost. spagnola si palesano le due anime del diritto all'ambiente: la prima è rivolta al diritto soggettivo, la seconda invece esprime un dovere, in capo ai pubblici poteri, di tutela e valorizzazione dell'ambiente, configurando quindi quello ambientale come un valore oggettivo dell'ordinamento.

Se si osserva lo sviluppo effettivo di interessi e valori ambientali nel diritto vivente spagnolo si rileva che la prima dimensione del diritto all'ambiente, quella "soggettiva", si è dimostrata recessiva rispetto al passato, mentre la dimensione "oggettiva", che individua il diritto all'ambiente come

²⁰² D. Amirante, *Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee*, Milano, 2000, p.24 ss.

principio direttivo dell'azione dei pubblici poteri, si è sviluppata in maniera consistente.

Sinteticamente, si possono indicare alcune motivazioni di questa evoluzione. Innanzitutto, la collocazione dell'articolo 45 della Costituzione spagnola rappresenta già un'indicazione abbastanza esplicita in quanto si trova al di fuori della lista dei diritti fondamentali in senso proprio ed all'interno, invece, del Capitolo III, che contiene i principi direttivi della politica sociale ed economica²⁰³.

Non si tratta quindi di un diritto fondamentale, anche se bisogna precisare che la presenza nello stesso Capitolo III di altre situazioni giuridiche soggettive, quali il diritto alla salute (art. 43), il diritto alla casa (art. 47) e i diritti dei consumatori (art. 51), non consente di attribuire a questa parte della Costituzione il valore di contenitore di norme esclusivamente programmatiche²⁰⁴. Discende da queste considerazioni un secondo aspetto, cioè che la tutela dell'ambiente risulta in Spagna prevalentemente "mediata" dall'azione dei pubblici poteri, che sono chiamati ad inserire all'interno delle politiche economiche e sociali le preoccupazioni ambientali. Emerge allora, correttamente, la prevalenza della dimensione generale e preventiva della tutela ambientale rispetto a quella episodica e successiva della difesa di situazioni soggettive in giudizio.

In merito alla giurisprudenza del Tribunale costituzionale, la lettura data in occasione di sentenze di bilanciamento fra economia e ambiente consente

²⁰³ F.L. Ramón, *El medio ambiente en la Constitución Española*, in *Ambienta*, 113, 2015, pp. 1-9.

²⁰⁴ In tale sezione trovano piuttosto spazio quei diritti sociali a contenuto pretensivo, che richiedono, come precondizione per il loro esercizio, una intensa attività da parte dei pubblici poteri.

di individuare alcuni principi informatori di una “Costituzione dello sviluppo sostenibile”²⁰⁵.

La giurisprudenza costituzionale evidenzia, infatti, una nozione di “sviluppo qualitativo” che comporta un’estesa funzionalizzazione delle libertà economiche (libertà d’impresa proprietà, ecc.) al raggiungimento di un livello adeguato e quanto più possibile uniforme della qualità della vita, (di cui al comma 2 dell’articolo 45). La funzione sociale dell’ambiente assume quindi rilievo fondamentale nella Costituzione economica, ma va bilanciata con gli obiettivi del progresso economico e sociale attraverso alcune chiavi di lettura, cioè principi generali, *in primis* quello fornito dallo stesso secondo comma dell’articolo 45, che fa esplicito riferimento alla “razionale utilizzazione di tutte le risorse naturali”, che dovrà quindi guidare le scelte del legislatore e dell’amministrazione in merito alla disciplina delle attività economiche. In tal senso va ricordata una celebre sentenza del Tribunale costituzionale, che contiene, tra l’altro, un tentativo di definizione del termine “ambiente”, nella quale la tutela ambientale viene espressamente individuata come “ingrediente indispensabile per condire le altre politiche settoriali”²⁰⁶.

Al di fuori di quella spagnola, le altre prime Costituzioni ambientali *ab origine* furono quelle di Portogallo (1976), Olanda (1983) ed Austria (1984),

²⁰⁵ Settis S., *Paesaggio Costituzione Cemento. La battaglia per l’ambiente contro il degrado civile*, cit., p.110

²⁰⁶ Si tratta della sentenza STC, 102/95, nella quale il Tribunale precisa che “nella Costituzione e negli altri testi l’ambiente (medio ambiente) è in poche parole il contesto vitale dell’uomo in un regime di armonia; riunisce l’utile e il gradevole. In una scomposizione fattoriale analitica comprende una serie di elementi o fattori geologici, climatici, chimici, biologici e sociali che circondano gli esseri viventi ed agiscono nei loro confronti in senso positivo o negativo, condizionandone l’esistenza, l’identità, lo sviluppo e, in più di un’occasione, l’estinzione, la scomparsa, la consumazione”.

che contengono meri riferimenti alla tutela dell'ambiente come obbligo dello Stato, senza prevedere un vero e proprio diritto all'ambiente, né delineare una definizione soddisfacente del ruolo dei valori ambientali negli equilibri costituzionali.

La Costituzione della Polonia, nel testo del 1997, riconosce la tutela dell'ambiente come specifico dovere delle autorità pubbliche al fine di *"garantire la sicurezza ecologica delle presenti e delle future generazioni"* e un generico principio di responsabilità per danni all'ambiente. Una struttura analoga è presente nella Costituzione slovacca (1993) che, tra l'altro, impone allo Stato la gestione delle risorse naturali al fine di garantire un equilibrio tra usi economici e protezione ambientale ed in quella della Repubblica Ceca (anch'essa del 1993). Le Costituzioni delle Repubbliche baltiche assicurano anche informazioni esaurienti sullo stato delle condizioni dell'ambiente (Costituzione lettone) e la tutela del relativo diritto (inquadrate nel diritto alla salute dalla Costituzione della Lituania, riconosciuto come diritto fondamentale dalla Costituzione estone) può altresì prevedere doveri anche in capo ai singoli (Costituzione estone).

Prescindendo dall'impatto delle nuove Costituzioni dell'Est, i casi più interessanti in materia ambientale si individuano nelle riforme costituzionali della Germania e del Belgio. La Costituzione tedesca è stata riformata nel 1994 con l'inserimento di un nuovo articolo 20a, che si colloca nel titolo II della Legge fondamentale, cioè fra i principi programmatici dello Stato.

Alla revisione costituzionale tedesca si è giunti dopo un lungo dibattito politico e dottrinale e può essere considerata una tappa importante nell'evoluzione del pensiero giuridico europeo sull'ambiente in quanto

trae, in certo modo, profitto dalle esperienze di applicazione delle Costituzioni degli anni '70, per adottare un approccio ancora moderato, ma non privo di interesse ed incisività, alla questione ambientale²⁰⁷. Il testo dell'articolo 20a contiene, infatti, una chiara impostazione della tutela ambientale come valore oggettivo dell'ordinamento stabilendo che *"è compito dello Stato, anche in vista delle responsabilità per le future generazioni, proteggere le basi naturali di vita, nel quadro dell'ordinamento costituzionale e, in base alla legge e al diritto, tramite il potere esecutivo e la giurisdizione"*.

L'ordinamento tedesco rappresenta un modello di "Costituzione ambientale revisionata", perché l'inserimento in Costituzione di principi di tutela ambientale pragmatici e operativi, quali quelli relativi alle basi naturali di vita ed al risparmio nell'uso delle risorse, ha comportato effetti altamente positivi sia nella legislazione, che nella prassi amministrativa e giurisprudenziale. Fra le revisioni "ambientali" degli anni Novanta, un particolare rilievo ha il rinnovato art. 23 della Costituzione belga, nella versione modificata del 1994.

Nella nuova norma, infatti, si enuncia un *"diritto alla protezione di un ambiente sano"*, inserito in un fascio di situazioni giuridiche soggettive collegate al più generale diritto a *"condurre una vita conforme alla dignità umana"*, assegnando quindi ad esso il rango di diritto fondamentale. Nello stesso articolo 23 (comma 3) si riconosce *"il diritto alla sicurezza sociale, alla protezione della salute ed alla tutela sociale, sanitaria e giuridica"*, confermando lo stretto rapporto tra ambiente e salute. I redattori del nuovo testo costituzionale non intendevano il diritto all'ambiente come

²⁰⁷ H. Schultze-Fielitz, *La protezione dell'ambiente nel diritto costituzionale tedesco*, in D. Amirante (a cura di), *Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee*, Milano, 2000, p.35 ss.

immediatamente applicabile, tuttavia le Corti hanno sviluppato una giurisprudenza che ha fatto leva su questo diritto per orientare decisioni di governo in contrasto con la tutela ambientale.

Dal diritto all'ambiente, in particolare, è stato dedotto il principio secondo il quale il legislatore è tenuto a garantire che tutti gli atti legislativi e regolamentari assicurino il livello di tutela esistente, applicando la cosiddetta "regola di *standstill*"²⁰⁸.

L'articolo 1.2.1 del decreto della Regione Fiandre del 5 aprile 1995²⁰⁹ precisava che la "*politica ambientale mira a garantire un elevato livello di tutela in base ad una attenta valutazione delle diverse attività sociali*", citando la regola di *standstill* e riprendendo l'articolo 191 TFUE, secondo cui "*la politica dell'Unione in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione*".

Pur non garantendo il più alto livello di tutela, con il perseguimento di un elevato livello della stessa si costituisce comunque "*senza alcun dubbio un parametro importante per il controllo della conformità e dell'adeguatezza del diritto ambientale derivato*"²¹⁰. Insieme alla regola di *standstill*, nella cultura giuridica belga è frequente l'utilizzo del principio racchiuso nel brocardo latino *in dubio pro natura*: ovvero dove c'è incertezza o ambiguità, deve essere scelta l'interpretazione che protegge l'ambiente. Pertanto, i principi costituzionali possono limitare l'ampia discrezionalità di cui gode il governo e obbligarlo a prendere decisioni coerenti con la protezione dell'ambiente.

²⁰⁸ Ovvero che ci si impegna a preservare le stesse condizioni anche per le generazioni future., I. Hachez, *L'Effet de standstill: le pari de droits économiques, sociaux et culturels*, in *APT*, 2000, p.30.

²⁰⁹ Recepito anche dalla Regione Vallonia, nel 2004.

²¹⁰ F. Haumont, *Considerazioni sui principi del diritto ambientale nell'ordinamento belga*, in D. Amirante (a cura di), *La forza normativa dei principi. Il contributo del diritto ambientale alla teoria generale*, Padova, 2006, p.158.

In Francia, l'elemento più innovativo della *Charte* è certamente il recepimento (accanto a quello d' "integrazione" delle politiche ambientali) dei principi europei comunitari di gestione dell'ambiente, anche se solo il principio di "precauzione" (art. 5) viene costituzionalizzato in quanto tale, mentre quelli di "prevenzione" e del "chi inquina paga" sono ripresi sotto forma di doveri²¹¹. Fra i principi europei cosiddetti "di gestione dell'ambiente", introdotti in tal modo, vanno segnalati anche il dovere di "prevenzione" e di "risarcimento dei danni" (artt. 3 e 4), nonché la previsione del dovere non solo di preservare ma anche di migliorare e valorizzare l'ambiente (*ex art.2*), seguendo un'impostazione dinamica della tutela, che riprende il dettato della Convenzione europea del Paesaggio del 2000.

3.6 La Risoluzione ONU 76/300: il "diritto umano" all'ambiente salubre, pulito e sostenibile

Il 28 luglio 2022, nel contesto della 76a sessione plenaria, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 76/300 con la quale ha riconosciuto il diritto ad un ambiente pulito, salubre e sostenibile quale "diritto umano". Secondo la risoluzione, in particolare, l'impatto dei cambiamenti climatici, l'inquinamento, la conseguente perdita di biodiversità e il danno ambientale hanno implicazioni negative, sia dirette che indirette, sull'effettivo godimento di tutti i diritti umani; pertanto, la risoluzione invita gli Stati, le organizzazioni internazionali e le imprese ad intensificare gli sforzi per garantire un ambiente pulito, salubre e sostenibile

²¹¹ Y. Jegouzo, *De certaines obligations environnementales: prévention, précaution e responsabilité*, in *Actual. jur. dr. adm.*, 21, 2005, p.1164.

per tutti²¹². Il testo rileva, inoltre, che tale diritto non sarebbe altro che il riflesso del diritto internazionale esistente, per cui la sua promozione non potrebbe prescindere dalla piena attuazione degli accordi multilaterali in vigore in materia ambientale²¹³.

La risoluzione 76/300, però, rispetto agli strumenti convenzionali, si caratterizza per l'affermazione di un'ulteriore componente di tale diritto: infatti, oltre alla sicurezza e alla salubrità, è citata anche la necessità di *"garantire un ambiente sostenibile"*. Questo riferimento rimanda, chiaramente, alla nozione di *"sviluppo sostenibile"*, la cui *"essenza"* è costituita dall'interdipendenza e dall'integrazione degli aspetti economici e sociali dello sviluppo economico con la protezione ambientale²¹⁴, da cui discende il dovere degli Stati di incorporare le considerazioni ambientali nelle loro politiche di sviluppo e di agevolare un approccio coordinato e integrato che conduca ad uno sfruttamento equo e sostenibile delle proprie risorse naturali, tenendo conto degli interessi degli altri Stati e, soprattutto, delle generazioni future²¹⁵.

Tale concetto, come confermato dalla giurisprudenza internazionale comporterebbe l'applicazione di altri principi del diritto internazionale dell'ambiente che hanno solide basi anche consuetudinarie, come il principio di *"prevenzione"*, l'approccio *"precauzionale"* e le relative declinazioni procedurali riconosciute attraverso forme di cooperazione tra le parti e l'obbligo di valutazione dell'impatto ambientale²¹⁶ che quindi

²¹² Par. 4 della risoluzione.

²¹³ Par. 2 s. della risoluzione.

²¹⁴ Dichiarazione politica annessa al rapporto A/CONF.199/20 del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, Johannesburg, 4 settembre 2002.

²¹⁵ T. Schrijver, *The Evolution of Sustainable Development in International Law*, Recueil des cours, vol. 328, 2007, p. 217 ss.

²¹⁶ A. Dupuy, A. Viñuales, *International Environmental Law*, Cambridge, 2019, pp. 91-94.

diventerebbero componenti essenziali del diritto affermato dalla risoluzione 76/300 la quale, come ricordato, richiede che, per la realizzazione dello stesso, si realizzi la completa attuazione delle norme convenzionali in materia di protezione ambientale.

Conclusioni

La vita dell'uomo si svolge, fisiologicamente, in un ambiente che si configura come necessario per esprimere i propri bisogni. Molti filosofi considerano la natura umana come *"ego-riferita"*, per cui il cui soddisfacimento dei suoi bisogni assumerebbe un rilievo cruciale e con esso l'ambiente che lo realizza.

L'ambiente non detiene il dono della parola, limite che ha reso difficile risalire alle sue istanze, ma una sorta di "grido" è giunto a seguito dell'accanimento dell'industrializzazione e dei cambiamenti delle forme di consumo che hanno avuto il potere di violentare gli equilibri necessari alla biodiversità. L'uomo ha avvertito tale grido solo quando ha sperimentato su se stesso il disagio creato, sotto forma di innalzamento delle temperature, scomparsa di fauna ittica in corsi d'acqua, aumenti di tumori in zone fortemente inquinate e altri danni di enorme gravità.

In realtà, ciò che si è palesato agli occhi dell'umanità è solo una punta di un iceberg che contiene molte implicazioni che, in fondo, possono essere sintetizzate nella scarsa considerazione in cui è stata tenuta la natura da parte dell'uomo.

La natura ha una storia complessa, in quanto non la si può ridurre al solo concetto di paesaggio che ha ispirato molti letterati, soprattutto nell'epoca del Romanticismo. Essa è governata da un intreccio di leggi chimiche, fisiche, biologiche che in maniera armoniosa si ripetono da milioni di anni e che sono finalizzate ad equilibrare il bioritmo della nascita, della morte e della rigenerazione dell'immanenza. Non potevano saperlo gli antichi filosofi greci, come Socrate o Aristotele, che argomentavano circa la natura

partendo dall'ipotesi della centralità dell'uomo rispetto al contesto ambientale. Spostandoci a molti secoli dopo, precisamente nel XVII secolo, in Kant si rinviene un'attenzione al tema ambientale che assume una duplice ottica, sia come servente all'esistenza umana che come oggetto di fruizione estetica, il che lo porta ad esortarne il rispetto, ovvero ad avere cura a non guastarne le funzioni o la bellezza. In tal senso, permane una concezione antropocentrica. Con la diffusione delle scoperte scientifiche e con il progresso tecnico si sviluppa una corrente "positivista" che porta con sé un nuovo punto di vista, meno teorico e più attento ai requisiti posseduti dalle risorse naturali.

L'ambiente inizia ad essere considerato nella sua essenza e non più nella suscettibilità ad essere asservito all'umanità, e l'attenzione si sposta sulle leggi che lo governano. Si tratta di un nuovo punto di vista che fa fatica ad imporsi: basti pensare che nella legislazione precostituyente in Italia la tutela ambientale veniva limitata ai soli paesaggi che si erano distinti perché citati in opere note al pubblico come, ad esempio, quelle letterarie.

Prima della recente riforma del 2022, la stessa Costituzione italiana si è limitata a prevedere la mera "*tutela del paesaggio*".

Il secolo decisivo per l'acquisizione di nuovi profili di cultura ambientale è stato però il XX, in cui si sono distinti i contributi di vari pensatori.

Arne Naess, ad esempio, ha introdotto la nozione di ecologia profonda (*deep ecology*), una filosofia basata su un sistema di valori ecocentrico che prende le distanze dalle teorie antropocentriche dell'ambientalismo. La *deep ecology* invita al rispetto dell'ambiente in funzione del suo "valore intrinseco", introdotto a suo tempo dal filosofo G.E. Moore che, per primo, concepì la natura come munita di una dignità che prescindeva dalla sua funzionalità.

La *deep ecology* si appropria di tale nozione per costruire una teoria organica in cui l'ambiente viene descritto come un concetto sistemico in cui la biodiversità richiede un'attenzione in un'ottica di salvaguardia dell'intero universo.

Il filosofo Taylor va oltre, individuando nella individualità dei singoli organismi viventi e nella specificità biologica la fonte della loro dignità.

Abbandonando il concetto di organicità del mondo naturale ed abbracciando l'aspetto individuale, il principio che rimanda alla necessità di rispetto dell'ambiente si raccorda all'esistenza di una dignità in capo ad ogni forma di esistenza.

Le istituzioni hanno fatto proprie tali acquisizioni avviando un dialogo che è divenuto sempre più incisivo dinanzi ai disastri ambientali ormai diffusi in tutto il globo. L'UE ha introdotto dei principi ispiratori su cui basare la disciplina ambientale, che rimandano alla "precauzione" e alla "prevenzione", ovvero all'adozione di politiche e misure atte a prevenire gli impatti negativi delle attività umane. Un altro principio unionale fondamentale è quello dell' "integrazione", che prevede di analizzare gli aspetti ambientali in tutta la normativa adottata.

L'Italia, come Paese membro, è tenuta a riflettere tale principio nelle proprie decisioni. Nel 2022, tra l'altro, la Costituzione italiana, tramite legge n.1 emanata l'11 febbraio, ha introdotto importanti novità in tema di principi fondamentali a tutela dell'ambiente inserendo all'articolo 9 la tutela degli animali e dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

Si tratta di un importante avanzamento e di una novità, in considerazione del fatto che si introduce la tutela ambientale in nome di soggetti che ad

oggi non esistono adottando un criterio di solidarietà. La riforma ha anche integrato l'art. 41 Cost., inserendo tra i limiti alla libertà di iniziativa economica, il rispetto dell'ambiente. In tal senso occorre un'operazione di bilanciamento tra esercizio della libertà economica e quello della tutela ambientale.

Il cammino verso l'attenzione all'ambiente sembra indirizzato verso un approccio sempre più globale che, se accompagnato da una educazione civica verso il tema, aiuta a risolvere uno dei più grandi rischi cui è esposta l'umanità: quello della distruzione delle leggi che regolano l'ambiente.

La Risoluzione ONU 76/300 del luglio 2022 che ha introdotto il "diritto umano" all'ambiente salubre, pulito e sostenibile sigilla tale impegno a livello internazionale conferendo alla tutela in oggetto una posizione gerarchicamente superiore a qualsiasi norma.

Bibliografia

Allena M., *Cosa cambia con l'ambiente tutelato dalla Costituzione*, 5 maggio 2022 in *Energia e Ambiente*, Giustizia

Aloj Totaro E., *Ecologia ed economia: un binomio di programma per nuove strategie formative e opportunità occupazionali*, in *Ambiente salute territorio*, 1994

Amendola G., *L'inserimento del diritto all'ambiente nella Costituzione all'esame del Senato*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2019

Amirante D., *Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee*, Milano, 2000

Amirante D., *L'ambiente preso sul serio. Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, fasc. speciale, 2019

Ari I., Sari R., *Differentiation of Developed and Developing Countries for the Paris Agreement*, in *Energy Strategy Review*, 2017

Barelli U., *I limiti alle energie rinnovabili con particolare riferimento alla tutela della biodiversità*, in *Riv. Giur. Ambiente*, 2014

Battaglia L., *L'etica ecologica e il nuovo olismo*, in S. Castignone (a cura di), *Etica dell'ambiente*, Napoli, Guida, 1994

Bodin Ö., *Collaborative environmental governance: achieving collective action in social-ecological systems*, in *Science*, 2017

Bottin L., *Introduzione a Ippocrate, Arie acque luoghi*, Venezia 1986

Cabrera C., Colosi L., Lobdell L., *Systems thinking*, in *Evaluation and Program Planning*, 2008

Cannizzaro V., *Diritto internazionale*, Torino, 2020

Caravita B., *Diritto dell'ambiente*, Bologna, Il Mulino, 2005

Caravita B., Marrone A., *L'organizzazione costituzionale e l'ambiente*, in Codice dell'ambiente (a cura di S. Nespor - A.L. DeCesaris), Milano, 1999

Carcattera G., *Il problema della fallacia naturalistica. La derivazione del dover essere dall'essere*, Milano, Giuffrè, 1969

Carducci M., Bagni S., Montini M., Mumta I., Lorubbio V., Barreca A., DiFrancesco Maesa C., Musarò L., Spinks B., Powlesland P., *Towards an EU Charter of the Fundamental Rights of Nature. Study*, Brussels: European Economic and Social Committee, 2020

Carducci M., *Natura (diritti della)*, in Digesto disc. pubbl., Torino, 2017

Cassese S., *I beni culturali da Bottai a Spadolini*, in *Rassegna degli Archivi di Stato*, 1-2-3, 1975

Castagnetto M.A., Palmisano S., *Molti dèi, una sola terra. Il neo-paganesimo ecologista tra attivismo green e ricostruzionismo religioso*, in «Humanitas: Rivista bimestrale di cultura», LXXVI, 3, 2021

Cecchetti M., *Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell'art. 9 della Costituzione avente ad oggetto l'introduzione di una disciplina essenziale della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale*, in *Diritto pubblico europeo – Rassegna on line*, 1, 2020

Checkland P., Poulter J., *Soft Systems Methodology*, in Reynolds-Holwell (eds), *Systems Approaches to Making Change: A Practical Guide*, London, 2020

Chomsky N., Pollin R., *Minuti contati. Crisi climatica e Green New Deal Globale*, Ponte alle grazie, 2020

Cordini G., *Il terzo Programma d'azione della Comunità europea in materia d'ambiente*, in *Il Foro Padano*, 1983

De Cesaris A.L., *Le politiche comunitarie in materia di ambiente*, in S. Cassese (a cura di) *Diritto ambientale comunitario*, Milano, 1995

De Maio G. (a cura di), *Introduzione allo studio del diritto dell'energia. Questioni e prospettive*, Editoriale Scientifica, 2019

De Maio G., *Fiscalità energetica e cambiamento climatico. Il ruolo del diritto tributario nella società moderna*, ESI, 2020.

Dell'Anno P., *L'attuazione del diritto comunitario ambientale tra supremazia tra supremazia delle fonti e disapplicazione amministrativa: spunti di riflessione*, in Riv. trim. dir. pubblico, 2004

Devall B.G., *Sessions, Ecologia Profonda. Vivere come se la Natura fosse importante*, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1989

Dupuy A., A. Viñuales, *International Environmental Law*, Cambridge, 2019

Falchetti G., *La scienza sistemica interpreta l'ambiente: dall'ecosistema al paesaggio*, in Riflessioni sistemiche, Rivista Italiana di Studi Sistemici, n. 2, 2010

Fantigrossi V., *Debole sull'ambiente il progetto di Carta fondamentale dell'Unione europea*, in Rivista ambiente, 1, 2000

Fedeli P., *La natura violata: ecologia e mondo romano*, Palermo 1990

Filoramo G., *Religione ed ecologia. Problemi e prospettive*, in: «Humanitas: Rivista bimestrale di cultura»: LXXVI, 3, 2021

Flick G.M., *Elogio della foresta: dalla selva oscura alla tutela costituzionale*, in *Percorsi. Diritto*, Bologna, Il Mulino, 2020

Fracchia F., *Introduzione allo studio del diritto dell'ambiente. Principi, concetti e istituti*, Napoli, 2013

Gervasi M., *Prevention of Environmental Harm under General International Law: An Alternative Reconstruction*, Napoli, 2021

Grassi S., *Ambiente e Costituzione*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 3, 2017

Hachez I., *L'Effet de standstill: le pari de droits économiques, sociaux et culturels*, in *APT*, 2000

Haraway H., *Anthropocene, capitalocene, plantationocene, chthulucene: Making kin*. Environmental humanities, 2015

Haumont F., *Considerazioni sui principi del diritto ambientale nell'ordinamento belga*, in D. Amirante (cur.), *La forza normativa dei principi. Il contributo del diritto ambientale alla teoria generale*, Padova, 2006

I. Kant, *Critica del giudizio*, Torino, Utet, 1993

IEA, Report 2021

Jegouzo Y., *De certaines obligations environnementales: prévention, précaution e responsabilité*, in *Actual. jur. dr. adm.*, 21, 2005

Jonas H., *Il principio responsabilità* (vol. 468), Einaudi Ed, 2017

Jonas H., *The imperative of responsibility: In search of an ethics for the technological age*, University of Chicago Press, 1985

Kant I., *Fondazione della Metafisica dei Costumi*, trad. it., Bari, Laterza, 1970

Karlsson C., Silander D., *Implementing Sustainable Development Goals in Europe: The Role of Political Entrepreneurship*, Edward Elgar, 2020

Lo Giudice A., *Antropocene e giustizia climatica: l'importanza di un'etica della responsabilità*, in *Teoria e Critica della regolazione sociale*, 2, Mimesis, Milano, 2020

Longo O., *Ecologia antica. Il rapporto uomo/ambiente in Grecia*, Aufidus 6, 1988

Maggiani V., *Il quarto Programma d'azione della Comunità europea in materia di ambiente*, in *Il diritto dell'economia*, 1990

Marcos A., *Ética Ambiental*, in *Universitas philosophica*, 1999

Marinoni M., *L'anima del mondo, l'ecologia profonda e la cura della casa comune*, in *Fogli Campostrini*, vol. 11, numero 2, Centro Studi Campostrini, 5, 2016

Martines T., *L'ambiente come oggetto di diritti e di doveri*, in V. Pepe (a cura di), *Politica e legislazione ambientale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996

Meotti G., *Il dio verde. Ecolatria e ossessioni apocalittiche*, Liberilibri, Macerata, 2021

Montini M., Volpe F., *Sustainable Development at a Turning Point*, in *federalismi.it*, 21, 2016

Musti D., *La qualità della vita nella città greca classica*, in G. Arena, *Ambiente urbano e qualità della vita*, EdizioniÈ, Perugia, 1986

Naess A., *Ecosofia*, A. Airoidi e Salio G. (a cura di), Red edizioni, Como 1994

Naess A., *The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: a Summary*, in *Inquiry. An Interdisciplinary Journal of Philosophy*, vol. 16, 1973, tr. it. *Il movimento ecologico: ecologia superficiale ed ecologia profonda. Una sintesi*, in M. Tallacchini (a cura di), *Etiche della terra*, Vita e Pensiero, Milano 1998

Niklasson L., *Improving the Sustainable Development Goals. Strategies and the Governance Challenge*, Routledge, 2019

OECD, *Common Ground Between the Paris Agreement and the Sendai Framework. Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction*, 2020

OECD, *Taxing Energy Use 2019: Using Taxes for Climate Action*, OECD Publishing, Paris, 2019

Panessa G., *Fonti greche e latine per la storia dell'ambiente e del clima nel mondo greco*, Pisa 1991

Pedrotti F. (a cura di), *La Società Botanica Italiana per la protezione della natura (1888-1990)*, Università degli Studi di Camerino, 1992

Pellegrino G., Di Paola M., *Nell'antropocene. Etica e politica alla fine di un mondo*, habitus, 2018

Pinto Santos P., Chmutina K., Von Meding J., *Understanding Disaster Risk: A Multidimensional Approach*, Elsevier, 2020

Porciello A., *Una giustificazione metaetica del valore intrinseco della natura: il soggettivismo sofisticato (una variante)*, Ordines, n.1 giugno 2021

Porena D., *Sull'opportunità di un'espressa costituzionalizzazione dell'Ambiente e dei principi che ne guidano la protezione. Osservazioni intorno alle proposte di modifica dell'articolo 9 della Carta presentate nel corso della XVIII legislatura*, in *Federalismi*, 14, 2021

Predieri A., *La regolazione giuridica degli insediamenti turistici e residenziali nelle zone alpine*, in *Foro amministrativo*, III, 1970

R. Solow, *An Almost Practical Step toward Sustainability*, RFF ed., 1992

Ramón F.L., *El medio ambiente en la Constitución Española*, in *Ambienta*, 113, 2015

Rescigno G.U., *Costituzione economica*, in *Enciclopedia giuridica*, XI, Roma, Treccani, 2001

Rezende E.N., *Environmental Law Under Optical Constitutional Law and Liability for Damage to the Environment in Community Law: The Situation of the Art in Constitutional and Community Environmental Law*, in *Revista de Direito Internacional*, 3, 2016

Rossi G., *L'evoluzione del diritto dell'ambiente*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2, 2015

Rossi G., *Diritto dell'ambiente e teoria generale del diritto*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 3, 2018

S. Latouche, *L'abbondanza frugale come arte di vivere. Felicità, gastronomia e decrescita*, trad. F.Grillenzoni, Bollati Boringhieri, Torino, 2022

Salerno F., *Diritto internazionale. Principi e norme*, Padova, 2021

Savaresi A. *The Paris Agreement: A New Beginning?*, in *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 2016

Scamuzzi S., (a cura di), *Costituzioni, razionalità e ambiente*, Torino, Bollati Boringhieri, 1994

Schrijver T., *The Evolution of Sustainable Development in International Law*, Recueil des cours, vol. 328, 2007

Schultze-Fielitz H., *La protezione dell'ambiente nel diritto costituzionale tedesco*, in D. Amirante (a cura di), *Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee*, Milano, 2000

Settis S., *Paesaggio Costituzione Cemento. La battaglia per l'ambiente contro il degrado civile*, Torino, Einaudi, 2010

Singer P., *Ripensare la vita*, Milano, Il Saggiatore, 1994

Taylor P.W., *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics*, Princeton University Press, 1986

Valera L., *L'idea di natura in Arne Næss*, in *Filosofia*, 2019